Numero della presente **167**

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione del

Proposta di Legge presentata nella tornata del *N.*

dal Deputato

Comunicazione ammissione degli Uffizi per l'esame della medesima

Uffizio I°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Ammissione nella tornata del

Progetto della Commissione

Titolo I

Ordinamento del personale della pubblica sicurezza

Capo I

Del personale di pubblica sicurezza

Art. 1.

L'amministrazione di pubblica sicurezza è sotto la dipendenza del ~~ministro~~ ministro dell'interno e dei prefetti che lo rappresentano, esercitata dal corpo dei carabinieri reali e per ordine gerarchico dai sotto prefetti e da questori, dagli ispettori, dai delegati e applicati di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Nelle città capoluogo di provincia, delle quali la popolazione concentrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di questura.

Il questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettore di questura e da ispettori di sezione. ~~I questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge.~~

Art. 3.

Presso gli uffizi di prefettura, di sotto-prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in varii punti della circoscrizione.

Art. 4.

Nei comuni ove non sia un uffiziale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione ~~dello predetto autorità.~~ del prefetto e del sotto prefetto

Art. 5.

La nomina di tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del ministro dell'interno.

La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al prefetto.

Art. 6.

Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri.

Il ministro dell'interno, d'accordo con quelli delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli uffiziali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.

Art. 7.

I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

Art. 8.

Per il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quelli delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal Ministero dell'interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli comunali.

CAPO II. — *Attribuzioni e doveri degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 9

Gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti e distenderne verbali, i quali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e far fede in giudizio della seguita convenzione.

e Art. 1°

Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma di servizio a norme del regolamento approvato con regio decreto; potranno esser reclutate tanto tra i volati di prima categoria ai quali venne ritirato il congedo illimitato, quanto tra i volati e gli iscritti disciplinabili di seconda categoria d'in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto la bandiera

Lo stesso regolamento determina la forza, l'armamento e la disciplina.

Art. 11

Le infrazioni delle guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e con le pene portate da detti regolamenti dalle seguenti pene:

pena

1 L'ammonizione;

2 L'arresto semplice nella sala di disciplina estensibile a giorni dieci;

3 L'arresto nella sala di disciplina a pane e acqua estensibile a giorni trenta;

4 La sospensione temporanea nell'ufficio e nella stipendio;

5 La perdita o retrocessione nel grado;

6 L'espulsione dal corpo;

7 L'incorporazione nei cacciatori franchi.

Art. 12

In ogni capoluogo di Provincia avrà sede un consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare, punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

Questo consiglio è composto del presidente del Prefetto, o del Questore, o di chi ne fa le veci; di sei inoltre composti di due ufficiali dell'esercito destinati dal commandante militare del luogo ove risiede il consiglio, di un Consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte.

Un Impiegato della stessa Amministrazione, annualmente designato dal Prefetto, compirà le funzioni di Relatore e Segretario senza voto.

Articolo ~~9~~ 13.

Il Consiglio Deliberera sentito
personalmente l'imputato nelle
sue Difese le Deliberazioni pa
ranno approvate Dal Ministero
dell'Interno.

Articolo ~~11~~ 14.

È punita secondo il codice pe
nale militare e dai Tribunali
militari:
1° La Diserzione qualificata
cioè con asportazione di
Del Corpo.
2° [illegible]

Art. ~~10.~~ 15

Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. ~~11.~~ 16

La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando dei suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli ~~ne~~ hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti

Art ~~12.~~ 17

La forza armata che proceda a qualunque arresto od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato delle ~~località, non omessi però~~ cose; ~~i~~ presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre entro le 24 ore esser rimesso all'autorità giudiziaria.

Art. ~~13.~~ 18

È dovere degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. ~~14.~~ 19

Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'uffiziale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; e gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. ~~15.~~ 20

Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro attribuito dallo Stato, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso o corrispettivo o regalo sotto qualsiasi forma.

Art. ~~16.~~ 21.

Gli uffiziali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al ministro, il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi.

Art. ~~17.~~ 22

I prefetti, i sotto-prefetti ed i questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'autorità preposta alla provincia ed a quella locale, possono ordi- territorio fuori di loro giurisdizione l'esecu- ei loro mandati per mezzo di qualsiasi uffiziale nte di pubblica sicurezza.

Capo III

Stipendi e paghe

Art 23

Gli uffiziali comandanti ~~i capi uffiziali~~ graduati e guardie di pubblica sicurezza hanno diritto agli stipendi retribuzioni e pensioni di cui nelle tabelle annesse alla legge

Lo Stato fornirà inoltre agli uffiziali l'abitazione o in difetto una competenza in danaro ragguagliata al quinto del loro stipendio ~~ed alle guardie~~ ~~[illegible]~~ il casermamento.

Le onorificenze, rimunerazioni ed i diritti a pensione che spettano alle Guardie, alle loro famiglie, per ferite, malattie, e per morte incontrata nel servizio saranno regolate colle norme vigenti per l'Esercito.

di conservarsi

Titolo II

Disposizioni di pubblica sicurezza

Capo I.

Disposizioni per l'ordine pubblico

Sezione I.

Delle riunioni e degli assembramenti

Art. ~~58.~~ 24

Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. ~~59.~~ 25

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. ~~60.~~ 26

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

Art. ~~70.~~ 27

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

/la riunione o

Sezione II.

Degli arruolamenti, munizioni da guerra e porto d'armi

Art. ~~115.~~ 28

Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa, salve le disposizioni delle leggi penali.

Art. ~~116.~~ 29

~~Il porto delle armi è proibito senza un permesso rilasciato dall'autorità politica.~~ Spetta all'autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi

Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi dovrà farne denunzia all'autorità politica locale.

Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, dovrà darne avviso preventivo al prefetto.

Sezione III.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. ~~55.~~ 30

Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici*, o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico.

Art. ~~56.~~ 31

Nei regolamenti decretati dai Prefetti e nei manifesti dell'autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Art. ~~57.~~ 32

Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e nei modi determinati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Sezione IV.

Degli alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.

Art. ~~18.~~ 33

Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. ~~19.~~ 34

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la sporta domanda all'autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal prefetto.

Art. ~~20.~~ 35

In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. ~~21.~~ 36

Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione.

Art. ~~22.~~ 37

La licenza è *personale;* nessuno può cederla ad altri, a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più di uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'autorità politica del circondario.

Da questa provvidenza è ammesso il ricorso in via gerarchico

Art. ~~23~~ 38

La chiusura delle esercizio per lo spazio di oltre otto giorni senza permesso dell'autorità politica locale importa la rinunzia al medesimo.

Art. ~~24.~~ 39

Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro, conforme al modulo determinato per regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. ~~25.~~ 40

Gli stabilimenti, di cui all'articolo 18, devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. ~~26.~~ 41

Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. ~~27.~~ 42

In questi stabilimenti e nell'~~attiguo~~ alloggio dell'esercente sarà sempre facoltativo agli uffiziali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni.

Art. ~~28.~~ ~~27~~ 43

Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. ~~30.~~ ~~29~~ 44

Nessuno potrà esercitare l'industria di affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede per un tempo qualunque, minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'autorità politica locale, che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 31. 45

Gli albergatori, gli osti ed i locandieri, e le persone contemplate nell'articolo precedente devono, entro 24 ore, denunziare all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento.

in comunicazione coi medesimi,

Sezione V

Degli operai

Art. ~~32.~~ 46

Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, o a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

In questo libretto dovranno essere inscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio o domestico.

Art. ~~33.~~ 47

I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari e capimastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro; e successivamente dovranno, nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. ~~34.~~ 48

È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio o al lavoro soldati italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva.

/e marinai

Sezione VI

Delle stamperie, affissioni, nettezza degli edifizi, stampe e disegni fatti all'estero.

Art. ~~111.~~ 49

Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, in altri luoghi chiusi al pubblico, e senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di sicurezza.

Art. ~~49.~~ 50

È vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dibattimenti e di ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale o Corte innanzi cui il processo ha avuto luogo.

Art. ~~50.~~ 51.

Nessuno stampato o manoscritto che non rifletta esclusivamente oggetti di commercio, od annunzi di vendite e di locazioni, potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. ~~51~~ 52

È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un'ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'autorità politica.

Art. ~~52.~~ 53

È vietato l'imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorità di pubblica sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione.

Art. 54.

Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori.

Sezione VII

Delle professioni e dei traffici ambulanti

Art. ~~54. (55) (1)~~ 55

Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapulari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggeri, da servitore, cocchiere e facchino di piazza, deve l'esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorità politica locale, la quale gli rilascerà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del visto *dell'autorità politica del circondario, a cui verrà trasmesso dall'autorità locale ogniqualvolta l'esercente ne faccia richiesta.*

Art. ~~55. (56)~~ 56

L'iscrizione nel registro ed il visto *dell'autorità superiore saranno ricusati se il richiedente non è persona di buona condotta* (2).

Art. ~~57.~~ 57

L'autorità locale di sicurezza pubblica in occasione di feste o fiere può accordare concessioni temporarie non soggette al *visto*.

Tali concessioni:

1° Sono soltanto valide nel territorio del comune;

2° Non possono eccedere il termine di giorni otto.

Art. ~~58.~~ 58

La licenza per coloro che non appartengono a quello Stato deve essere accordata per iscritto dall'autorità politica del circondario.

In occasione di fiere però, e di mercati

che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dall'autorità locale di sicurezza pubblica.

Art. ~~59.~~ 59

Le inscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse ed ogni qual volta l'esercente ne abusi, l'autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facoltà.

Art. ~~60.~~ 60

È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'inscrizione o la licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente o quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno ~~consegnati~~ all'autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento.

Art. ~~41.~~ 61

Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sè individui minori di anni diciotto, a menochè giustifichi di avere ottenuto il consentimento scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà o tutela, vidimato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, o in loro mancanza dall'autorità medesima

Quando e finchè questa giustificazione non venga fatta, questi minori saranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformità del disposto dall'articolo ~~XXXIII (86).~~ 101.

Nonostante la prova di questo consenso, e di qualsiasi patto, è data facoltà all'autorità di sicurezza pubblica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusano delle loro persone; ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni, li ricondurranno ai parenti, o tutori.

Art. ~~42.~~ 62

Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei Monti di pietà, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto

ed ottenuto l'assenso dall'autorità politica del circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al prefetto.

6. Sezione VIII

De viandanti.

Art. ~~59.~~ 63

Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sè, mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente o di qualche segno, carta o documento suffi-

ciente ad accertare l'identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene.

Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a ripatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza.

za.

Art. ~~60.~~ 64

Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o i pena, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, otrà essere provveduto dall'autorità di pubblica s urezza di foglio di via per recarsi al luogo di sua residenza.

~~Sezione~~

Sezione IX.

Dei mendicanti.

Art. ~~64 (88)~~ 65

Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario.

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri di uno o più comuni d'un circondario, il permesso potrà eccettuare questi comuni.

In ogni altro caso la questua è proibita (2).

Art. ~~65 (90)~~ 66

È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pur sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 66. ~~(91)~~ 67.

Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sarà tradotto avanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicità, ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà al Ricovero, per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla.

Sezione X.

Degli oziosi e vagabondi

Art. ~~71.~~ 68

Sulla denunzia scritta degli uffiziali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di sicurezza pubblica all'autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il giudice del mandamento, ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato di oziosità entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

Art. ~~73.~~ 69

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissogli, di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti ~~il tribunale~~ per essere punita a norma del Codice penale.

Art. 70

Gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici saranno, secondo le circostanze previste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Art. ~~75.~~ 71.

Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero Pubblico ne darà avviso all'autorità politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorità politica ~~lo farà~~ tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica ~~lo farà trattenere in carcere~~ sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. ~~76.~~ 72

Trattandosi di cittadino, l'autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all'autorità locale del comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, ~~passando sottomissione~~ di non traslocarla senza preventiva partecipazione alla stessa autorità locale.

Art. ~~77.~~ 73

Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'autorità politica del circondario, ~~a norma dell'articolo precedente~~, lo farà tradurre colla forza avanti l'autorità locale per ~~la voluta sottomissione~~.

Art. ~~78.~~ 74.

Potrà il Prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso o vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

Il ministro dell'interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio.

l'autorità giudiziaria

potrà farlo

potrà eleggergli un luogo di confino

sottoponendosi all'obbligo

l'effetto di cui all'articolo precedente.

legittima provenienza, sarà immediatamente arrestato

Sezione XI

~~CAPO XV.~~ *Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia.*

Art. ~~98.~~ 75

Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'autorità locale rivolgerne la domanda all'autorità politica del circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui brama trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli ~~73, 76, 77, 78.~~ 69. 72. 73. 76

Art. ~~99.~~ 76

Il condannato a sorveglianza per recarsi all'autorizzata sua residenza dovrà munirsi di foglio di via dall'autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'autorità politica della nuova residenza.

Art. ~~100.~~ 77

Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza secondo il modulo che sarà determinato.

Art. ~~101.~~ 78

Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1° Di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa autorità per farla vidimare;

2° Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque uffiziale di pubblica sicurezza a semplice loro richiesta;

3° Di obbedire alle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni e di non frequentare determinate persone ed altre simili norme.

Art. ~~102.~~ 79

Le prescrizioni di cui al numero 3 dell'articolo precedente potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. ~~103.~~ 80

L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa, e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. ~~104.~~ 81

L'autorità locale di pubblica sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Sezione XII

Del disturbo della pubblica quiete

Art. ~~107.~~ 82

È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico.

Art. ~~108.~~ 83

~~Nelle ore~~ di notte è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

Dopo le ore undici

Capo II

Disposizioni per la pubblica moralità

Art. ~~105.~~ 84

Le autorità di pubblica sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed Gli stabilimenti di salute, il Governo può fare regioni degli articoli ~~18, 19, 20, 21, 22, 23~~ al ... 1° Di rendere ... 2° Di permanenza e tutte le volte che sarà chiamato ... stessa autorità per farla vidimare. ... saranno stabiliti nella suddetta carta di ... pubblica sicurezza

33. 34. 35. 37 40. 41. 42. 43.

Capo III

Disposizioni per la pubblica incolumità

Sezione I.

Dell'esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incomode.

Art. 86

La Deputazione provinciale a richiesta della Giunta municipale, o di persona interessata dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi ed incomodi.

Questa dichiarazione approvata dal Prefetto avrà per effetto di impedire in qual

legittima provenienza, sarà immediatamente arrestato

comune l'impianto ed esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Contro il Decreto del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Art. ~~64.~~ 87

Nessuno può, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno è poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal Prefetto.

Sezione II

Precauzioni onde prevenire disastri

Art. ~~[illegible]~~ 88

Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artifizio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Art. ~~112.~~ 89

È proibita la circolazione dei cani così detti *bulldogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi, se non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. ~~113.~~ 90

Non possono tenersi sulle finestre, balconi, ~~od altri~~ luoghi di pubblico passaggio, animali o cose che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggieri od ai vicini.

Sezione III

Delle inumazioni.

Art. ~~90. (91.)~~ 91

Non si darà sepoltura se non ha seguito di dichiarazione constatante la morte, rilasciata dal sanitario destinato dall'autorità municipale, e dopo trascorse 24 ore dalla morte, e 48, se la medesima sia accaduta improvvisamente, computande dalla dichiarazione di decesso fatta all'autorità municipale, avuto, in ogni caso, riguardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gli incumbono.

Art. ~~91.~~ 92

È vietato d'inchiodare il feretro, di prender l'effigie plastica o maschera *del defunto, praticarne l'autopsia e l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e scorso il tempo indicato nell'articolo precedente.*

Art. ~~92.~~ 93

Potranno i comuni stabilire camere di deposito provvisorio, per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepoltura (1).

/++/+

/ne in

Non si opereranno le visite necroscopiche in quelle frazioni di comuni rurali che verranno esentate con Decreto dell'autorità politica del Circondario, il quale emanerà sulla proposta del rispettivo consiglio comunale

Art. ~~93. (62)~~ 94.

I cadaveri non potranno essere esposti nè trasportati che in casse o bare coperte.

Capo IV.

Disposizioni per la proprietà

Sezione I.

Dei furti campestri e del pascolo abusivo

Art. ~~79~~ 95

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice di mandamento dagli uffiziali od agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri o forestali e dai cantonieri. Potranno anche esserlo da chiunque siasi, a norma dei principii generali della procedura ~~criminale~~ penale.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. ~~80~~ 96.

Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizi o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il giudice procede sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a sè il denunziato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo denunziato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunziato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sarà applicabile il disposto dell'articolo ~~85~~ 100.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio.

Art. ~~81~~ 97

Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denunzia dal danneggiato, il giudice o l'uffiziale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al giudice di mandamento per l'opportuno processo.

Art. ~~82~~ 98.

Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata

e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. ~~84.~~ 99

Gli oggetti sequestrati od il loro valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla congregazione di carità locale.

Art. ~~85.~~ 100

Qualora la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato; il quale presentandosi prima della vendita, e giustificando la ~~di lui~~ proprietà ~~con atto autentico o con scrittura privata avente data certa anteriore all'ammonizione, ovvero con altra prova equipollente,~~ potrà rivendicare il suo bestiame, purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore, contro il quale fu operato il sequestro.

sua

Art. ~~86.~~ 101

Se gli accusati con ~~specifica~~ denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso, risultando al giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell'articolo 74, chiamerà dinanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente, avvertendoli come la legge li faccia risponsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. ~~87.~~ 102.

Quando l'individuo ammonito come sospetto o come risponsabile non avrà per due anni consecutivi subìto veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

Sezione II

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.

Art. 103.

Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gl'individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borseggiatori e ricettatori.

visorio, per luogo alla sepoltura (1).

comune

Art. ~~93.~~ 104

Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che sarà ~~fatto~~ senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere ~~subordinati~~ alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. ~~95.~~ 105

Se le denunzie si riferiscono a persone minori di anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone risponsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il giudice, provvedendo per il minorenne a norma dell'articolo 74, chiamerà dinanzi a sè queste persone risponsabili per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene sancite da questa legge.

Art. ~~96.~~ 106

In ogni caso di grave sospetto l'autorità di pubblica sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. ~~97.~~ 107

Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro ed oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, e le persone arrestate e rimesse entro 24 ore all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale.

Sezione III
Provvedimenti sul trasporto di mobili e sulla sicurezza delle abitazioni

Art. ~~109.~~ 108

Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potrà trasportare mobilie, biancherie ed argenterie, se non è persona ~~che possa dare buon conto di sè, o che non sia accompagnata da persona~~ conosciuta e risponsabile

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ~~secondo le circostanze, ordinerà l'immediato rilascio, ovvero la rimessione~~ all'autorità giudiziaria.

Art. ~~110.~~ 109

È proibito ~~ai rigattieri e ad ogni altro~~ di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. 110.

Le autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

Titolo III

Delle pene.

Art. 111.

Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva potrà essere punita anche col carcere.

Art. 112.

Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 29. 32. 33. 48. 55. 76. 77. 82. 89. 90. 91. 92. 108.

Art. 113.

Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese, né maggiore d'un anno le ~~contravvenzioni~~ trasgressioni agli articoli 27. 28. 49. 73. 74. 75.

1 Art. 114. ~~(116)~~

Nelle sentenze di condanna per le trasgressioni agli articoli 28 e 29, verrà sempre pronunziata la confisca delle armi e delle munizioni.

Art. 115. ~~(28, 106)~~

Quando l'esercente stabilimenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, bagni, case da giuoco ed altri simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'autorità giudiziaria colla stessa sentenza potra pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui ~~che~~ per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

2.

Titolo IV.

Disposizioni transitorie

Art. 116. (127)

Rimane sospesa l'applicazione nelle provincie napoletane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute ~~nel capo XII, titolo I.~~ nella sezione prima, capo quarto, titolo secondo

Art. 117. (128)

I *camorristi* sono annoverati tra le persone sospette, e quindi soggette alle prescrizioni del ~~capo XVI, titolo I.~~ della sezione seconda, capo quarto, titolo secondo

Il camorrista che, citato per essere ammonito, si rende contumace, e quegli che dopo l'ammonizione persiste nella camorra, incorrerà nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto.

Art. 118. (129)

Il Governo del Re, mediante reali decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli uffiziali e degli agenti di pubblica sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle, mantenendo però l'attuale ordinamento per la città di Napoli.

Art. ~~120. (131)~~ 119

Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge del 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento sulla pubblica sicurezza.

È pure abrogata la parte prima del regolamento di polizia 22 ottobre 1849 in vigore nelle provincie toscane. Continuerà però ad aver nelle medesime forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le parti nelle quali non è contrario a questa legge.

È mantenuta nelle provincie napoletane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e gli impenitenti.

Art. 120

Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 *del Codice penale italiano* ~~(1).~~

Art. ~~125.~~ 121

Sotto la denominazione di *sindaci* e *giudici di mandamento* s'intendono compresi, per gli effetti di questa legge, i *gonfalonieri* ed i *pretori*.

Tabella N° 1.

Stipendi degli uffiziali di pubblica sicurezza

Questori, 1ma classe (1/4)	L.	7000
" 2da " (1/4)		6000
" 3za " (1/2)		5000
Ispettori di questura ~~(1/3)~~ 1ma classe (1/3)		4000
" " 2da " (2/3)		3200
Delegati centrali presso gli uffizj di ~~questura~~ Prefettura		3000
Ispettori di sezione 1ma classe (1/4)		3000
" " " 2da " (1/4)		2800
" " " 3za " (1/2)		2500.
Delegati circondariali 1ma classe (1/3)		2400
" " 2da " (2/3)		2000.
Delegati mandamentali		1600.
Applicati 1ma classe		1200
" 2da "		1000.

Tabella N° 2

Retribuzione pei graduati e guardie di pubblica sicurezza

Comandante maggiore	L	3000
Comandanti di compagnia 1ma classe (1/4)		2500
" " " 2da " (1/4)		2000.
" " " 3za " (1/2)		1500
Maresciallo d'alloggio		1200.
Brigadiere		1000
Sott brigadiere		900
Appuntato		800
Guardia		720.

N.° 3.

Tabella delle pensioni

Indicazione dei Gradi	Montare della pensione accordata					
	Per quindici anni di servizio.		Per venticinque anni di servizio.		Per trenta anni di servizio.	
~~Ispettore Generale~~	~~750~~	~~"~~	~~1750~~	~~"~~	~~2600~~	
Comandante Maggiore	750	"	1500	"	2250	
Comandanti di Compagnie di 1.° classe	625	"	1250	"	1875	
Comandanti di Compagnie di 2.° classe	500	"	1000	"	1500	
Comandanti di Compagnie di 3.° classe	375	"	750	"	1125	
Maresciallo D'alloggio	300	"	600	"	900	
Brigadiere	250	"	500	"	750	
Sotto. Brigadiere	225	"	450	"	675	
Appuntato	200	"	400	"	600	
Guardia ed Allievo	180	"	360	"	540	

Alla vedova del defunto senza prole: il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

Alla vedova del defunto con prole: la metà.

Agli orfani durante la minorità (1): la metà, ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età, fino a che non siano tutti maggiorenni.

1.) Sono considerati come orfani quelli la cui madre passò a seconde nozze.

Allegato

B

Ricapitolazione generale numerica degli arresti

operati dai Reali Carabinieri durante l'anno 1863

Trimestri	Inquisiti di: Omicidio	Grassazioni	Furto	Risse con ferite	Risse ai Reali Carabinieri	Stupro	Incendio dolittuoso	Suicidio mancato	Diserzione	Delitti Diversi	Porto d'armi proibite	Contravvenzioni	Mendicanti, oziosi, vagabondi, sospetti, accattoni &c.	Suggetti Dalle carceri	Dai bagni	Confinati	Militari In licenza speciale	Disertori	Arrestati alla leva	Totale	Osservazioni
1° Trimestre	467	377	1732	1267	238	66	86	4	1001	4100	524	166	2502	40	12	298	97	45	1927	14446	
2° ...	496	401	1631	1861	288	86	65	1	795	4141	429	117	2176	68	16	292	62	81	1574	14348	
3° ...	592	366	1924	1735	250	90	78	5	670	6948	494	169	2747	46	22	814	66	14	1887	18324	
4° ...	432	308	1790	1819	305	67	68	1	810	6421	441	186	2646	119	15	601	68	24	1669	17554	
Totale	1987	1452	7077	6582	1081	297	285	9	2974	21640	1888	658	10171	269	65	1835	293	132	6957	64674	X
6	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	

1/

N° 167 A

Compresa Cavallini Mancini Morelli Donati
Filippo Cantelli Torrigiani Martinelli
Cantagrida Corsi

Signori!

Tornata del Luglio 1866.

Ufficio principale della pubblica sicurezza è quello nobilissimo di prevenire i reati. Ed invero se allorquando trattasi ~~di ricercare i rei~~ trattasi di raccogliere le prove ~~dei reati~~ degli, di scoprire gli autori ed i complici gli uffiziali e gli agenti della polizia preventrice o amministrativa concorrono colla stessa autorità giudiziaria ed anzi ricevono la qualità di uffiziali della polizia giudiziaria, tuttavolta invece che si tratta di sventare le macchinazioni de' tristi, d'impedire che i pravi loro disegni s'incarnino, in una parola di risparmiare alla società il danno e alla punitrice giustizia la vittima desse si trova quasi isolata nell'ardua e pericoloso cammino.

(1) Codice di procedura penale - Libro primo, Titolo terzo

Se questo adunque è lo scopo dell'amministrazione di pubblica sicurezza, la legge sulla pubblica sicurezza altro non dev'essere se non quel complesso di disposizioni e di precetti che ponga in grado della amministrazione di compiere il suo ufficio.

Ma onde il medesimo possa essere raggiunto si richiede il concorso di tre elementi; un personale idoneo, che ispiri fiducia e dato mediante la sua capacità, coraggio, moralità e legge; una serie di disposizioni legislative che senza ledere la | e regolamentari

libertà sancite dallo Statuto / lo fornisca / anzi garantendole
dei mezzi necessari alla prevenzione dei
reati, una sanzione penale che difenda la
violazione di quelle misure preventive che
quali legalmente furono ordinate.

La qui è naturale partizione
della legge di pubblica sicurezza in tre
titoli il primo dei quali concerne l'
ordinamento del personale, ~~che pubblica~~
~~sicurezza~~ il secondo le disposizioni di pubblica
sicurezza, il terzo la sanzione penale.
A questi tre ne va aggiunto un quarto,
quello che riflette le disposizioni transitorie,
quelle disposizioni che son necessarie per
regolare il passaggio dalle attuali alla nuova
legislazione.

La vostra commissione dubitò non
istante se non fosse necessario al fianco della
legge di pubblica sicurezza un vero Codice
delle trasgressioni nel quale con ordine
logico e scientifico fossero classificate
le diverse trasgressioni o contravvenzioni
e con egual metodo ne fosser descritte le
pene seguitando così l'esempio tracciato
dal regolamento di polizia pubblicato pel Granducato di
Toscana col Sovrano decreto del 22 Ottobre ~~1849~~ 1849, riformato con altro del
2 Giugno 1853.
La Giunta però non spese molto tempo
a convincersi che diverso era lo scopo
del Codice delle trasgressioni, da quello della
legge di pubblica sicurezza, per quanto
molteplici anzi continui ne siano i punti
di contatto, che perciò l'uno non poter nell'

altra immedesimarsi. Il Codice delle trasgressioni è un vero Codice penale, di più bassa lega direbbesi figuratamente, ossia di minor importanza di quello che si prefigge a fine la punizione dei maggiori misfatti. ~~Non~~ Ma il medesimo non ha per scopo diretto la prevenzione dei reati bensì la penalità dei medesimi, la pubblica vendetta, il risarcimento del danno sociale. Non le ne contesta l'utilità; il codice penale italiano consacra pur un libro alle contravvenzioni, ma classifica è il numero di quelle ~~vale con~~ nel medesimo descritte, le altre vagan disperse in un pelago di leggi. Ora si ha quindi che non vede come il riunirle, il classificarle, l'armonizzarle, il proporzionarne, graduarne e scientificamente stabilirne la penalità, le separare la parte, ~~parca~~ i principj generali, comuni a queste minori reati dalla parte speciale ad ognuno di essi tia open eminentemente profitua alla società. Ma questo non è per alla giustizia lo scopo della legge di pubblica sicurezza il di cui fine diretto non è la vendetta dell'offesa sociale, la punizione dei rei, bensì la prevenzione dei reati, l'ostacolo a che gli stessi si compiano. Onde raggiungere tal fine egli è bensì necessario il dettar alcune norme o cautele, le trasgressione o contravvenzione alle quali dia far luogo all'applicazione di una pena, ma la trasgressione e la penalità non costituiscono l'oggetto, il fine

principale di codesta legge sibbene
un mezzo.

Chiarito così il concetto / che animò / fondamentale
i vostri commissari, il punto di base dalla
quale i medesimi partirono ~~nella disamina~~ nelle
esame dello schema grafferemo a rendervi
conto delle altre osservazioni e degli emendamenti
che al medesimo si rannodano.

Parve alla vostra commissione che
la legge del 13. novembre 1859 fosse
emendabile tanto per le intrinsiche sue
disposizioni quanto per la forma esterna.
Vi già una prudente vostra commissione
vi avea dimostrate le molteplici mende
che si riscontravano in quello non troppo
perfetto lavoro; ne quella sua relazione
fu opera perduta. Il Ministro per l'
interno ritirava bensì dalla Camera elettiva
quel disegno di legge, ma presentandolo
alla vitalizia in non poca parte le emendava
a seconda dei suggerimenti della vostra
Giunta. E di codesti suggerimenti tenea
pur conto quell'alto consesso, il quale
di quello schema formava ~~subbio~~ oggetto
de suoi studi e delle sue deliberazioni.

Senonché altro ordinamento quanto
alla forma ed alcune modificazioni
alla sostanza credeva necessarie la Giunta
eletta di bel nuovo dai vostri uffizj,
e che ora vi rende conto dei propri
lavori. Quanto alla forma stessa ravvisava
necessario il modellare il suo controprogetto

Per quella tripartizione naturale partitivo
della gente vi tenemmo già parola,
e di ordinare le suddivisioni dei
titoli e dei capitoli in un sistema
logico e ragionato. Le leggi han mestieri
non ~~pe~~ solo di _leggerezza_ ma pur
anco d'_estetica_; il retto lor ordinamento
contribuisce alla lor chiarezza ed
interpretazione e meglio vela il concetto
legislativo. Quanto alla lettera ci
tentammo di sciogliere l'arduo quesito
di non ledere anzi di proteggere
le libertà guarentite dallo Statuto,
e pur di fornire i mezzi al potere
civile di tutelare la società dalle
insidiazioni dei perversi; di un proposito che
l'adozione di quelle prescrizioni e
restrizioni che dall'utile comune fossero
reclamate e dalla giustizia consentite

Titolo primo
Organamento del personale della pubblica sicurezza

La pubblica sicurezza non è solamente
affidata all'amministrazione che ne
porta il nome ma eziandio è in
modo principale al _corpo dei carabinieri
reali_.

Furon desi ristituiti dal Re
Carlo Felice colle Regie ~~Patente~~ Patente del 13 8bre 1822.
1822 I movimenti del 1821 che tanta

simpatia ed ajuto rinvennero nelle
file dell'esercito, avean consigliato
quel re a istituire una speciale
milizia, ben cementata da una ferrea
disciplina, ispirata da una devozione
a tutta prova, istruita, capace, sparsa
su tutti i punti del regno, alla quale
fosser commessi gli uffizi di polizia
da esercitarsi con una sorveglianza
non mai interrotta e che diventasse
il principale baluardo del regime assoluto.

Mutato l'indirizzo politico
nel 1848 i carabinieri reali tennero
un atteggiamento il nuovo regime
costituzionale di quanto si erano affaticati
in avanti per la causa dell'~~despotismo~~ assolutismo.

Costituito il regno d'Italia
fu mestieri ampliar questo corpo
e dargli una nuova organizzazione
La composizione e forza del medesimo
venne stabilita dai regi Decreti
del 24 Gennajo 1861 e del 18 Giugno
1862. Sopraintende allo stesso il Comitato
dell'arma. Esso è divisa in 14 legioni;
il di lei ordinamento più che mai regionale
La prima legione comprende il Piemonte;
la seconda è la Liguria, il Monferrato
il Pavese, la terza la Sardegna, la
quarta si estende alla Lombardia
la quinta all'Emilia, la sesta alla
Toscana; è stabilita la settima nella
Campania, l'ottava nell'Abruzzo,

la nona nella Puglia, la decima
nei Principati e nella Basilicata
l'undecima nella Calabria; la Duodecima
abbraccia la Sicilia la tredicesima
le Marche e l'Umbria; la quattordicesima
è quella degli allievi e risiede in
Torino

Le tredici legioni territoriali vanno
ripartite in trentotto divisioni, cento
compagnie cento settanta luogotenenze
oltre le cento comandate direttamente
dal comandante delle compagnie e
duemila cento novantanove stazioni.

La legione degli allievi è formata
di otto squadroni di quattro plotoni
per ciascheduno.

Il personale dell'arma è diviso
nel modo seguente:

~~Comandato~~

Ufficiali	533.
Bassa forza a piedi	4146
a cavallo	5217
totale	9896

Deducendo la forza della
legione Allievi e del b.
mitato di 1,513
si ha pel servizio della
sicurezza pubblica la forza
di 18,383.

Malgrado tale aumento il numero
dei carabinieri è ancora inferiore al
bisogno nelle provincie meridionali

utile quale per la mancanza di strade
e di ponti non più difficili le comunicazioni
Mosso da queste considerazioni il Ministro
della Guerra nella tornata del 28
aprile 1864 vi presentava un disegno
di Legge per maggior spesa nel bilancio
della guerra onde aumentar della forza
di 1340 individui l'arma dei carabinieri
reali; quale aumento sarebbe così ripartito:
ufficiali 28 — bassa forza a piedi 1197
— bassa forza a cavallo 175. Questo
progetto ripportava i vostri suffragi
nella tornata del 14 luglio 1864.

Concorre coll'arma dei carabinieri
nel disimpegno di quest'ardua bisogna
l'amministrazione di pubblica sicurezza.
Questa non è uniformemente organizzata
ma va distinta in tre gruppi; il toscano,
il napoletano, quello vigente nelle altre
provincie.

La provincia napoletana hanno
il seguente personale; un questore a
l. 8000, tre ispettori di questura a
l. 4000; quattordici ispettori di sezione
di 1ma classe a l. 3264; quattordici
di seconda a l. 2856; diciannove delegati
centrali a l. 3060; cinquantasette delegati
di circondario di prima classe a
l. 2550; quarantadue di seconda a l. 2040;
cento settantasette delegati mandamentali
di ~~prima classe~~ a l. 1530 — ~~455. di~~ ~~quattrocento cinquanta cinque di~~
~~seconda a l. 1200~~ — e quarantadue

applicati di 1ma classe a l. 1224
— settantotto di seconda a l. 1020.

Ardenni

L'organizzazione del personale
e la garanzia di gradi corrisponde
perfettamente a quelle delle altre provincie
esclusa la Toscana, la differenza esiste
quanto al modo di è maggiore nelle
provincie napoletane, nelle altre, esclusa
sempre la toscana vi sono otto ispettori
a l. 5000 — otto ispettori di questura
a l. 3200 — venti di regione di prima
classe a l. 2800 — vent'otto di seconda
classe a l. 2400 — quarantacinque delegati
centrali a l. 3000 — settantotto delegati
di circondario di prima classe a l.
2550 — novantasette di seconda a l.
2000 — trecento quarantaquattro delegati
mandamentali di prima classe a l.
1500 — quattrocento cinquantacinque di seconda a l. 1200
— cento cinquanta applicati di prima
classe a l. 1200 — duecento quarantadue
di seconda a l. 1000.

Nella provincia toscana si contano
sette delegati di Governo di prima
classe a l. 2940 per ciascheduno —
diciassette di seconda a l. 2352
— quarantuno di terza a l. 1764
— sette coadjutori di prima classe a
l. 1552.32 — diciassette di seconda
a l. 1411.20 — quattro coadjutori aggiunti
a l. 1058.40 — otto alcuni provvisori
ad ispettori. Vi sono inoltre due Capi-Commessi

e nella separazione di due classi di delegati mandamentali la quale non è indicata punto nelle in dette provincie.

In tutte queste provincie, vi ha inoltre uno stuolo d'usceri, commessi, banditori, portieri custodi ed inservienti.

di pubblica vigilanza di prima classe a l. 2960 — tre di seconda a l. 2419.20 — due di terza a l. 2126.80 — sei di quarta a l. 1814.40 — sette commessi di prima classe a l. 1713.60 — diciotto di seconda a l. 1512 — trentotto di terza a l. 1310.40. Rinnovandi inoltre gli ajuti commessi di pubblica vigilanza divisi in sei classi, non che uscieri e gli ajuti uscieri.

La forza del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ripartito nelle singole provincie è formato nel modo seguente: un comandante superiore, quindici comandanti di compagnia, sessanta sei marescialli d'alloggio, cento novanta nove brigadieri, quattrocento diciotto sotto brigadieri cinquecento cinquanta sette appuntati, quattro mila quattrocento sessanta quattro guardie, locchè fa un totale di forza di cinque mila settecento venti individui. Mille tre di questi sono addetti alla sola provincia — e potrebbesi dire meglio città di Napoli ove detta forza è organizzata in quattro compagnie sotto la direzione di quattro comandanti le stesse e di un comandante superiore.

I loro stipendi sono i seguenti: comandante superiore l. 2000 — comandanti di compagnia l. 1500 — marescialli d'alloggio l. 1200 — brigadieri l. 1000 — sotto brigadieri l. 900 — appuntati 800

guardie N. 720.

Ne due tocchi come un Decreto ministeriale del 9 Giugno 1863 veniva instituito in Torino e in via di esperimento un deposito di allievi ed istruzione per il corpo delle guardie della pubblica sicurezza. Questo deposito constava di cinquanta allievi da prelevarsi dalla forza assegnata alle diverse compagnie e squadriglie del Regno, oltre diversi graduati; ma con altro Decreto ministeriale del 14 Maggio 1864 il numero degli allievi venne aumentato d'altri trenta individui. Comprendendovi i graduati la di lui forza ascende in oggi a novanta otto persone.

Oltre di questi due corpi, quelli cioè dei Carabinieri reali e della Guardia di pubblica sicurezza, che costituiscono il nerbo della pubblica vigilanza, hanno altri corpi ausiliari, i quali esercitano la polizia in una sfera ristretta, limitata alla repressione dei furti campestri e che solamente sono instituiti nelle due isole maggiori, i bonacelli in Sardegna, i militi a cavallo in Sicilia.

L'istituzione dei bonacelli rimonta al secolo 13°, all'epoca dell'emancipazione della Sardegna dalla soggezione della Repubblica di Genova. Essi eran guardie cittadine, loro compito quello di tener indennizzati i proprietari dei furti e danni campestri

gratis; loro fruiva il riparto della retribuzione
o prezzo d'assicurazione pagata dai proprietari;
naturale quindi in loro l'interesse che
minimo fosse il numero de reati; necessaria
l'efficace e continuata sorveglianza.

Questa milizia fu estesa a tutti i
comuni della Sardegna; ne regolavano
i capitolati ~~fatti~~ convenuti tra le compagnie
ed i municipj.

Diverse furono le modificazioni
che subì cotesta istituzione, finchè venne
riorganata colla legge del 22 Maggio 1853.

In forza della stessa le compagnie
barracellari cessano di esser obbligatorie,
è fatta facoltà a ciascun comune di
deliberarne la conservazione o il ristabilimento.
La formazione delle compagnie si fa per
arruolamenti volontari, ~~oppure del consiglio~~
~~municipale~~ tra gl'iscritti nel ruolo della
milizia nazionale, approvati dal consiglio
municipale; la nomina dei graduati si fa
dalla compagnia ~~fa~~ nelle forme prescritte
per la milizia nazionale; le compagnie
assicurano i beni dei furti e danni mediante
un compenso a carico dei proprietari; le
contestazioni per ricorsi di danni e contravenzioni
non eccedenti le lire cento non risolte
dal Sindaco, trattandosi di somma maggiore
ne conoscono i giudici e tribunali ordinari;
dall'arbitramento del Sindaco è ~~aperto~~
il ricorso al Giudice di Mandamento.

Non meno antica, e non dissame

nella scopo a l'istituzione dei stabilit
a cavallo nella ~~Sic~~ Sicilia risorgent col
Decreto dittatoriale dell' 8 Giugno 1860 allo
scopo di tutelare la sicurezza generale ed
i beni rurali, coll' obbligo della responsabilità
per i danni ed i furti.

1/Labruzzo

Derivan desi dalle antiche compagnie
d' armi. L'istituzione rimonta ai primi
tempi del medio evo, mostra ferma a tutti
gli sconvolgimenti politici, per il voto emesso
nei Parlamenti siciliani degli anni 1810.
e 1812. venne ordinata a sistema certo
con Decreto 16 Dicembre 1813 del vicario
generale nell' isola Principe di Carini. Ma
l'istituzione venne fallata del governo di
Ferdinando II che volle immedesimarla nella
Gendarmeria, finchè venne soppressa col R.°
Decreto 14. Agosto 1814. Funesti ne furon
gli effetti; l'ordine pubblico quanto mai
turbato; le campagne brulicanti di ladri.
~~Insorti~~ Rovesciato quindi il 12. gennajo
1848 il Trono borbonico dalla riscossa
popolare furon richiamate in vigore
le antiche compagnie d' armi. Ristaurato
il regime borbonico coll' ordinanza del
16 Giugno 1849 non solo le stesse furon
mantenute, ma ampliate negli attributi
politici e quindi convertita in strumento
di tirannide. Il Dittatore quindi nel
riordinarle dovette mutarne il nome
e l'assisa. E coteste milizie ebbe poi
stabile ordinamento mercè il regolamento

approvato col regio Decreto 30 settembre 1863. Son distribuiti in tante sezioni quante sono i circondari; in quello però di Palermo sono due sezioni, fanno parte della forza pubblica; il complessivo lor numero tra graduati, e militi ascende a 775; rimborsano il montare dei fusti e dei danni mediante una ritenzione sul loro stipendio.

Oltre questi ~~agenti~~ depositari della forza pubblica, dei quali il principale attributo si è la polizia generale o un particolare ramo della medesima, sonvene altri i quali per ciò dire accessoriamente ricevono la qualità di agenti di pubblica sicurezza cioè le guardie forestali, municipali e campestri. Inoltre il ministro dell'interno d'accordo con quelli delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per speciali servizi attribuire detta qualità alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche, di strade ferrate e ~~di~~ cantonieri. //

(1) Art. 6. del progetto e contro progetto

E tutto ciò pei tempi normali, che allorquando desi e fon grossi e la pubblica tranquillità viene a ~~ess~~ essere anormalmente turbata, come nelle provincie napoletane per la febbre del brigentaggio, la forza di pubblica sicurezza si fa più poderosa pel concorso della guardia ~~na~~zionale e della truppa di linea distaccata in servizio di pubblica sicurezza, e per la formazione delle squadriglie di volontari.

Se rilevante è il numero degli agenti di pubblica sicurezza, non meno ingenti sono le spese che si ~~erogano per~~ versano in questo servizio speciale.

L'arma dei carabinieri reali figura nel bilancio ~~x~~ della guerra / per spese ~~x~~ ordinarie / dell'anno in corso e assegnamenti in L. 20,039,955.

A seguito dell'aumento dell'arma ora testè consentito con legge speciale è necessario iscrivere una maggiore spesa di 1,170,503

Nel bilancio ordinario del corrente esercizio pel ministero dell'interno sono allocati i seguenti stanziamenti:

Servizio segreto	1,141,450.51	
Gratificazioni e compensi ai carabinieri reali	100,000.	
Personale degli ufficiali di pubblica sicurezza	3,743,360.56	
Spese d'ufficio	200,000.	
Personale delle guardie di pubblica sicurezza	5,992,670.11	Alla questa
Local e mobilio per le stesse	320,000.	somma vanno com-
Milizia urbana nell'isola di Caprera	3,942	prese le paghe ai
Casermaggio dei carabinieri reali	1,313,600	militi a cavallo in
Onde in un totale di L.	34,065,481.07	Sicilia, ascendenti

Ma ciò è tutto; occorre aggiungere a questa somma imponente ~~l'~~ il debito ~~accumulato~~ in complesso a L. 1,383,750.

~~accumulato dal Governo italiano~~ ~~per la costruzione~~ ~~e per le spese~~ ~~di costruzione~~ ~~che pagano i comuni di Sardegna ai~~ ~~Barracelli, e~~ ~~spesa inventata da~~ ~~dal 1865.~~

talune comuni per fornitura di locali
e di mobilio, è partita stanziata nelle
nei bilanci straordinari tra le quali concorsi
eccennate come per indennità alla Guardia
nazionale e sovvenzioni alla truppa di linea
distaccata per servizio di pubblica sicurezza
furono allocati ben sette milioni in
quello del 1863 e ve ne sono quattro in
quello del 1864 [1]

Mercè di tali forze e di coteste
credite agenti al Governo egli è ben in
diritto di pretendere che la pubblica
e privata incolumità sia ben protetta
e difesa. Se si può contendere che le
amministrazioni e la forza pubblica
cui è commesso il delicato incarico in
molte provincie si compiano con zelo e
coraggio. Uno stato degli arresti operati
dai carabinieri reali nell'anno 1863,
distinto per titoli di inquisizione e reato,
[2] che va annesso alla relazione [2] dimostra
col fatto i servigi da essi resi alla Società.
Ma egli è pure d'uopo riconoscere che
non si è ancora raggiunta quella meta,
che non è folle presunzione il prefiggersi.

Esaminiamone gli ostacoli; vediamo
se possano rimuoversi.

La polizia generale è affidata a
due corpi, tra loro ben separati e distinti,
per quanto debbano immedesimarsi e confondersi
nello scopo cui tendono.

L'uno, quello dei Carabinieri reali,

[1] Egli è da questo capitolo che pel 1864 si
deve attingere il milione
e mezzo per l'esecuzione
della legge repressiva del
brigantaggio. Il milione
che fu votato per detto
scopo nell'anno antece-
dente ebbe uno speciale
stanziamento ad ispese
de 7 milioni.

[2] V. Allegato A

essenzialmente militare, che fa parte integrante
dell'armata attiva di cui è il primo corpo
/1/ prende sempre la diritta della truppa /1/ R. D. 12 8bre 1822
e marcia alla testa delle colonne /2/ art. 2.
di cui non si veste l'azita se non dopo /2/ art. 5.
aver servito almeno 6 anni in un corpo
dell'esercito o fatto un corso grado allievo
carabiniere /3/ ed in cui il coraggio è la divisa /3/ art. 14. 18. 20.
che deve azitar chiunque ne richiegga
il concorso in caso di pericolo /4/; austero /4/ art. 26
ne costumi, rigido nella disciplina e nella
tenuta militare, obbediente a suoi capi;
ha qualche cosa del claustrale; l'Editto
del 1822 è la sua regola; il comitato
dell'arma lo governa in tutte le sue parti;
corpo quasi indipendente o quanto meno autonomo
la inviglia alla pubblica sicurezza perchè questa
è la sua istituzione /5/ perchè la legge /5/ art. 1.
determina quali siano le sue funzioni
abituali ed ordinarie e quale il servizio
straordinario (art 6) quel gli accidenti dei /6/ art. 45. 46.
quali debbon far rapporto /7/; le autorità /7/ art. 33.
giudiziarie, economiche e politiche non
possono esercitar azione sovra di loro che
per iscritto ed in forma di richiesta;
/8/ questa non può essere redatta in termini /8/ art. 34.
imperativi ~~(9)~~ ove la legge è vietato il dar
corso alla stessa /9/; non possono le autorità /9/ art. 35.
immischiarsi nell'esecuzione delle richieste
/10/ ne impiegar i carabinieri a trasferire /10/ art. 36.
i detenuti dalle carceri ai loro uffizj /11/ /11/ art. 37.
ne a portar i loro dispacci /12/ /12/ art. 38.

L'altra, civile, composta tutti di agenti che vestono alla foggia militare, ma che non sono governati dalle leggi militari; nominati dal Prefetto, ovunque raggruppati, che contano per ufficiali e per capi uomini di toga e di penna, alla cui immediazione essi si stanno e ne eseguiscono gli ordini.

Questa doppia polizia, militare e civile costituisce un vizio organico, un dualismo non nuovo di cui, il quale più che dalla persona dipende dalla natura stessa delle cose. Egli è ben vero che secondo l'Editto del 12 ottobre 1822 il corpo dei carabinieri reali dipende dal Ministero degl'Interni per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico e la ~~sicurezza~~ polizia civile e giudiziaria /1/; che gli ordini che concernono la polizia, la sicurezza dello Stato, la tranquillità interna, il mantenimento dell'ordine pubblico, e il regolamento delle stazioni nel caso di servizio straordinario debbono emanare dal ministero degl'Interni /2/; che in ogni occasione i Carabinieri reali devono prestar senza ritardo man forte alle autorità legittime quando ne sieno richiesti, senza aver il diritto di esaminar la giustizia e la regolarità dell'operazione richiesta /3/

/1/ art. 30.

/2/ art. 32

/3/ art. 41

A onta di ciò egli è impossibile il negare come tante volte un pratico disaccordo, un conflitto di giurisdizione tra

quest'arma e i depositari del potere
civile. Ancora risuona quest'aula dell'
eco della discussione che ebbe luogo in proposito
/1/ In quell'occasione il Ministro per l'
interno riconosceva come la legge organica
dei carabinieri non andasse in perfetta
armonia colla legge di pubblica sicurezza
del 1859. ammettendo gli avvertiti inconvenienti
specialmente per la Toscana, e si augurava
di poter ~~fare discutere dalla attuale~~ ~~progetto~~ stabilire nella discussione dell'
attuale progetto i principj fondamentali,
riservandosi in seguito, di concerto col Ministro
per la Guerra, di attuare l'armonia tra
le due istituzioni del corpo dei Carabinieri
reali e dell'amministrazione della pubblica
sicurezza.

/1/ Seduta del 3. Giugno 1864

Per verità la disarmonia tra la legge
di pubblica sicurezza e l'editto organico
dei carabinieri è troppo manifesto. Chi
lo crederebbe che nella legge di pubblica
sicurezza che è pur legge organica d'ordine
fondamentale per cotanto importante servizio
non si parla che per incidente dei carabinieri
reali (?)? che nell'articolo primo, che dee
contenere il germe, il principio della legge,
ove nel quale si indicano i pubblici funzionari
ai quali è affidata l'amministrazione
di pubblica sicurezza si tace di quel corpo?
eppure il medesimo come vedemmo istituisce
il nerbo principale della pubblica vigilanza

/1/ V. p. o. g. l. art. 25. 83. p. 133. della legge 13. 9mbre 1859?

Egli è altresì vero che non si

è questa l'occasione di modificare l'organismo
di quell'istituzione, che ~~non~~ specialmente
~~non~~ queste modificazioni devono essere
il portato di severi studi fatti di concerto
col ministero per la guerra, che nell'innovare
conviene andar molto a rilento onde non
recar lo sconcerto in un corpo che è benemerito
della difesa sociale. Diversi tra i vostri commissari
che pure lo furono nell'inchiesta sul brigantaggio,
non poterono obbliare come allorchè viaggiavano
quelle provincie, e procedevano a frequenti
interrogatori, ne quali gl'interrogati ben spesse
fiate dubitanti di tutto e di tutti, sperar
però poterono nell'animo nell'encomiare lo
zelo e il coraggio de Carabinieri resi
se quell'istituzione non va scevra da difetti,
de' quali provengono più che da altro dell'
essersi conservate quel vecchio tronco qual'
era sotto il regime dell'assolutismo e
del non averlo innestato e dovere nella
giovine pianta della libertà
L'opera del legislatore dee quindi
limitarsi a deporre in questa legge il
germe dell'armonia, dell'~~a~~ concordanza
tra tutte le autorità e le forze che hanno
la nobile missione della pubblica sicurezza,
altre leggi e regolamenti lo fecondereranno.
Ed è perciò che la Giunta accolse di
buon animo alcuni miglioramenti che
furono inseriti nell'art 6. del testo emendato
dal progetto e che precisamente tendono
a dette scopo cioè la qualificazione data

ai carabinieri reali di agenti della pubblica
sicurezza, e l'obbligo a detti agenti di
rimettere agli ufficiali dei pubblica sicurezza
i rapporti intorno a ciò che concerne
la pubblica sicurezza. La Giunta però
ha creduto necessario di spingere ancora un
passo innanzi; di sancire il principio che
il Ministro per l'interno è il responsabile
della pubblica sicurezza, ch'egli ne esercita
la tutela per mezzo dei Prefetti suoi rappresentanti;
che dai prefetti devono emanare gli ordini
opportuni tanto all'amministrazione di sicurezza
pubblica propriamente detta quanto all'
arma dei carabinieri reali; la quale continuerà
a dipendere dal Ministro per la Guerra
per tutto ciò che riflette l'organizzazione,
il personale e la disciplina. È una polizia
autonoma, per eccezione la quale nell'esercizio
della sua missione prenderà norma più
che da altro dalle leggi della propria
istituzione, potrà esser un non lieve beneficio
sotto il regime assoluto, giacchè per tal
guisa rimarrà frenato l'arbitrio de governanti;
è un'anacronismo in oggi che vuoli responsabile
il Governo dell'opera de suoi agenti e dei
risultati finali, al quale quindi si spetta
libertà d'azione, e che non dee subir
altri controlli che quelli del Parlamento,
della pubblica opinione e del potere
giudiziario; in somma un Governo che per
mezzo de suoi rappresentanti spedisce ordini
ai generali e agli ammiragli non può esser

L. Borgia

costretto a richiedere in iscritto ed in Termini
non imperativi una stazione di Carabinieri.

Ma questa doppia categoria di agenti
è desso necessaria? d'una di essa non è
una superfetazione, una spesa inutile
di danaro, la causa del disastro e degli
urti si lamentati?

Anche su di questa grave questione
portò la Giunta il suo esame. Essa si
convinse che se all'arma dei Carabinieri
reali, ben organizzata, disciplinata, fornita
di forza fisica e morale ben poter affidarsi
la polizia generale dello Stato tanto sulle
grandi vie e campagne, che quanto negli
umili borghi e città cospicue, in quest'
ultime però, cioè nei centri importanti
di popolazioni l'opera loro dovea essere sussidiata
e completata da una polizia tutta locale.
Per. poco che noi portiamo l'attenzione
sulle Città noi scorgeremo che il numero
dei reati e le occasioni di delinquere crescono
in ragione non già aritmetica ma geometrica
della densità della popolazione. Ivivi la gran parte della
stessa vive tante volte ammontichiata,
pigiata in ~~strette viuzze~~ tortuose viuzze
e strette abitazioni; grande quivi l'accorrere
di gente dal contado e dai centri minori;
numerosa la popolazione mobile per l'approdare
continuo di navi e treni trascinati dal vapore; e
qui concentrate ingenti ricchezze negli scrigni
dei Signori, nella cassa dello Stato e degli stabilimenti,
nei banchi, nei fondachi, negli opifici; qui

in volta liberati dal carcere, lenoni, barattieri,
circumatori, mammone di ladri, avidi di
dar di piglio negli altrui averi altrui e simile
lordura; e poi bische, lupanari e covi / in cento guise camuffate
di malfattori. Egli è quindi necessario lo
avere in ciascun maggiori centri una polizia
tutta locale, che conosca per filo e per segno
la località e gl'individui, che invigili attenta,
che pronta argomenti da certi sintomi, e
tosto il danno sociale preveda e tenga
pronto tempo in mezzo ne provveda il rimedio.
Ed è a questo delicato servizio che tante
volte si presenta come meno donea la milizia
dei carabinieri reali, spesso trasmutata dall'
arma all'altra stazione, e la quale risentendo
della sua origine militare e natura militare
quanto è prode nell'affrontar i malfattori,
calma e pronta ai soccorsi nell'imminenza
di un disastro non si presta a certi infingimenti,
a lunghe, sicuramente proficue osservazioni ed
alcune basse ispezioni, a minuti servizi.

Fu quindi saggio consiglio quello
che spinse il legislatore a lasciar al
Prefetto la nomina delle guardie di pubblica
sicurezza / onde denotar chiaramente / Legge di pubblica
che dover prevaler nella nomina l' sicurezza 13 novembre
elemento [illegible] e le cognizioni locali. 1859 art. 5.

Come abbiamo accennato è pensiero
della vostra commissione che l'amministrazione
di pubblica sicurezza propriamente
detta conservi la sua azione nelle città
e luoghi popolosi. Essa quindi ha accettato

con favore la proposta ministeriale d'innovare alla legge attuale la quale vuole che in ogni mandamento o riunione di più mandamenti sia stabilito un delegato di pubblica sicurezza (1) e sancisce invece che taluni di questi delegati saranno incentrati presso gli uffizi di prefettura, sottoprefettura e questura, salvo a ripartirli anche temporaneamente ai vari punti della circoscrizione (2) Ben i più dice che l'istituzione dei delegati mandamentali, molto dispendiosa per la finanza non ha dato un frutto corrispondente. Che spesso mai taluno delegato, balestrato in lontani paesi, tenga guardia, ~~carcere~~ e fare d'ufficio, con voto meschino, umili tapini provvisti di relazioni e di ascendente morale? Il Sindaco e la stazione dei carabinieri ponno rendere servizi ben maggiori, una non spregievole economia potrà farsi in proposito. Eccezionalmente potranno spedirsi delegati con un qualche manipolo di guardie in quei punti ove la loro presenza sia richiesta da particolari circostanze. //

Che se nel concetto della vostra commissione il servizio di codesta amministrazione dovrebbe essere ristretto ai centri popolati, desso però è sì delicato ed importante da richiedere una scelta personale tanto per gli ufficiali che per gli agenti. E se non si possono disconoscere lo zelo ed il coraggio di taluni di essi molti tra voi, non si può d'altra parte contendere

(1) Legge 13 9mbre 1859 art. 3.

(2) Art. 1 del progetto.

// In vista anche di cotesta riduzione la Giunta accetta la proposta ministeriale (3) di conferire ai Sindaci la attribuzione qualità di ufficiale di pubblica sicurezza in quei comuni nei quali alcuno non ne richieda. La doppia qualità che riveste nel Sindaco di eletto dal popolo e di ufficiale del governo per cui entrambi gode la confidenza è sufficiente garanzia della sua idoneità e capacità ai proposito. La sua dipendenza però è volta limitata al prefetto o sotto prefetto non sembrando troppo di vedere che cotesto popolare magistrato che gratuitamente esercita le sue funzioni debba dipendere da un infimo ufficiale della polizia preventiva

(3) Art. 6 del progetto.

che di molte perfezioni è possono volere
in proposito.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza Giani
vanno divisi in due carriere, l'alta
e la bassa. La prima è composta del
questore e degl'ispettori di regione alla
volta chiamati assessori. Prima il questore
dover esser scelto nell'ordine giudiziario,
gli assessori due i laureati in legge che
avessero fatta la pratica legale /1/ in oggi /1/ Legge 20 giugno 1848
il questore e gl'ispettori ~~delle~~ ~~assessori~~ art. 5
di regione debbono essere preferibilmente
laureati in legge /2/ A costoro è facilmente /2/ Legge 13 9mbre 1859
aperto l'adito alla carriera amministrativa art. 2
ufficio delle prefetture. La seconda, quella
cioè di delegati, non ha grandi spazi
a percorrere, rimane concentrata in la
regione; da d'applicato non si va quasi
oltre il delegato centrale.

Cotesta separazione degli ufficiali
di pubblica sicurezza produce non
lievi inconvenienti. Egli è necessario di
tutta percorrere cotesta carriera grado
per grado onde acquistare quell'esperienza,
quel tatto che ~~sola~~ quanto le
cognizioni teoretiche può rendere proficui
cotesti amministratori, non deve quindi
facilitarsi il passaggio da questa carriera
in un'altra, considerando cotesta quasi
un ponte sul quale si fa passaggio
ad impieghi maggiori. Certamente onde
attivare in cotesta carriera elett

impegni, nomini di cuore, bisogna presentar
loro un bell avvenire, una carriera non
limitata a pochi gradi, un discreto lucro
e quel che più monta la considerazione
sociale. La Giunta ha colto quest occasione
che le si parava di rivedere le tabelle
degli stipendi, onde unificarli, giacché come / non solo
si è dimostrato, non in tutte le parti
del regno italiano gli stessi uffici sono
egualmente corrisposti ma altresì per migliorare
la sorte di coteti funzionari. Anzi essa
ha tanto spinto la scala degli stipendi
da indicare che dalla prima classe dei
questori all ultima dei prefetti non vi ha
che un passo e che l'una carriera può
all'altra riannodarsi. Due funzionari che
hanno per missione la difesa dell onore,
della vita, delle sostanze dei cittadini; la
salvaguardia della volontà popolare manifestata
per mezzo del plebiscito e delle deliberazioni
parlamentari, per regola delle loro azioni
la legge, ben con meritevoli, ove vieni distinti
per zelo ed intelligenza di venir sollevati
ai primari e politici uffizj. Ma questo non
dee essere il guiderdone di alcuni pochi
favoriti che appena libarono quell arida
carriera. Dee essere la meta, lo stimolo di
tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza;
come al soldato dee balenar la speranza di
cingere un giorno la spada di generale,
e al giudice di mandamento di vestir la
rossa toga dei supremi collegi. Ove quindi

abbiamo ~~tolto~~ cancellato nell'articolo secondo
del progetto le parole "i questori d'ispettori
di sezione devono preferibilmente essere
nominati in legge" le quali tendevano a
introdurre nell'amministrazione una distinzione
che noi crediamo dannosa. Egli è desiderabile
che non solo i questori e gl'ispettori
ma tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza
siano informati ai severi studi del giusto
e dell'equo; ma questa sarà una norma
che dovrà guidare il governo nella scelta
e nella promozione di cotesti depositari del
potere. Coteste norme però non trovano
acconcia sede nelle leggi, ufficio delle quali
si è l'imperare e non il consigliare.

Quanto alle guardie sembrò alla
vostra commissione che di molti perfezionamenti
si potessero portare a quest'istituzione.
Lodevole le sembrò il concetto d'un deposito
d'istruzione per le medesime felicemente
attuato, come quello che oltre di rafforzar
i vincoli della disciplina / stava in insieme / istruiva convenientemente
alle disgregate compagnie e drappelli
di cotesto corpo della polizia metropolitana
di Londra i candidati non sono ammessi
al grado di constabile se non dopo essere
stati istruiti nella classe preparatoria,
lo stesso dicasi pei nostri carabinieri
per l'istruzione dei quali fu istituita
la legione degli allievi.

Onde avere però buone guardie
di pubblica sicurezza è mestieri lo

allargare la cerchia del reclutamento, mentre
l'arma dei carabinieri accoglie nelle sue
file il fiore dell'esercito, il corpo delle
guardie di pubblica sicurezza non può
reclutarsi che tra coloro i quali più non
son tenuti a prestare il militare servizio.
Da qui la ragion dell'inferiorità di queste
in faccia a quelle. La giunta quindi
vi propone di stabilire che le guardie
potranno quindi in reclutarsi tra i soldati
di prima categoria ai quali venne rilasciato
il congedo illimitato e i soldati di
iscritti di seconda categoria. Costoro, quelli
specialmente che già militarono sotto
le bandiere offrono un ottimo contingente;
educati alla scuola dell'onore, induriti
alle fatiche, rattemprati alla ~~fatiche~~ disciplina,
vissuti in mezzo a commilitoni parlanti tutti
i dialetti d'Italia, conoscitori de diversi
usi ed abitudini per la vita menata nei
campi o nelle guarnigioni, non ignari de
primi elementi dell'istruzione, possono agevolmente
convertirsi in coraggiosi ed intelligenti difensori
dell'incolumità pubblica.

Forse si obbietterà che di tal
guisa vien scemata la riserva dell'esercito.
Ma buon Dio! che son mai alcune centinaja
d'uomini sottratte ad un esercito che conta
i combattenti a centinaja di migliaja?
D'altronde la questione della sicurezza
pubblica non tocca solamente i pacifici
cittadini ma pure anche le sorti dell'

esercito, la sua conservazione, la sua mobilità.
Ne abbiamo un triste esempio nelle
provincie meridionali infestate dal
brigantaggio. Se allorquando la volontà
popolare le univa a quelle dell'Italia
superiore si fosse avuti in pronto numerosi
e buoni manipoli d'agenti di pubblica
sicurezza da seminare sui diversi punti
di quelle regioni, quella venefica pianta
sarebbe stata recisa sul suo nascere,
ne fatta adulta avrebbe costato torrenti
di sangue all'esercito. Giacchè ritenetela
per bene: allorquando l'azione della
polizia è fiacca ed impotente è d'
uopo che supplisca l'esercito, e se
si farà difetto un buon personale di
pubblica sicurezza allorquando si combatteranno
le lotte supreme della nostra indipendenza
sarà pur giuoforza il lasciar addietro taluni
~~maggiori~~ battaglioni per servigio di
polizia. Credo quindi la Giunta che
la sua proposta sarà accettata dal
Governo e dalla Camera.

Ella non è solamente colle disposizioni
legislative che si potrà ottenere la
perfettibilità di questo corpo; egli è
specialmente coll'infondere nel medesimo
lo spirito della sua missione sociale,
collo stabilire nel medesimo una tradizione
di generosi propositi, col ripartirne saggiamente
il servigio che si potrà raggiungere
lo scopo. Per vero il Governo si studia
di arrivarvi adstelle ~~sue~~ massime / alcune
non prescritte. Così è stabilito esser loro
dovere di accorrere e prestare opera

e dalla civiltà (1).

Questa istituzione destò l'ammirazione delle civili nazioni, e la Francia, emula della sua vicina, si studiò di naturalizzarla in Parigi e nelle altre sue principali città, foggiando a quella guisa i suoi *sergents de ville*.

Ogni isola ossia gruppo di case in Parigi (e sono 800 circa) ha la sua guardia fissa che la perlustra comunicando colle sue vicine.

« Essendosi coperta la città di Parigi con una rete di questi sergenti, importava di guadagnare loro la fiducia della popolazione. Da principio s'incontrarono difficoltà; ma a poco a poco vennero superate, ed ora il sergente è ben veduto e famigliare agli abitanti. Ciò si ottenne col volere ch'egli non facesse alcuna sorveglianza inquisitoria, ma si occupasse essenzialmente e di continuo nella protezione della via pubblica. Non si è voluto che rappresentasse la forza, ed a ciò appunto conferisce il suo uniforme. Il sergente non deve mai fare arresti fuori del caso di crimine o delitto, salvo ad invitare il contravventore che non voglia dire il suo nome o che si abbia motivo di crederlo falsamente dichiarato a venire al posto vicino.

« Il sergente ha così acquistato una specie di autorità morale, che si fa rispettare senza l'impiego della forza (2).

Anche noi facciamo voti perchè la polizia italiana abbia a calcar le orme impresse dalla liberale Albione. Pur troppo conosciamo le differenze tra quella vecchia e classica terra della libertà, ove il rispetto alla legge ed alla legalità assume quasi le proporzioni di un culto, ed un paese quale il nostro, nuovo alle forme liberali, uscito testè da secolare servaggio, che non ancora spoglio delle antiche idee, vede nell'attuale pubblica sicurezza una continuazione quasi delle an-

(1) Léon Faucher, *Etudes sur l'Angleterre.*

(2) *Cenni sull'ordinamento dei servigi di pubblica sicurezza in Francia*, Fascicolo I, pagina 12.

Due sono i cardini sui quali s'impianta quel sistema; il principio della divisione del lavoro adoperato come mezzo di perfettibilità: principio che non procede solo nelle cose economiche ma pure anco in tema di sorveglianza; la preferenza data al sistema preventivo sul repressivo (1) Così tra le istruzioni date ai sopraintendenti v'è quella che facendo sorvegliare la condotta degl'individui diffamati e sospetti di ricordarsi che lo scopo principale della polizia si è quello di prevenire i reati e che il mezzo migliore per arrivarvi è di far ~~de~~ temere veder ai medesimi che son conosciuti e sorvegliati (2)

Coteste sistema cui forma complemento e corona l'istituzione dei magistrati di polizia forma l'ammirazione del mondo intero, (3) e la stessa Francia modella i suoi sergents de ville su quella foggia.

La sola ommissione onde completare tutto ciò che ha tratto alle disposizioni organiche delle guardie di pubblica sicurezza ha inserite ~~el~~ nel contro progetto alcuni articoli i quali contemplano la forma da contrarsi, la pensione da accordarsi, le pene da infliggersi, i funzionari ed i corpi che devono applicarle. Egli è vero che a queste materie provvede il regolamento approvato col Regio Decreto 16 Gennaio 1866 ma perche queste disposizioni hanno mestieri di divenire

(1) Invero trovo scritto nell'art. 1. delle R. R. P. P. 12 ottobre 1822. riguardanti il corpo de carabinieri reali: vigilanza attiva, non interrotta e coercitiva con istantaneità d'esecuzione del loro servizio

(2) Mémoire sur la police de Londres inserito nel fascicolo 2do dei lavori ordinamenti dei servizi di pubblica sicurezza in Francia pag. 62

(3) La polizia metropolitana di Londra creata nel 1829. comprende tutte le parrocchie di Londra e dei sobborghi, eccettuata la città di Londra che ha conservato la sua polizia particolare.

modificazioni onde essere meglio condonate ed insieme dello schema, egli è chiaro che per la loro importanza e per l'analogia con materie identiche regolate legislativamente abbian bisogno della stessa legislativa

Ed carico di chi deve andare lo stipendio e lo casermamento delle guardie di pubblica sicurezza? La legge attuale 13. 7mbre 1859. dispone all'art. 147. che detta retribuzione deve essere per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro. Questa disposizione però non vige in tutte le provincie italiane, ma nelle napoletane [illegible] la spesa totale incontrata dal Governo per paghe al personale delle guardie di pubblica sicurezza e [illegible] di Lt. 338. 580
casermaggio. 225. 520
Spesa totale del Governo 4. 564. 100
La metà che dovrebbe essa rimborsata dai comuni al Governo sarebbe di 2, 282, 050
Dedotta la somma corrispondente alle provincie napoletane in 731, 750
perciò il Governo non rimane rimborsato che di 1, 550. 300.

Il progetto all'art. 126. oltre di mantenere la disposizione dell'art. 147. della legge attuale vi aggiunge che il casermaggio debba essere prohibito [illegible] per intero dai comuni.

La Giunta invece avendo maturamente esaminato la cosa andò nella contraria

(a) V. Memoria sur la police de Londres [illegible]

la polizia delle città è posta sotto l'autorità del Sindaco e del collegio degli Aldermens. Si compone di un Soprintendente capo, 13. ispettori, 69. sergenti, e di almeno 500 constabili.

Il corpo della polizia metropolitana, che è posto sotto l'autorità superiora del Segretario di Stato per l'interno, si compone di 2. ammiragli, i quali hanno la qualità di giudici di pace, di un ispettore soprintendente, 18. soprintendenti, 112 ispettori, 499. sergenti, 4000 constabili almeno, quel numero però può essere aumentato secondo le circostanze.

Quanto alla spesa da ci si cava dal resoconto dell'anno 1847 depositato alla Camera dei comuni e stampato per ordine:

Capo primo, polizia attiva L. 8,355, 884. 85.
Capo secondo, Costo di polizia 1. 131. 796. 30.
Calcolando un aumento proporzionale alla della polizia attiva della città: 1. 100 000.

il totale della spesa della polizia di Londra città è metropol rimunta 10. 587 684. 15.

che debba invece il bilancio dello Stato
per intiero e ad esclusivo suo carico,
cioè senza rimborso per parte dei comuni,
sopperire tanto agli stipendi quanto
alle spese di casermaggio.

Veggiamo ora buon viso ad un'
altra non innovazione inserita nell'art.
121. del progetto, secondo la quale le spese
di alloggio per il questore, ispettori di
questura, ispettori di sezione e delegati
capi d'un ufficio dovrebbero andar a carico
dei comuni ove risiedono, quelle di locali
e dei mobili convenienti ai loro uffici
a peso delle circoscrizioni alle quali
appartengono.

Ecco i riflessi che la guidarono.

La sicurezza pubblica e privata è
una dei principalissimi doveri del
governo, e giusto deve sopportarne
la spesa. Perchè non solo farvi concorrere
le amministrazioni locali ma addossarne
loro una parte di gravezza? I comuni
hanno la loro giustizia municipale e
debbono provvedervi a loro spese e stipendiare
i loro agenti. D'altronde questo sistema
di ravvicinare parte delle spese nazionali
ai bilanci locali nel quale pur troppo
si lascia trascinare il parlamento deve
pur trovare un'origine. Egli non serve
se non a velare al paese il costo totale
del suo governo facendone sopportar parte
alle amministrazioni minori. Ma in ciò

non vi ha alcun giovamento per i contribuenti
per quali tanto fa il pagare agli esattori
del ~~gove~~ Governo quanto a quelli del Comune.
In questo sistema non vi ha dunque che
un inutile giro di fondi da tesoreria a
tesoreria, apertura di conti, spreco di carta
e di tempo, lavoro per la burocrazia. Si
dirà che i comuni nei quali esteri funzionari
ed agenti risiedono sentono un materiale
vantaggio dalla loro presenza; ma questo
argomento prova troppo che allora tutte
le spese governative dovrebbero esser ripartite
per consorzio, e quel sarebbe mai la quota
che toccherebbe alla città capitale? Il
miglior sistema sarebbe quello di ben definire
le attribuzioni dello stato, delle provincie,
dei comuni e di lasciare a ciascheduno i proprii
cespiti d'entrata. Certo lo stato ha diritto
di tutela su questi enti minori, affinchè
non debbono turbare l'armonia dell'insieme;
questi pianeti devono anch'essi seguitare
il movimento dell'astro maggiore, ma
devono pure avere la loro orbita nella
quale possano eseguire la loro rotazione.
Or voi la impedite e con mano troppo
ardita ne scompigliate le loro finanze,
e concentrate i ~~vostri~~ loro uffizi in vostre esattorie.
Lo Stato ha di già confiscato gran parte
dei dazi di consumo, la disposizione che
V. S. porge all'allegato B. V. comincerà
che ingenti spese di natura governativa pesano
sui quei bilanci. È tempo omai di arrestarsi

in questa fabbrica china.

Per ultimo la vostra commissione portò che una ragione esame di un'altra innovazione portata nello schema all'art. 4. per cui è fatta facoltà ai privati di deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre, purchè le stesse sieno approvate dal Prefetto ed abbiano i requisiti determinati dai che verranno determinati dai regolamenti.
La Giunta credette di accogliere detta proposta, giacchè non poteva negarsi ai proprietari il diritto di efficacemente proteggere i loro averi osservando le disposizioni delle leggi generali. Anche nella libera Inghilterra è fatta facoltà di prendere a difesa delle proprietà private alcuni uomini di polizia, il loro stipendio va allora a carico di coteste private ed è versato nella cassa comune. Forse il sistema inglese sarebbe preferibile se noi avessimo di buoni agenti di pubblica sicurezza, ma il medesimo non può adottarsi essendovi dei medesimi difetti.

Titolo secondo

Disposizioni di pubblica sicurezza

Si già osservammo che il secondo elemento onde aver una buona legge di pubblica sicurezza è costituito da una serie di disposizioni legislative che tenga dedese le libertà sancite dallo Statuto,

anzi garantendole, fornisce l'amministrazione
ai tal compito i commesso, dei mezzi
necessari alla prevenzion dei reati. E questo
l'oggetto del secondo titolo.

Le teste disposizioni poi si ripartono
naturalmente in diverse classi in
ragione dello scopo che si prefiggono.
Esse infatti sono dirette, o alla tutela
dell'ordine pubblico, della pubblica
moralità, della pubblica incolumità
e della proprietà. Questa partizione che
molto corrisponde a quella adottata
dal Regolamento toscano di polizia
punibile parve la più logica alla
vostra commissione. Divisi quindi questo
secondo capo in quattro capi corrispondenti
alla partizione or ora accennata.

Capo primo
Disposizioni per l'ordine pubblico.

Venne questo capo suddiviso
in diverse sezioni, quante cioè eran le
materie che si erano relazione. E nel distribuir
queste materie procurossi anche di osservar
l'ordine logico e naturale. Si cominciò
quindi dalle maggiori riunioni di persone
e passando per le minori si finì
agl'individui.

Sezione prima
Delle riunioni e degli assembramenti.

Il diritto d'associazione e di riunione
ha il suo fondamento nell'istessa umana
natura, da quale ispira all'uomo l'irresistibile
bisogno, e ~~[illegible]~~ impone come condizione assoluta
di conservazione, di perfezionamento, e
di felicità la necessità d'unirsi a suoi
simili, di unire le sue attività alle
loro, e di far ~~[illegible]~~ cambio con essi
di pensieri e di sentimenti.

Questo bisogno si fa più manifesto
in un paese retto a libertà. Dans un
pays libre, diremo anche noi col relatore
all'assemblea costituente di Francia
(1), lorsqu'une constitution fondée sur
le droit de l'homme a créé une patrie,
un sentiment cher et profond attache
à la chose publique tous les habitants
de l'empire: c'est un besoin de s'en occuper
et d'en parler, loin d'éteindre et de comprimer
ce feu sacré il faut que toutes les institutions
sociales contribuent à l'entretenir. Mais
a côté de cet interêt général, se placent
les maximes de l'ordre public et les
principes du gouvernement représentatif.
E invero per quanto sacro sia nella sua
origine e ne' suoi effetti il diritto d'associazione,
egli deve come tutti gli altri essere rinchiuso
in certi limiti, poichè quante queste riunioni
possono realizzare di grandi cose grandi
hanno in mira uno scopo utile e lodevole,
possono invece nel caso inverso produrre
deplorevoli e tristi risultati.

(1) V. il rapporto che accompagna il Decreto 29 e 30 settembre e 19 ottobre 1791 sulle società popolari

Il nostro Statuto più liberale delle diverse carte francesi che reggono quelle monarchie costituzionali, riconosce il diritto di riunione. L'art. 32 è del seguente tenore. " È riconosciuto il diritto di adunarsi " pacificamente senz'armi, uniformandosi " alle leggi che possono regolarne l'esercizio " nell'interesse della cosa pubblica. Questa " disposizione non è applicabile alle adunanze " in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, " i quali rimangono intieramente soggetti " alle leggi di polizia. "

Riteniamo quindi che la legge può regolar l'esercizio delle adunanze private nell'interesse della cosa pubblica, che le adunanze pubbliche sono intieramente soggette alle leggi di polizia. Ma è la legge di pubblica sicurezza che quindi provvedere alle medesime che farlo saggiamente, allo scopo d'impedire che l'esercizio di questa facoltà non degeneri in abuso, in un periodo per le nostre istituzioni, è un danno sociale, ma non già in quello d'annientarle o sottoporle all'arbitrio della polizia. Egli è a queste pubbliche adunanze e discussioni che deve l'Inghilterra la sua grandezza e l'inviolabilità delle sue istituzioni.

Nelle antiche provincie allo Statuto tenne dietro un reale Decreto del 26 9mbre 1846 reso in virtù delle facoltà straordinarie attribuite al Governo dalla legge del precedente agosto, col quale, ad oggetto di far scomparire dal Codice penale talune disposizioni non più in armonia coll'attuale ordine

da Bonbes- tur- Tit.

Diremo anche noi col Presidente del Consiglio dei Ministri (1) in mezzo agli applausi della Camera " ... quando si volesse " impiegare la forza non per proibire gli abusi, ma per impedire " l'uso della libertà, si " sospenderebbe tutta la nazione e " la libertà in Italia sarebbe " uccisa per sempre. Rifletteremo inoltre che

(1) Ricasoli - Camera dei Deputati - resoconto della tornata del 25 febbraio 1862.

politica, si dichiarano abrogate, fra le altre, le disposizioni degli art. 483. 484. 485. 486. che punivano col carcere e col confino le associazioni di più persone organizzate in corpo quando si fossero formate senza il permesso dell'autorità legittima.

Questo decreto del 26 9mbre 1848 che ammise implicitamente l'esercizio della libertà d'associazione e di riunione, divenne naturalmente alle ~~pene~~ ~~pubblico~~ Statuto parte del primo pubblico del nuovo regno d'Italia (1) ~~stroppe~~ ~~che~~ nel ~~1848~~ 1852 fu proposta al Consiglio di Stato una legge regolatrice del diritto d'associazione il quale nel ritornare alle sue osservazioni d'accompagno un rapporto nel quale dichiarava come non gli paresse opportuno il frenare questo diritto che dagli Italiani delle antiche provincie era stato esercitato senza alcun detrimento della cosa pubblica (2)

Così durarono le cose sino all'anno 1862. I casi occorsi ~~nel~~ durante lo stesso commossero la pubblica opinione, destarono molte preoccupazioni, diedero luogo a ripetute interpellanze. Si fu allora che il Ministro Rattazzi succedette al Barone Ricasoli nel governo delle cose interne sostenne che il ~~potere esecutivo~~ potere esecutivo anche nello stato incompiuto della legislazione poteva avere tutto sufficiente a comprimere l'esercizio del diritto d'associazione quando trascendesse lo scopo e si ergesse in danno

(1) Progetti di legge sulle associazioni pag. 2. ~~Legislatura~~ Camera dei Deputati Sessione 1861, Stampato N. 241 — b. carte loc. cit.

(2) Ricasoli, loc. cit.

d'un pericolo della cosa pubblica, alla
poichè questa competenza veniva rivocata
in dubbio, il Governo ripetuta necessaria
che una legge affermasse solennemente la
sua prerogativa. Quindi è che nella tornata
del 3 Giugno 1862 presentava un disegno
di legge sulle espropriazioni. /1/ Voi riconoscete /4/ Stampato N° 241-
come il medesimo si ebbe bensì una
splendida relazione della commissione
parlamentare che lo esaminava /2/ ma /2/ Venne presentata alla
non già gli onori della discussione. Riconosciuta Camera li 8 luglio 1862
altresì come il concetto ministeriale V. Stampato N° 241-A
riedeva luogo a gravi obbiezioni a tutti
gli uffizj della Camera e come la Giunta
eletta dai medesimi grandemente modificasse
il primitivo disegno.

Succeduto al dicastero dell'Interno
il Ministro Peruzzi non dava ulteriore
seguito al progetto sulle espropriazioni, alle
quali avvisava di provvedere nella legge
di pubblica sicurezza, laccheè giacchè
allora ne ritirava lo schema presentato
dal Barone Ricasoli /3/ e sul quale aveva /3/ Presentato alla
di già riferito una novella commissione Camera nella tor-
/4/ per proposta al Senato. nata del 20 Dicem-
«Nel disegno presentato al Senato bre 1861 - Stampa-
modificava nel modo seguente il capo to N° 157.
degli espropriamenti della legge del 13 /4/ La relazione venne
giugno 1859. L'intestazione del capo presentata nella torna-
era scritta della riunioni e degli espropriamenti ta del 29 Aprile 1862
Per cotal guisa le disposizioni degli articoli — Stampato 157-A.
44, 49, 90, 91 di quella legge relativi agli

~~a~~ semplicemente venivano ~~egiendi~~ estesi
alle riunioni. Inoltre aggiungeva due articoli
coi quali s'imponeva l'obbligo a tutte coloro
i quali intendono convocare una riunione
in luogo pubblico od aperto al pubblico
di fare preventivamente una dichiarazione
all'autorità locale quarant'otto ore prima
della riunione, indicando il luogo, il giorno,
l'ora, i nomi, il domicilio, la qualità
dei promotori e le facoltà all'autorità
locale di prescrivere la proroga del giorno
o il cambiamento del luogo della riunione.
A quest'ultima disposizione il Senato
altre ne sostituiva per cui l'autorità
di pubblica sicurezza poteva con manifesti
vietare, nell'interesse dell'ordine pubblico
dette riunioni o prescrivere le disposizioni
da osservarsi in occasione delle medesime.
Lo Statuto, diceva l'ufficio centrale a
quell'atto consesso, subordina le riunioni [illegible] 1863. stam-
" in siti pubblici intieramente alle leggi [illegible] pato a 63 bis pag. 19.
" di polizia perché non vuole Governo
" di Piazza e Governo più regge
" se non ha la facoltà d'impedire
" esclusivamente le riunioni pubbliche
" che a ragione ne temono di perturbare
" l'ordine "

Esposta la genesi del progetto
passiamo ora ad esprimervi il concetto
della vostra commissione.

Desta volle in primo luogo formarsi
un concetto chiaro della parola riunione

Fabbisognerà parlando la parola
riunione è più dire il sinonimo
dell'altra assembramento. Nel concetto
però del legislatore e di fronte alla
disposizione dell'art. 32. dello Statuto
le queste due parole si adoperano per
significare due specie diverse d'uno stesso
genere. La riunione è il raccogliersi di
persone, espressamente allo scopo di discutere / dietro prestabilito ordine
prendere una qualche risoluzione, fare atto di somma di certe
volontà collettive dimostrazione; la riunione è ciò che
con vocabolo inglese direi meeting; l'
assembramento invece è la congregazione
di più persone, per lo più fortuita,
non avente il carattere di fatto di
manifestazione della propria volontà
in cui non spicca il carattere
della collettività; è più che altro lo
stringersi di singoli individui.

" La riunione però è qualche cosa di
diverso dall'associazione. " Il diritto
" associazione, diceva un'egregio nostro collega
" è qualche cosa di più che il semplice / Bon- compagni relazione
" diritto di riunione; esso suppone una società sul progetto di
" intesa a uno scopo comune, e sussistente legge concernente le
" anche allorquando cessi quella riunione " associazioni - Seduta 1861
Così intesa la cosa parve alla - Stampato n 241. A.
vostra commissione che dovesse accettarsi pag. 5.
questa parte del progetto che estende
alle riunioni le disposizioni stabilite
per gli assembramenti. Se invero questi
temono turbata la tranquillità, nonostante

l'ordine pubblico. Da alcune riunioni fortuite,
non informate a un precedente concerto,
più ragionevole si rende il timore di
sospetto allorquando un'unica concetta, un'
inveterato disegno ispira la massa.

La Giunta però non credeva di
dovere mostrar benigna alle due innovazioni
accolte nel progetto: l'obbligo della preventiva
denunzia delle riunioni, la facoltà nel
Governo di ~~vietare~~ proibirle. Bensì ha creduto
che le disposizioni della legge di pubblica
sicurezza attualmente vigente offrisse una
sufficiente tutela all'ordine pubblico. Ben
si sta che le medesime sieno mantenute.
Allorquando dalle infiorate parole e dai
concitati propositi sta per prorompere la
tempesta, la rivolta e forse anche la guerra
civile grande non è conveniente l'intervento
di quell'amministrazione alla quale è affidata
il delicato incarico della pubblica sicurezza?
Ciò è pienamente conforme alla sua missione
preventiva dei reati.

E qui giacchè ci occorre di parlare
più volte dell'azione preventiva della
polizia desideravamo bene di non essere
61 fraintesi. Allorchè favelliamo di prevenzione
non intendiamo per forma ristabilire
la censura; non vogliamo quella prevenzione
che legò gli uomini onde renderli coll'
immobilità impotenti al misfatto; intendiamo
quella prevenzione che lascia all'uomo
la sua libertà, si contenta di invigilarlo,

sto si manifesta grande un reato da per
compiere e trattiene il braccio del colpevole

Egli è appunto a questa teoria che
si uniformi la vostra commissione. Sta bene
adunque che allorquando un'assemblea diventa
una seria minaccia per l'ordine pubblico,
gli ufficiali di pubblica sicurezza la invitino
prima e quindi la intimino lo scioglimento,
usino anche la forza e traducano ai
tribunali i renitenti, ma ciò basta; il
voler spingere la cosa sino a proibire all'
assemblea di congregarsi gli è uno stabilimento
puro e semplice della censura. Non
dimentichiamo ciò che si diceva una
precedente vostra commissione per mezzo
del suo relatore (1) "Noi non dubitiamo (1) Bon-compagni loc
"perciò di affermare che la facoltà di citato pag. 6
"adunarsi per adunarsi pacificamente e
"senz'armi, uniformandosi al prescritto della
"legge è parte del diritto costituzionale
"italiano."

D'altronde egli è proprio vero che coteste
riunioni costituiscano una seria minaccia
per l'ordine pubblico e per l'unità italiana?
o piuttosto se scrutiamo la storia contemporanea,
e le vicende degli anni 1859 e 60 non
troveremo che furono una dei più potenti
fattori della medesima? e se qualche danno
si ebbe a deplorare non proviene non
dipende dagli agenti stessi i quali furono
in obbligo le forme della legge prescritte?

Che se i tempi si fecero talmente

annuali e fortunosi da richiedere ellezioni
provvisorie garanta al diritto di riunione,
della dovrebbe venir temporaneamente sospeso
dal Parlamento in virtù d'una legge speciale
ma giacchè si deve scrivere ~~un articolo~~
~~speciale~~ in una legge organica, una
tale facoltà spera concessa all'amministrazione
di polizia. Non si contesta che taluni inconvenienti
possano derivare dall'abuso del diritto
di riunione; ma degli però gl'inconvenienti
della libertà che a cento doppi ne superano
i suoi benefici.

Non vuole la Giunta credere
di accogliere l'obbligo della preventiva
denunzia. A suo avviso essa degenererebbe
in un'inutile formalità giacchè a quelle
riunioni ci compongono di pochi individui
è allora nulla o minimo ci è il danno
sociale; e ci vere di molte, ma allora la riunione
si avisa pubblicamente per proclami e cartelli,
e dunque al pubblico è noto, ~~e una tale accertanza~~
è impossibile che la notizia ne sfugga
all'amministrazione di pubblica sicurezza
la quale è vigile ed occulata. Ha riflettuto
inoltre che si applicherebbe il varco all'immoralità,
~~ai cadi speculatori~~ nella noia dei promotori
dei meetings che dovrebbe denunziarsi alle
autorità politiche non figurerebbero tante
volte i veri agenti di quelle popolari concioni,
sorgerebbero nuovi schiere di gerenti, capi
ispiratori delle opere altrui, della quale si
farebbero responsabili per gratuita mercede

Sezione II

Degli arruolamenti, munizioni da guerra
e porto d'armi

Un'innovamento alla legge attuale
di pubblica sicurezza è quello portato
dall'art. 115. del progetto, per cui in-
vietati gli arruolamenti, gli ingaggi, le assolte
di uomini, armi e munizioni da guerra
senza licenza dell'autorità governativa.

V. Sicura sui egregio nostro collega relatore
di una commissione degli Uffici da quali
è stata più volte girovati [illegible]

/ Non compagno ben citato
pag. 7. 8.

"Il diritto di guerra è attributo essenziale della sovranità, e
" sono dipendenze del diritto di guerra tanto l'assoldamento
" delle milizie, quanto l'armamento. Indi è che noi abbiamo
" consentito al concetto del progetto che noverò questi fatti
" tra i reati. Non hanno essi nulla di comune col proposito di
" coloro che aiutano il Governo ad armarsi, come avvenne,
" quando non solo i cittadini del regno subalpino, ma quelli
" di tutta la Penisola donarono al Governo del Re i cento can-
" noni che dovevano servire non solo ad accrescere l'arma-
" mento, ma a significare adesione al generoso proposito di
" mantenere il diritto d'Italia. Non hanno nulla di comune col
" fatto generosissimo dei volontari che, accanto all'esercito,
" propugnarono l'indipendenza della nazione.

" La sola disposizione del Codice penale che abbia qualche
" analogia con questi fatti sta nell'articolo 174, il quale si rife-
" risce a « Chiunque con atti ostili non approvati dal Governo
" « del Re avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra.»
" Questa disposizione non è applicabile se non ai fatti che po-
" trebbero dar luogo a dichiarazione di guerra, secondo le
" consuetudini del diritto delle genti. Tali non sono nè gli arma-
" menti, nè gli arrolamenti dei volontari. Questi fatti minacciano
" lo Stato, in quanto turbano la sicurezza della pace esterna,
" non lo espongono a dichiarazione di guerra."

La vostra commissione incaricata dello
esame di cotesto schema ne giacisamente
calcolate le norme della sua competenza, e
onde colmare il vuoto che esiste nella
nostra legislazione ha accettato senza discussione
le [illegible] le proposte del Governo.

Per le istesse ragioni accetta pure anco
l'altra innovazione alla legge per cui

chiunque ritenga o fa raccolta d'armi
deve farne denuncia all'autorità politica
locale e chi stabilisce fabbriche d'armi
o import dall'estero armi in quantità
eccedente il proprio uso deve darne avviso
preventivo al Prefetto (1) (1) Art. 116. del progetto.

Non ho creduto di dover accettare
quel che era redatto il primo capoverso dell'
art. 116 secondo il quale il porto delle
armi è proibito senza un permesso rilasciato
dall'autorità politica. Credetto più proprio
e conveniente di sostituire a meglio mantenere
la locuzione usata dall'art. 130 della legge
in vigore, secondo il quale spetta all'autorità
politica del circondario rilasciare permessi
per porto d'armi. Questa variante è stata
suggerita dal da d'armonizzare la legge
sulla pubblica sicurezza al cap. 4, titolo
3. libro II del Codice penale e specialmente
coll'articolo 462. La proibizione del porto
delle armi a chi non è munito del relativo
permesso risulta già implicitamente da dette
disposizioni; e quindi inutile il ripeterla.
La legge di sicurezza deve invece determinare
quale sia l'autorità politica alla cui
si spetta il mantenere questa facoltà in
modo che non debba l'abuso tornare
pernicioso alla Società.

Sezione Terza
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Nessun cambiamento è stato portato
dalla Giunta agli articoli che compongono
questa sezione. Lo schema però presenta
due innovazioni alla legge del 13. 9mbre
1859. Secondo l'art. 125° della stessa le
disposizioni di questo possono far regolamenti
e comminare pene di polizia. L'art. 66
del progetto determina che oltre le pene di
polizia si possa comminare l'espulsione del
locale ed anche l'immediato arresto ai contravventori.
Questi regolamenti dovrebbero essere decretati dai
Prefetti o manifesti redatti dall'autorità
locale di pubblica sicurezza secondo le disposizioni
testuali — a vece di comminar esse queste
penalità dovranno fare la proposta nei
relativi regolamenti da soggettarsi alla sanzione
del corpo della Provincia, o ove siano un qualche
manifesto per emergenza particolari si in affida
i compiti a quella magistratura cui è spettato
il provvedere alla pubblica tranquillità
Ciò però non toglie, ricorre l'opinione di Ministro
nella sua relazione 1/1 che detta disposizione sieno 1/1 Pag. 5.
a seconda dei casi consultate l'attendere di
disposizioni che possono recare offesa alla libertà
individuale la Giunta crederebbe il progetto ministeriale
che le sembri presentare maggiori garanzie.

L'altra innovazione concerne l'articolo
66 della legge secondo il quale nessuno
può comparire in maschera per le vie nella
piazza, né in qualunque altro pubblico senza
l'autorizzazione in iscritto dell'autorità locale.
Relativamente alla stessa voi la ragione vera

La precedente vostra commissione (1)

(1) Sessione 1861. Stampato 157-A pag. 13

Antico ed assai radicato nelle abitudini italiane si è l'uso delle maschere e dei travisamenti nei tempi carnevaleschi; nè si può dire che l'uso in abuso degeneri e si abbiano gravi inconvenienti a lamentare. Parve quindi alla vostra Giunta superflua, troppo rigorosa ed ineffettuabile la prescrizione dell'articolo 66 della legge, la quale anzi è apertamente violata in ogni parte del regno. Credette quindi conveniente di sostituire alla medesima quella tolta dall'articolo 93 del progetto Minghetti, la quale, nel mentre lascia alla autorità di pubblica sicurezza una sufficiente larghezza per moderare l'uso dei travisamenti, non l'obbliga a troppo minuti e vessatorii dettagli.»

Queste ste: eppunto quelle che vennero accolte nel progetto.

L'art 93 delle schema ~~venne trasportato~~ al titolo terzo ove si trascrivono le disposizioni che hanno per mira la pubblica incolumità, nel quale fosse sede più acconcia.

Sezione IV.

Degli alberghi, osterie, ~~locande~~ caffè e simili stabilimenti

Che i luoghi ne quali per mercede si da giornaliero ospizio ai passeggieri e si dispensan liquori e bevande fermentate debbano rimaner soggetti alla sorveglianza della ~~pubblica~~ amministrazione di pubblica sicurezza è cosa che non più esser vorrebbe in dubbio. Il forestiere che arriva da lontane ~~parti~~ regioni ignaro tanto della lingua del paese, deponne nell'albergo la famiglia gli averi, la verità delle quindi proprie morale guarentigia che non verranno violate le leggi dell'ospitalità. Per altra parte le persone pericolose s'ingeriano pur anco in siffatti stabilimenti e le mentite libazioni

alle quali si è da tutto l'agio proposto
per troppo esser causa di misfatti gravissimi.
Questa sorveglianza rientra quindi nella
cerchia di quell'azione preventiva che
resti che è lo scopo al quale s'informa la
polizia preventiva. Inoltre questi stabilimenti
siccome lo è osservato assai giustamente
nell'altro ramo del Parlamento "hanno
"per quel più quel meno un carattere di servizio
"pubblico e escono perciò dal diritto meramente
"privato" (1)

(1) Senato del Regno — Sessione 1863. — Stampato
Non molto vario è la variante della — pagina 63 bis. pag. 10.
legge del 1859. delle quali rendiamo a
ragionarvi.

Secondo la stessa l'apertura di esercizi
esercizi vien consentita dall'autorità politica,
l'articolo 16. però crea un'eccezione allorquando
si tratta di licenze temporanee in occasione
di feste, fiere, mercati e straordinario concorso
di persone; dopo allora si accordano dal Sindaco
non apparendo giustificata l'eccezione e l'assistenza
assai rettamente di sottoporre [illegible]
straordinarie licenze alle regole generali
Vengono eccette dal Sindaco [illegible]
le funzioni di ufficiale di pubblica [illegible]

Vedi altro ramo del Parlamento
si andò del pari osservando assai giustamente
che l'articolo 19. della legge è concepito
in formole troppo vessatorie per le [illegible]
che da al fine di ogni anno a tutte le
licenze e per le inconnodo ne assoggetta tutti
gli esercenti di ripportarne una nuova.

Le sopo esser quello d'investire l'autorità
di pubblica sicurezza in un modo indiretto
della facoltà di chiudere al fine dell'
anno gli esercizi che avesser compromesso
l'ordine pubblico, questo sistema però
non deve essere accarezzato, torna grave
agli onesti, deve l'autorità avere il coraggio
di dire quello che è vero (1) (1) Vedi pag. 12

+ La Giunta ha quindi accettato Respinto
detta variante. Ha inoltre rilevato che
in questi stabilimenti un tanto alla volta investito
somme ingentissime, ma la repentina chiusura
degli stessi può recare danni gravissimi.
Essa ha quindi ritenuto che l'autorità politica
del circondario pronunziasse un giudizio inoppugnabile
ma contro la relativa provvidenza sia ammesso
il ricorso in via gerarchica.

Passa poi a proporre la soppressione
dell'art. 19 della legge riportato nel progetto
a mente del quale chiunque nel corso
dell'anno intende smettere l'esercizio deve
farne apposita dichiarazione al Sindaco
almeno otto giorni prima. Questa disposizione
manca di scopo, è per la più impossibile
giacché la repentina chiusura è tante
volte imposta da infortuni, dei quali otto
giorni prima non si può precisare l'avveramento
quel sarebbe la morte, i fallimenti. Si dice
importa però il sapere con precisione quali
stabilimenti possono essere aperti e quali
devono essere chiusi si propone la sostituzione
di nuovo articolo mercè il quale la chiusura

dell'esercizio per le ispezioni di due otto giorni, senza permesso dell'autorità locale imposta la rinunzia al medesimo.

Troppo affrettata dee dirsi la disposizione dell'art. 26. della legge attuale la quale vieta di tener persone a dozzina, affittar camere o appartamenti mobiliati senza il permesso dell'autorità politica. Perchè quindi persona dabitare se sia lecito senza detto permesso affittare il locare la propria casa mobiliata!

Ragionata dee quindi dirsi la limitazione portata dall'art. 30. del progetto che restringe l'obbligo del permesso agli affitti minori di tre mesi. Stante in questo caso molta analogia cogli alberghi e allora apparisce la convenienza di soggettar detta industria alla stessa disciplina.

Venne pur modificato l'art. 42 della legge trasportato in questa sezione ove trova sede più acconcia. La modificazione consiste in questo che venne esteso anche agli albergatori, osti e locandieri l'obbligo di trasmettere all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'elenco delle persone da essi ospitate il giacchè siccome è sperato dall'altro ramo del Parlamento senza questa trasmissione l'amministrazione non potrebbe conseguire un sensibile ajuto dalla semplice formazione di un registro di viaggiatori che rimarrebbe presso gli esercenti dove essa non potrebbe portarsi a esaminarlo.

L'art. 24. della legge, corrispondente all'art. 28. del progetto venne trasportato al titolo delle pene

ogni giorno per ricevere i dati che le son necessari.»

Esame della legge e proposta

Sezione V.

Degli operai.

La precedente vostra commissione che V. aveva riferito sul progetto di legge presentato dal barone Ricasoli, aveva proposto l'abrogazione degli articoli 24. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 e 40 della legge 13 9mbre 1859, e il prezzo dell'opera il già riferimmo i motivi [illegible] Sezione 26th Stampato Depra vi Decreto 11. 1794 pag. 11.

" Secondo la legge attualmente vigente tutti i domestici ed
" operai debbono essere forniti di un libretto rilasciato dal-
" l'autorità di pubblica sicurezza. I muniti di libretto non pos-
" sono intraprendere alcun viaggio senza far apporre dall'au-
" torità di sicurezza il *visto* sul libretto, che debbono presen-
" tare alla medesima autorità entro le ventiquattr'ore dal loro
" arrivo. È proibito a chiunque di dar lavoro ai medesimi od
" accettarli al servizio se non sieno muniti del libretto.

" In sostanza, i domestici e gli operai vengono sottoposti
" alla sorveglianza della polizia. Ma la sorveglianza della po-
" lizia è una pena, e pena contemplata dal Codice penale. Per-
" chè colpire colla stessa in massa una classe così numerosa e
" benemerita?

" Ammette la Giunta che tra i domestici pur troppo se ne
" annoverino degl'infedeli; che molti non vestano il farsetto
" dell'operaio se non per mascherare pravi disegni; ma se
" vuolsi assicurare la società contro la possibilità dei reati
" sarebbe forza colpire e sorvegliare il mondo intero. D'al-
" tronde, non è vero che tra i domestici si rinvengono esempi
" di fedeltà ed amorevole devozione? E gli operai non son
" dessi il nerbo del commercio e dell'industria? È una buona
" legge economica quella che li deprime in faccia alla società
" e stampa loro in fronte il marchio del sospetto?

" Ma v'ha di più. L'operaio o persona di servizio cui sia stata
" anticipata qualche somma di danaro sul suo salario, o siasi
" obbligato a lavorare per un tempo determinato, non può
" pretendere che gli sia consentito il congedo se prima non ha
" saldato ogni suo debito e soddisfatto gli obblighi contratti.
" Adunque, se io fisso al mio servizio un domestico per lungo
" lasso di tempo, se gli anticipo il salario, egli è vincolato, non
" può liberarsi. Non è questo uno stabilire la schiavitù dei
" bianchi? Non è un'aperta violazione del principio di diritto

per

Articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 *della legge.*

6.

sono a dozzina e soggiornano ancora per meno di un mese, dove coordinare la materia si sostituì un'altra disposizione, de-sunta in parte dall'articolo 27 del regolamento toscano di po-lizia punitiva.

Detto articolo più non venne riprodotto nel progetto e all'art. 32. del medesimo venne accolta la proposta Minghetti che fu del libretto un'istituzione volontaria e tracciato il metodo col quale il medesimo deve essere tenuto. In questa guisa s'impedisce quel turbamento che per avventura potrebbe essere prodotto in quella provincia ove i libretti formano da più tempo la base delle relazioni fra i locatori e conduttori d'opera, e somministra all'operaio che la desidera un mezzo di provare la sua buona condotta e la facilità di collocarsi.

Venne abolita l'art. 42. della legge che impone l'obbligo di denunziare entro 24 ore l'ospite di altro Stato cui si dia ricovero anche gratuito. Ben a ragione questa disposizione è sembrata eccessiva e di tal natura da non esser ripetuta nella pubblica opinione. Difatti va annoverata tra le non poche disposizioni di questa legge che caddero in disuetudine.

Vuoi è la disposizione dell'art. 34. del progetto col quale si vieta di allogiare scientemente alloggiare o ritenere al servizio o al lavoro i disertori e i renitenti alla leva. Questo precetto e tratto dall'art. 34. del Regolamento toscano di polizia punitiva, completa le disposizioni che mirano all'esecuzione della leva e alla disciplina dell'esercito. Per identità di ragione la vostra commissione ha esteso pure anco detta disposizione ai marinai destinati a far parte dell'armata

parte dell'armata.

Progetto

Sezione VI

Delle stamperie, affissioni nell'esterno degli scritti, stampe e disegni fatti all'estero

La vostra commissione V. propone la soppressione degli articoli 43. 44. 45. 46. 47. e 48. del progetto corrispondenti agli articoli 52. 53. 54. 55. 56 e 57. della legge 13. giugno 1859. per le identiche ragioni volte dalla precedente vostra commissione. e che testualmente V. riferiamo.

« La Giunta vi propone la soppressione degli articoli di sopra citati, i quali, di già riprovati dalla pubblica opinione, o non furon posti in osservanza o son caduti, almeno per la più gran parte, in dissuetudine. *Il distribuire, vendere, affiggere in luoghi privati o pubblici giornali, stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo*, considerato in sè stesso, nulla ha d'immorale. Non si contesta che si possa con tai mezzi turbar l'ordine pubblico, offendere la pubblica morale; ma a prevenire siffatti sconci di già provvede la legge. Non ponno i privati affigger cartelli, avvisi e simili senza permesso dell'ufficiale del Governo (1); la prima copia d'ogni stampato dev'essere consegnata al Pubblico Ministero (2); le incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, deggiono essere consegnati al Pubblico Ministero 24 ore prima che sieno esposti o messi in circolazione (3). Il sottoporre alla licenza questi agenti materiali non accresce guarentigia veruna.

« L'articolo 55, oltrecchè parve esorbitante ed ineffettuabile, lo si considerò in aperta contraddizione colla legge organica sulla stampa, la quale non pone altro vincolo alla distribuzione e pubblicazione degli stampati se non quello della presentazione della prima copia al Pubblico Ministero. »

(1) Legge comunale e provinciale 25 ottobre 1859, art. 100, n. 1.
(2) Legge sulla stampa 26 marzo 1848, articolo 7.
(3) Detta legge, articoli 51 e 1.

La precedente vostra commissione aveva proposto pure anco la soppressione dell'art. 58. della legge di pubblica sicurezza che vieta la emissione delle sentenze di qualunque atto di procedura criminale, ravvisando nel libero emercio della medesima una naturale conseguenza della pubblicità dei giudizj. Però l'art 49 del progetto modifica l'assoluta proibizione voluta dalla legge e lo rende inutile

il divieto come sia giusta osservata, e la modifica
del senso di proibirla solo nel caso in cui
non venga permessa dal Pubblico Ministero
funzionante presso il Magistrato nanti
il quale ha luogo il processo. Questo temperamento
sembri accettabile, giacché se sfugga dove
dirsi quella disposizione che vieta in modo
assoluto la pubblicazione di atti dei quali
è ha contezza in pubblica udienza, d'
altra parte l'effrenata libertà concessa in
proposito, col corredo della gioia dei venditori
può esser fonte d'inconvenienti gravissimi
tutte volte che i tratti di materie assai
delicate, di minori reati, questa pubblicità
può allora degenerare in una pena assai
forte, quella della berlina.

L'art. 50. del progetto modifica
e migliora l'art. 59. della legge. Secondo
questo nessun stampato o manoscritto può
esser affisso al pubblico senza il permesso
del Sindaco. Il progetto invece concede col detto
permesso le affissioni che riflettono il commercio,
le vendite, le locazioni, e giusta due dirsi
quest'eccezione avvegnacché mal si può comprendere
come alla medesima si possa recar turbamento
all'ordine pubblico. Seguitando però il sistema
già adottato per altri casi la facoltà di ~~autorizzare~~ concedere
dette affissioni è trasportata dall'autorità
municipale a quella di pubblica sicurezza,
cui meglio si addice ~~spettare~~ essendole
affidata la prevenzione dei reati.

Venne anche modificato l'art.

66 della legge. Dispone contrario ai più elementari principii di giustizia mentre colpisce d'una pena pecuniaria chi non è l'autore né in alcun altro grado responsabile degli scritti, motti, segni o figure colle quali terze persone storcian da ai lui proprietà. L'art. 52 del progetto nel mentre concede facoltà all'amministrazione di pubblica sicurezza di farli cancellare le nega il potere di poterne obbligare i proprietari degli edifizi.

Nuova è la disposizione portata dall'art. 54 del progetto per cui le azioni penali sorte dalle leggi sugli stampati, stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili sono ejusdem applicabili a quelli provenienti dall'estero, in quanto concerne i loro esportatori, venditori e distributori. Quest'articolo è stato tratto dal progetto Minghetti. Niuna opposizione può farsi a quest'articolo. La preferenza di una revisione degli stampati provenienti dall'estero è ben miglior consiglio di dar loro le stesse garanzie di trattamento che son stabilite per gli oggetti elaborati nello Stato.

La Giunta ha creduto che questa sezione fosse la sede opportuna per accogliervi l'art. 114 del progetto. Il medesimo va sostituito agli articoli 128. e 129. della legge e segna un progresso nella via della libertà. La legge attuale vieta l'esercizio dell'arte tipografica e litografica a che non è munito del permesso del prefetto,

non offre morali guarentigie, non ha il voto
degli studi e del tirocinio. Il progetto invece
nel mentre mantiene la proibizione di
esercitar dette arti in luoghi chiusi e
pubblici, non soggetta gli esercenti ad
altro obbligo che a quello della preventiva
dichiarazione all'autorità locale di pubblica
sicurezza.

Col progetto si fa un'altro passo
in avanti, uniformandosi ai suggerimenti
della precedente volta commissione che si
riferiva sullo schema presentato dal Baccarini
Ricasoli, stabilisce la libertà del commercio
librario, sciogliendolo dalle pastoie alle
quali lo incepparono la legge attualmente
in vigore, nel disegno di riforma della stessa
non figura più nè il Capo VII che ha
l'epigrafe Commercio di libri e stampe,
neppur vi figurano gli articoli 63. 64.

Tutte queste modificazioni vennero
accolte di grand'animo dalla vostra Giunta,
ma non così di quella portata all'art. 62.

Nel progetto presentato al Senato
nel mentre abolivasi la licenza dell'autorità
politica per l'esercizio del commercio librario
la mantenevasi però per coloro che erano in
più o meno introducono nelle case ed uffizi
allo scopo di raccogliere ordinativi, e vi soggetta
pure anco gli esercenti l'ufficio di collettore
per gestioni vostre. Il quale dicevasi
il Ministro [illegible] come spesso viene questi espedienti [illegible] Senato del Regno, Legislatura
a dispetto dei fatti per camuffare di apparecchiare 1862. Stampato 63. pag. 8.

reati.

La proposta ministeriale però venne ~~profondamente~~ sensibilmente modificata dal Senato a seguito dei ragionamenti degli uffici centrali. E così la ragionava: 14

"Questa disposizione cadrebbe anch' essa, " senza alcun dubbio, nel novero di quelle che non si " fanno osservare nella quasi totalità dei casi: la quasi " totalità delle collette sono puramente locali, e ri- " guardano feste, od infortuni, e sono fatte da persone " conosciute nella località assai meglio di quello che " possano esserlo dall' Uffizio di sicurezza del circon- " dario.

" Questa prescrizione non sembrerebbe nemmen utile " e conveniente per escludere indirettamente certe ri- " cerche di danaro che prendono talvolta un carattere " politico ostile al Governo, giacchè queste ricerche " anche in fatto assumono piuttosto le forme di soscri- " zioni, o di acquisto di cartelle, e non sarebbero col- " pite da questa disposizione. Il solo aspetto sotto il " quale può esser utile di prescrivere questa licenza " sarebbe che essa si restringesse a colpire coloro che " vanno a far collette in paesi dove sono sconosciuti, " i quali conviene che debbano presentare garanzia di " essere persone probe. L' Ufficio Centrale propone " quindi con quest'intendimento una diversa redazione " dell'articolo, per la quale la licenza sarebbe so- " necessaria a chi faccia collette fuori del " Mandamento [illegible] " [illegible]ati, ovvero le faccia nelle città sedi di [illegible] " ove o per l'entità della popolazione " nanza è presumibile che non si

Questa è la modificazione che venisse accolta nell' altro ramo del Parlamento.

La vostra commissione però ha creduto miglior partito quello di ammettere interamente l'art. 55 del progetto ch è quello in tal guisa modificato. Per troppe queste e somiglianti prescrizioni cadono in disuetudine ed arrecano discredito alla legge della quale fanno parte. La tutela governativa non può varcare certi confini ne tutti i cittadini devono esser guardati a sospetto contro gli abusi a quali non ovvia l'articolo deve poi volere e sapere difendersi da per loro.

Ma tra le collette di danaro vi ha

questa dell'obolo di San Pietro la legge
sulla pubblica sicurezza dovrà essere muta
in proposito? dovrà permetterlo o tollerarlo?
La questione dell'obolo di San Pietro
si è tante fiate sollevata in questo recinto,
si è tante volte ripetuto che il rimedio si
poteva amministrare colla legge di pubblica
sicurezza che la vostra commissione ha dovuto
formarne oggetto di studio
Dalle discussioni che si agitarono in
quest'aula sembra scaturire una distinzione
Se l'obolo di San Pietro non è che l'offerta
dei fedeli al Vescovo di Roma, al capo del
Cattolicismo, che il contributo volontario di
credenti alle spese del culto è allora niente
più che inviolabile e neppur d'immune
Ma se invece egli è destinato al Sovrano di
Roma, a quel Governo che attualmente regge
l'Italia il Regno italiano, che esiste i
nostri soldati alla ribellione protegge, che ricovera
ed ajuta a cospirare i briganti non deve venir
considerato quale un ajuto che gl'italiani amministrino
ad una potenza nemica? Si poteva prima dubitare
legalmente / che mai non si potè moralmente /
a qual uso fosse destinato l'obolo, ma
ora anche il dubbio legale è svanito
dacchè il giornale di Roma del 9. Maggio
ultimo fece conoscere il chirografo del
Santo Padre del 26 Marzo antecedente
indirizzato al tesoriere generale ministro
per le finanze dal quale appare [illegible] che
[illegible] i rilevanti prodotti dell'obolo di S. Pietro

" che mettessero / dice il Papa / a disposizione
" del pubblico erario e con altre straordinarie
" misure fu in grado l'erario stesso . . . "
di sopperire ai pubblici bisogni. Ma ne'
anche questo bastando prega a dar le disposizioni
per un nuovo prestito di scudi 465.000
e ordina così art. 9. " che pel più pronto
" e spedito pagamento sia dell'interesse
" dell'intero prestito, che dell'ammortizzazione,
" siano da voi destinati specialmente e
" per la entrante garantite le obbligazioni
" che la pietà dei fedeli offre generosamente
" alla nostra persona per il danaro di
" San Pietro " (1) Ignorisce quindi il carattere
religioso della colletta dell'obolo e solo rimane
il carattere politico.

(1) Resoconto della Camera dei Deputati 9 Maggio 1864.

Andreani

Ella è l'obolo non ha che un carattere
politico, e il suo fine si è quello di porgere
i mezzi al nemico d'Italia d'angustiarla
e ferirla la colletta del medesimo non
costituisce un reato contro la sicurezza esterna
dello Stato? non si riscontrano ~~danno~~ gli
estremi della complicità? e nel caso in cui
le leggi penali non siano applicabili detta
raccolta di danaro non dovrà esser vietata
dalla legge di pubblica sicurezza di cui
si è mosso la prevenzione de reati?

Ed ecco come la vostra commissione
si tratta di esaminare la questione del
danaro di San Pietro.

Se deste dovi aprirvi interamente
l'animo suo in proposito Vi dirà che

desso non tema che la raccolta che del medesimo si fa in questo Regno per mezzo di pubbliche sottoscrizioni sia tale che possa minacciare l'unità d'Italia e arrestarne il progresso non crede che una legge proibitiva dello stesso ne ~~cacci~~ impedirebbe efficacemente la colletta, e cesserebbe di essere pubblica si farebbe segreta. Il male di detta raccolta sta in ciò che colla medesima si offende il senso morale della grande maggioranza degl'italiani; di quella maggioranza che votò il plebiscito dell'unità italiana.

La Giunta però non ha creduto conveniente di inserire nello schema di legge un'articolo che vietasse la colletta del danaro di S. Pietro. La legge che è sottoposta alle vostre discussioni ed ai vostri suffragi è una legge organica; quindi male a proposito si inserirebbe nella stessa una disposizione di natura transitoria e passeggiera, una disposizione di circostanza quale appunto sarebbe quella che ne vietasse la raccolta. Nella legge di pubblica sicurezza non si potrebbe inserire che un'articolo che proibisse in generale tutte le collette non autorizzate dall'autorità politica un'articolo che fosse la riproduzione del 196 del regolamento toscano di polizia punitiva [illegible] e che in quella parte d'Italia ha fruttato la pubblica colletta dell'obolo. Prima però di farlo pensiamoci sopra due volte: la libertà di fare pubblicamente raccolte di danaro sia

[illegible] Desso è del tenore seguente:

" Chiunque fuori di chiesa e senza
" licenza del delegato del Governo
" che la rilascia per iscritto, fa-
" questua, o raccoglie oblazioni per
" feste o funzioni religiose, per og-
" getto di pubblica o privata uti-
" lità ~~pubblica~~ o beneficenza, o per
" altro fine qualunque, incorre in
" una multa da venti a cento cin-
" quanta lire, nella confisca delle
" collette a profitto delle speciali o
" cinque "

per privati o pubblici insegnamenti che per
cause filantropiche, politiche o religiose formano
parte del nostro gius pubblico interno.
come non è vietato il manifestar la propria
adesione ~~alcun~~ e simpatia ad un fine o oggetto
determinato sia per mezzo delle stampe
che di proposte o messaggi, così lo è ugualmente
colle pubbliche iscrizioni e raccolta di danaro.
questa libertà non deve essere impedita se
non allorquando rea o offesa alle leggi generali.
Non però l'esercizio della stessa reca un
qualche disturbo, come un qualche vantaggio
possa ottenere dal regime esistente, e lo
si abbia difatti in questa materia quella
Toscana che è retta tuttora dalle leggi poliziesche
granducali; ma noi dobbiam ben guardarci
dall'offendere in cento parti la causa della
libertà per recarle un refrigerio in un punto
solo. Noi vogliamo la libertà per tutti, anche
pei nemici nostri. anzi vi ha in ciò una
garanzia piuttosto che un pericolo. Egli
è meglio che si conoscano ~~quei~~ i retti impotenti
conati, che si contino i deboli minoranza
di quelli illusi che non veggono in pieno
secolo il progresso ed il consolidamento
della causa italiana e non obbligarli a rifugiarsi
nel segreto e nella cospirazione. E in
certe contingenze la ritirata dei deboli ~~possa~~
potria riguardarsi quasi somministrazione
di danaro ai nemici dello Stato ma ciò ha
mestieri di alcuna nuova disposizione legislativa.
le leggi penali vi sopperiscono con molta severità // Cod. pen. art 169 n° 3.

adottiamo quel turpe fatto.

Sezione VII

Delle professioni e dei traffici ambulanti

La Giunta modificò gli articoli 35. e 36 del progetto, identici agli articoli 43 e 44 della legge in conformità di quanto già avea operato la precedente vostra commissione pei seguenti motivi che testualmente vi trascriviamo (1)

(1) Sessione 1861. Stampato N. 154 A pag. 12.

" Fedele al principio svolto or ora, la Giunta abolì la necessità dell'iscrizione in appositi registri, consentita dall'autorità politica, per esercitare il *commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli ed altre merci*, non che per la *vendita in pubblico di paste, confetti e liquori.* Niuna immoralità essa scorse nell'esercizio di coteste ben misere professioni; vi ravvisò piuttosto un onesto mezzo di sostentamento per tanti tapini, ai quali manca la lena di maggiori commerci. La sorveglianza e la polizia da esercitarsi su costoro dev'essere demandata alle autorità ed ai regolamenti municipali, onde non s'ingombrino le vie e non si offenda il pubblico decoro, oppure alle autorità e regolamenti sanitari, onde la pubblica igiene danno non ne risenta. Può darsi che qualche fiata il vizio o il delitto si celi sotto le forme del merciaiuolo, ma questo sospetto non legittima una misura che mette a fascio anche gli onesti.

" Si mantenne invece l'inscrizione pei *mestieri ambulanti di saltimbanco, suonatore, cantante*, ai quali quello si aggiunse di *ciarlatano*; pei *pubblici venditori di candelette, scapulari, immagini, intromettitori ambulanti, facchini e servitori di piazza*, ai quali si aggiunsero i *barcaioli pel trasporto de' passeggieri*, ed i *cocchieri di piazza*, giacchè l'esercizio di detti mestieri può somministrare offesa alla pubblica morale, facile occasione di gabbare i semplici ed i forestieri.

" Si tolse la parola *simili*, ravvisandosi meno opportuno l'arbitrio in cotesta materia che coercisce l'individuale libertà.

" I requisiti necessari ond'esser forniti della licenza si restrinsero alla *buona condotta*. Soverchi sembrarono gli altri alla vostra Commissione ed anche impossibili. Come mai una persona inabile ad altri mestieri per fisici difetti o per provetta età potrà esercitare il mestiere di saltimbanco e di facchino?

"Non dobbiamo celarci che il legislatore del 1859, nel dettare queste disposizioni, s'informava al concetto di non educare la tenera gioventù a cotesti mestieri che possono degenerare in una scuola di vizio. Ma il nobile fine non fu raggiunto; la disposizione legislativa, perchè troppo ampia, cadde inosservata, come ce ne convince la giornaliera esperienza. D'altronde non è coll'interdire alla gioventù alcune industrie le quali nulla hanno in loro di riprovevole, che la si piega ad un miglior indirizzo, bensì col popolarizzare l'insegnamento, col porgerle pubblico esempio di moralità.,,

Di lieve importanza sono le modificazioni all'art. 45. della legge che vennero accettate

dalla Giunta corrispondente al 37° del progetto.
Accettata
Venne pure anco accettata la nuova disposizione contenuta nell'art. 41 dello schema. Lo scopo del Ministero nel progetto è fu quello d'impedire o almeno porre un argine al lo scandaloso commercio di fanciulli ~~tolti~~ Tolti contro la volontà delle loro famiglie. Talvolta ~~contro la volontà delle loro famiglie e talvolta~~ può anco col consentimento ed istigazione ~~Pure anco col consentimento ed istigazione~~ dei genitori stessi ~~dei genitori stessi~~ vieti in carriera non meno pericolosa che l'ozio ed il vagabondaggio.
Progettava quindi che fosse vietato agli esercenti professioni o negozi ambulanti di tenere presso di loro individui minori d'anni 18 senza il consentimento scritto di chi esercita su di loro la patria potestà vidimato dall'autorità di pubblica sicurezza. Ma questa protezione non parve sufficiente nell'altro ramo del Parlamento. Si non giovò impedire a poveri fanciulli questo mezzo di lucrare un meschino pane ogni è d'uopo escludere ogni eccesso nell'esecuzione dei patti. Venne quindi accordata all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di separare non ostante qualunque patto, quando della ricevuta che vengono tutte peggiori e cattivi trattamenti o che si abusa della loro persona.
La Giunta accolse questo concetto e si studiò a una volta di completarlo. Non sono son pur troppo i bambini abbandonati e disperati senza guida o tutore che possa accendere il proprio contegno; provvido allora deve intervenire lo Stato e per esso l'amministrazione di

pubblica sicurezza: il consenso scritto verrà
allora accordato dalla medesima.

Le modificazioni all'art. 46 sono
quelle stesse che furono proposte dalla
precedente vostra commissione. Esse
dicevano: (1)

(1) Sessione 1861 Stampato 157
A pag 13.

Si mutò la frase *dopo 24 ore* in quella di *entro 24 ore* onde non legittimare il principio di una *pena economica* da infliggersi dalle autorità politiche. S'abolì la locuzione *senza formalità di atti*, avvegnachè, secondo le leggi di processura penale, la formalità degli atti è richiesta anche nei processi sommari, nè l'economia della processura consente che se ne istituiscano di nuovi, i quali non lascin traccia di loro.

Le ~~pene~~ commissione della pena di cui in detto articolo
~~decies~~ e nel 51. della legge 15 7mbre
1859 venne rimessa al titolo delle
pene come sede più naturale.

L'art 49 di detta legge recava
un ampliazione, tra gli uffici, che non
possono esercitarsi senza l'opera dell'autorità politica
vennero aggiunti quello di prestatori sopra
pegno e di sensali dei Monti di Pietà
Giacchè non più direi in questi casi
l'ingerenza dell'autorità politica, trattasi
di uffici delicati, di uffici e mestieri
che possono render vane o poco proficue
quelle caritatevoli istituzioni.

Vennero soppressi gli articoli 50 e
51. della legge siccome inutili, seguitando
in ciò il voto della precedente vostra commissione.

Sezione VIII
Dei rimandati.

La precedente vostra commissione

si osservava che l'abolizione del passaporto internazionale era un recente portato della moderna civiltà; che per ciò logico conveniva abolirlo anche all'interno; che nel mentre ciò è riconosce in un cittadino di libero Stato il diritto di recarsi ove gli piaccia, non gli dovea esser lecito di rifiutarsi, quando era assicurato, di giustificare l'essere suo e le sue condizioni.

Il Ministero nel modificare in questa parte la legge del 13. 9mbre 1859. partiva del medesimo concetto che animò la precedente civica commissione. Forse per avventura parrà strano che nell'art. 66 del progetto si continui a tener parola del passaporto, ma ogni antinomia si dilegua ove si badi che tanto dal contesto dell'articolo, quanto dalle esplicite dichiarazioni che si leggono nella relazione ministeriale (1) (1) pag. 6. chiaramente risulta che il passaporto interno è meramente facoltativo e non obbligatorio, unicamente se ne tien parola nell'articolo onde chiarire l'obbligo di rilasciarlo alle autorità ~~politiche~~ quando loro ne fosse fatta domanda da chi per suo comodo desidera un documento atto a liberarlo da qualunque molestia, quando debba recarsi in località ove sia pronunciata.

L'art. 73. della legge obbliga coloro che vengono rilasciati dal carcere per aver espiata la pena a presentarsi immediatamente sotto pena d'arresto all'ufficio locale di

pubblica sicurezza la quale osservando la provvista del foglio di via per luogo di sua residenza e vietò altro ramo del Parlamento si opervi giustamente che cotesta presentazione non è bastata sia di una positiva necessità, mentre l'autorità di sicurezza pubblica ha avuto il mezzo di conoscere chi esce dal carcere anche prima del rilascio, talchè la stessa si risolverebbe in un aggravamento di pena dovere quindi limitare l'articolo alla benefica disposizione del foglio di via

Tutte ~~questa~~ ~~modificazioni~~ vennero accettate ~~dalla~~ ~~accettate~~ dalla vostra commissione

Sezione IX
Dei mendicanti

La Giunta uniformandosi al voto della precedente vostra commissione toglieva dall'art. 88 / la parola « porteranno » el getto una lastra nel modo determinato dal regolamento e sopprimeva l'intiero articolo 89 / per motivi che testualmente ve riferiamo:

/ della schema corrisp.
/ dente al 101 della legge
/ dentico al 102 della legge
a vigente

« La lastra appesa al petto del mendicante, questo segno visibile dell'accattonaggio legale, quest'aperta manifestazione dell'altrui miseria, sembra una troppo dura misura, non informata a quel delicato sentire di cristiana civiltà che insinua di velare le umane sciagure. Onde constatare l'ottenuta autorizzazione, basta quella speciale licenza della quale debbono essere provvisti i mendicanti. »

La medesima vostra ha accettato ~~la giunta~~ ~~le modificazioni~~ proposte ~~dalla~~ ~~vostra~~ ~~commissione~~ ~~precedente~~ ~~legge~~.
Le altre modificazioni proposte agli articoli

101 e 106 della legge 13 9mbre 1859.

Regna

Il permesso di mendicare si estende del comune
a tutto il circondario, ma il medesimo
non potrebbe concedersi per quei luoghi ~~dove~~ ~~si~~ ne'
quali venne impiantato un ricovero di
mendicità. Anzi onde meglio chiarire questo
concetto la Giunta ha sostituito alla
parola potrà quella di dovrà. Mancherebbe
invero al scopo di questi benefici stabilimenti
mancherebbe la ~~~~ spinta ai corpi morali
ed alle persone filantropiche di fondarle
se coll'erezione dei medesimi non anche a
chiudersi la buona piaga dell'accattonaggio ed
il mendicante potesse continuare a godere
quanto la mano ladove l'oppio più
pietosamente riceverà. Anzi la legge nuova
in questo punto costituirebbe un vero regresso
regresso ~~in~~ rispetto a quella ora vigente. Sicuro
poi è necessario il dare alla autorità nel
ricovero un carattere forzato, ne consegue come
venne osservato nell'altro ramo del Parlamento,
che sia necessario pure anco lo stabilire nella
legge le condizioni che rendano legale il ricovero
forzato onde impedire gl'illegali sequestri
di persone, e che adempisca l'art. 91 dello
schema.

Osservo poi ~~poi~~ rettamente il Ministero
nella sua relazione (pag. 11) che l'art 106 della legge 11 pag. 7.
13 9mbre 1859 disponendo il rinvio all'autorità
giudiziaria del mendicante colto a questuare
senza licenza, nel caso ritenuto in cui sia
riconosciuta ~~la~~ lieve la colpa, venisse implicitamente

ed annullare le disposizioni degli articoli precedenti, gli quali niuno può mendicare senza licenza, sia desso valido o invalido. La precedente votata commissione fece sparire questa distinzione rimettendo all'autorità giudiziaria tutti coloro che sono stati colti accattare i questuanti senza licenza. Questa proposta venne riprodotta nello schema ministeriale. Così la legge di pubblica sicurezza viene ad essere armonizzata coll'art. 660 del Codice penale italiano e coll'articolo 196 del regolamento toscano di polizia punitiva, i quali puniscono chiunque va mendicando senza esser autorizzato, ancorchè non sia valido il lavoro.

Sezione X

Degli oziosi e vagabondi

L'ozio ed il vagabondaggio non sono troppo occasione e causa di reati, considerati anzi in loro stessi costituiscono un delitto punito dal Codice penale. La legge di pubblica sicurezza che intende allo scopo di prevenire i misfatti tenta di arrestare coloro cui vengono dal fatto spontaneo degli accusati denunziati al giudice del mandamento; egli gli ammonisce gli ordina a rientrare nel retto sentiero; ma se l'ammonizione è disprezzata, se il denunziato non si corregge subentra l'azione della giustizia punitiva.

Ma il disegno di legge che noi esaminiamo vuole circondare di garanzie coteste denunzie, egli vuole che la giustizia del denunziante

giustifichi la fiducia del giudice e costituisca in certo modo una prova morale, non ammette a proposta che gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i carabinieri, i primi presentano una guarentigia nel loro grado istruzione ed educazione, i secondi nella severa loro disciplina, nella fiducia che ispirano qualunque pesi sia questa guarentigia deve non dar mai elevarsi alla presunzione d'una prova legale, la coscienza e la convinzione morale del giudice deve qui come in ogni giudizio penale rimaner tranquillizzata da ogni vincolo. E ragione questi si propone la soppressione dell' art. 83 della legge.

La Giunta vi propone la ~~soppressione~~ cancellazione dell' art. 72 della schema corrispondente all'~~84~~ art. 84 della legge, divenuto ormai inutile non essendo che una ripetizione di quella parola che si leggono nell art 71. ~~nella~~ del progetto: ~~nella~~ anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà.

Il disegno di legge, unito a quello del progetto Minghetti ed al voto della precedente Commissione porta la soppressione della seconda parte dell' articolo 86 e dell' articolo 87 della legge. È pregio dell' opera l'addurre qui i motivi che si leggono in quella relazione ministeriale:

« La seconda parte del-
" l'articolo 86 e l'articolo 87 che impongono al Governo l'ob-
" bligo d'istituire in sufficiente numero case di lavoro, ed in-
" dicano la competenza passiva dei ricoverati, furono eziandio
" tolti, perchè non deve stabilirsi obbligo così formale quasi
" incidentemente, prima di poterne stanziare in bilancio le
" somme corrispondenti, e perchè questa materia può avere
" stretta attinenza colle attribuzioni comunali e provinciali. »

Innanzi d offerta dee dirsi la soppressione dell' articolo 88. della legge riportato nell'

articolo 4° del progetto, lo straniero condannato per oziosità e vagabondaggio scontata la pena dev'essere espulso dal Regno, ove non sia nota la di lui nazionalità e il luogo ove possa essere avviato e ricevuto deve essere trattenuto in carcere fino a che si possa procedere alla sua espulsione. Perciò uno straniero fanciullo, d'ignoti padre e genitrice, reo per colpa non gravissima, in via economica, venga condannato ad una detenzione perpetua! Certo non vogliamo che l'Italia diventi il libero convegno di esteri malfattori, ma vogliamo nello scontar la pena possano aver dati segni di vincero ravvedimento, possan ospizi e persone pietose ricoverarli presso di loro, perchè questa cieca ed inesorabile pena dell'esiglio che vieppiù li respinga al misfatto? La Giunta quindi si propone di sostituire la facoltà dell'espulsione all'obbligo assoluto, ~~la proposta di una pena~~ di confine al carcere economico.

Una ultima innovazione è l'aggiunta fatta all'art. 91. della legge per cui è data facoltà al ~~Ministro~~ Ministro dell'Interno per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un anno il luogo nel quale l'ozioso e vagabondo recidivo debba stabilire il suo domicilio. Trattandosi di vincere la pericolosa tendenza nell'ozioso e vagabondo, chiarite come abituali mediante la sua recidività, di romperne intrichi e funesti legami la Giunta non vuole opporsigisi ad accordare ~~direttamente~~ direttamente al Ministro dell'interno ~~che~~, questa facoltà che indirettamente

per via di ~~esclusione~~ esclusione era già
dell'art. 91 della legge conferito ai prefetti.

Di altre modificazioni di leggiera
momento crediamo inutile qui tenerci
parola.

Sezione XI.

Dei contravvenzioni alla speciale sorveglianza della polizia

Questa sezione non espone che
la riproduzione del capo XIV del titolo
I della legge 13 genn. 1859 interamente
trasfuso nel progetto ministeriale, salve
insignificanti modificazioni, crediamo opera
perduta il tenerci un ragionamento in
proposito

Sezione XII.

Del disturbo della pubblica quiete

L'art. 107 del progetto è ~~stato~~ la riproduzione
dell'art. 96 del progetto Minghetti e dell'
art. 25 del regolamento toscano di polizia
punitiva. Incontestabile è l'utilità di
precedente norma commissione, era già inserita
nel suo controprogetto. V'ha pure nel nuovo testo un'aggiunta per giudizio di falsa notizia.

Quanto all'art. 108 sembra pure
il caso della precedente norma commissione
onde uscir dal vago e diminuir l'arbitrio
si riputi proficuo migliorare il precisar l'ora
della notte in cui comincia il divieto del

turbamento della pubblica quiete.

Capo II
Disposizioni per la pubblica moralità

~~Che stabilisce la cessazione~~

L'unica innovazione agli articoli che compongono questo capo è l'aver sottoposti gli stabilimenti de bagni alle discipline che reggono gli alberghi. Questa innovazione è commendevole giacchè la sicurezza e l'onestà delle persone può esser posta a gran repentaglio in cotesti stabilimenti i quali pericolo interessano in sommo grado la pubblica moralità.

Capo III
Disposizioni per la pubblica incolumità

Sezione 1
Degli esercizi di professioni insalubri pericolose ed incomode

Secondo l'art. 44 della legge attuale riprodotto dall'art 63 del progetto il diritto di impiantare o esercitare in un comune manifatture fabbriche e depositi insalubri, pericolosi o incomodi deve esser deliberato dalla Deputazione provinciale; ~~Detta~~ Detta deliberazione deve poi venir approvata per Decreto reale sulla proposizione del Ministro dell'Interno, previo parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. Perve alla

vista commissione troppo complicata e centralizzata questo sistema d'avvisi dovesse accordare una maggiore larghezza alle autorità provinciali. Onde stabilire questa direzione si credè ~~conveniente~~ sufficiente portare il suo appruovare la deliberazione emanata dall'elemento elettivo, cioè la deputazione provinciale, dall'elemento governativo cioè il Prefetto a guarentigia pei di privati interessi, onde non vien soverchiamente lesi per ubbie e vani timori del Decreto del Prefetto si accordi il ricorso in via gerarchica.

La legge 13 gennaio manca di prescrizioni relative alle fabbriche, depositi di polvere, munizioni, ed altre materie pericolose di esplosione a ciò provvede il progetto coll'aggiungere l'art 43. della schema presentato dal Ministro Minghetti già accolto dalla precedente vostra commissione. Se il progetto attuale è più severo rispetto alla quantità delle polveri che può tenersi in deposito

Sezione II

Precauzioni onde prevenire disastri

L'art 56. del progetto non è che una maggiore esplicazione del concetto che informa l'articolo 64 della legge. Gli altri articoli di questa sezione non sono che la ripetizione degli articoli 126 e 127 della legge colle lievi modificazioni che si è apportarono dalla giunta

non abbisogna di commenti.

Sezione III
Delle inumazioni

I motivi delle variazioni apportate dalla Giunta al progetto ministeriale uno quelle stesse che furon suggerite dalla prudente vostra commissione e sulle quali si è redatta proprio dell'opera il pensiere. Testualmente ve ne riportiamo i motivi (1)

14 Sessione 1861 - Stampato 159-A pag. 16

" Le legislazioni moderne d'Europa, onde ovviare il male " gravissimo di seppellire vive persone colpite da morte appa- " rente, si valsero delle seguenti cautele ; cioè: ritardo della " sepoltura ; esposizione in camere mortuarie ; visite necro- " scopiche.

" L'attual legge sulla pubblica sicurezza proibisce di dar se- " poltura se non dopo trascorse almeno 24 ore dalla morte, se " ordinaria, e 48, se improvvisa; « ma l'esperienza mia, dice " « un chiaro ed esperimentato scrittore (1), quella de' miei " « colleghi necroscopici, e quella presso altre nazioni ha di- " « mostrato in modo indubitabile che ben frequenti sono le " « infrazioni che si fanno a queste disposizioni legislative " « nello scopo di ottenere più pronta esportazione del cada- " « vere dal domicilio. » Ond'è che il prefetto della Senna con " decreto 25 gennaio 1841 stabiliva che la levata del cada- " vere, la deposizione nel feretro, la sua inumazione non po- " tessero aver luogo fuorchè al termine compiuto di 24 ore da " quella in cui fu fatta la dichiarazione del decesso.

" Savia disposizione che viene encomiata dallo scrittore ora " citato, e che fece propria la vostra Commissione.

" Prevalendo nel secolo scorso l'idea che non si potesse ri- " conoscere altro segno certo della morte fuorchè la putrefa- " zione, onde tranquillare la pubblica opinione s'instituirono " camere d'osservazione dei cadaveri, dette *obitorii* o *camere* " *mortuarie*.

" L'uso di esse si generalizzò in Germania, e la più perfetta " si è quella di Francoforte. Ma di tanti cadaveri esposti non " un solo diè mai segni di vita.

" Le camere mortuarie inoltre ponno rendersi dannose alla " pubblica sanità, atteso il pericolo di emanazioni miasmatiche " provenienti dall'agglomerazione di tanti cadaveri in un sol " luogo riuniti. Può quindi ben dirsi che le camere mortuarie " hanno di già fatta la loro prova e l'hanno fatta infelice- " mente, avendo la scienza altri mezzi di perizia più pronti ed " egualmente sicuri.

(1) *Dei segni bioscopici e necroscopici applicati alla constatazione di decesso.* — Memoria presentata alla reale accademia di medicina dal socio dottor cavaliere Fedele Torchio, ispettore sanitario per il municipio di Torino.

Sembrò quindi conveniente alla vostra Giunta di ben chiarire che non voleasi imporre ai comuni l'obbligo di dette camere mortuarie; locchè sarebbe anche stato impossibile pei rurali atteso il diradamento della popolazione sopra una vasta superficie, e solo instituire camere di deposito provvisorio, come mezzo di sovvenire alle povere famiglie alle quali torni troppo duro e disagevole il ritener presso di loro il cadavere finchè trascorra il termine dalla legge prefisso.

« Ben desolante, osserva giustamente lo scrittore succitato (1), è lo spettacolo che la morte di un congiunto apre « fra le domestiche pareti, quando al lutto la squallida mi« seria si aggiunge, e l'angustia delle camere, la poca ventila« zione, i rigori della stagione, il numero dei coabitanti « costringono i congiunti a coabitare, ad attendere alle fac« cende domestiche, al lavoro, al vitto, a fianco del cadavere.

« In queste condizioni è non solo atto di moralità, ma pre« videnza igienica, quella di non lasciare giacente il cadavere « sino alla scadenza delle 24 ore; e sarebbe certamente uti« lissima una camera di deposito, ove temporariamente lo si « trasportasse. . . »

Ma la cautela più sicura è certamente quella delle visite necroscopiche, le quali, in uso già da molto tempo in questa città di Torino (2), venner più tardi adottate da altre città italiane; giacchè dal complesso dei segni bioscopici e dei caratteri necroscopici può il medico farsi certo della morte, senza aspettare che si palesi la decomposizione del corpo (3).

Nè troppo difficile e dispendiosa deve dirsi questa istituzione nei comuni rurali, i quali, generalmente parlando, inscrivono nei loro bilanci le spese *per le condotte mediche*. Non sarà quindi troppo gravoso a quei sanitari, i quali prestano l'opera loro ai poveri malati, di visitarli un'ultima volta onde accertarne il decesso.

Nè qui fia inopportuno l'accennare come le visite necroscopiche dovran tornare vantaggiose e alla pubblica igiene ed all'amministrazione della giustizia, sia col riconoscere la comparsa di malattie epidemiche, che col constatare le morti violenti o col far palese lo scambio di persona.

La Giunta quindi inserì nel suo schema l'obbligo delle visite necroscopiche, e propose quelle altre cautele che le parvero più acconcie a prevenire lagrimevoli avvenimenti. E quanto all'esposizione e trasporto dei cadaveri progettò quelle norme che meglio valessero a tutelare il pubblico decoro ed il rispetto dovuto ai trapassati.

(1) Torchio, *loc. cit.* — Veggasi anche in proposito la relazione presentata dal consigliere Lavini al Consiglio municipale di Torino nella seduta del 14 giugno 1855.

(2) In una lettera senatoria, diretta al vicario di Torino in data del 15 luglio 1788, è accordata facoltà al medesimo di permettere l'anticipato chiudimento del cadavere, *previa la visita dello stesso cadavere ch'ella farà ripartitamente eseguire da cerusici destinati da questa città.*

(3) Torchio, *loc. cit.*

Finchè altre considerazioni consigliano pure anco le visite necroscopiche.

Allorchè si verrà alla formazione del codice civile certamente si vorrà affidare la cura delle stato civile all'autorità municipale. Sarà quindi necessario scrivere nel medesimo che non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, il

quale non potrà ricordarsi se non
dopo che si sarà accertato della morte
o personalmente o per mezzo d'un suo
delegato. Questa disposizione cavata dall'
art. 77 del Codice Napoleone, vige
anzi anche attualmente in alcune provincie
italiane; è riprodotta dall'art. 70 del
leggi civili, parte prima del Codice delle
Due Sicilie; dall'art. 333 del Codice parmense,
366 del Codice estense.

Veramente i Codici francese, napoletano,
parmense ed estense non parlano che della
visita e constatazione da farsi dall'ufficiale
dello stato civile. Non è a dirsi quanto
ei sia incompetente e tante volte impossibilitato.
Questa prescrizione quindi laddove esisteva, specialmente nelle campagne
venne in disuso. Infatti con decreto del 21
vendemmiatore dell'anno IX prescriveva
che in tutti i Comuni i Sindaci facessero
scelta di uno o più ufficiali di sanità
per verificare i decessi.

Nel Codice sanitario presentato
al Senato subalpino li 19 Gennaio 1857
all'art. 155 era dettato le seguenti cose
non precedere la visita necroscopica eseguita
dal medico curante o da altro incaricato
dal Municipio.

Il progetto del Cod. civile (Pisanelli
art. 351, Miglietti 404) corregge la troppo
assoluta disposizione degli altri Codici e
permette che la visita si faccia da un
delegato dell'ufficiale di stato civile.

Questo delegato non dovrebbe esser il medico necroscopo? Si eviterebbero quindi gli grandi vantaggi senza forti spese giacché nelle grandi città questo servizio è già stabilito, nei piccoli comuni ove quasi s'impone l'obbligo della condotta medica, questo servizio può esser più opportunamente venir in disfatto dei medici condotti: Con ~~questa~~ ~~maniera~~ ~~evitata~~ ~~disposizione~~

Lente 90

X ed nuovo progetto di legge comunale e provinciale

VII

Alla Giunta sarà ben anco preoccuparsi delle ~~diff~~ difficoltà che incontrerebbero le visite necroscopiche nelle frazioni dei comuni rurali, nei casolari sparpigliati su vasti territori, lontanissimi dai centri abitati. E siccome le leggi non debbon giammai voler cosa d'impossibile e troppo difficile esecuzione, giacché allora cadono inosservate e d'esse si scema il loro prestigio ed autorità morale desso si ottenga di venire di piano alla regola generale d'esecuzione e di tracciare il modo col quale la stessa debba esser stabilita

Capo IV

Disposizioni per la proprietà

Sezione I

Dei fondi campestri e del pascolo abusivo

Molte e importantissime sono le modificazioni in questa sezione.

L'art 29 del progetto ministeriale era: che la riproduzione dell'art 92 della Legge la Giunta però ha tutta via il secondo

terzo e quarto capoverso, reputandoli inutili
mentre provvedono a bastanza ai proposti
i principi generali della giurisprudenza
penale.

L'articolo 93 della legge corrispondente
all'art. 66 del disegno ministeriale venne
approvato secondo il progetto della precedente
vostra commissione. Difatti dicevasi: 1/

1/ Aug 18

1/ Per le ragioni già svolte si tolsero le parole: *senza formalità d'atti*, sostituendovi quella *sommariamente*, onde spiegare la natura del processo da intentarsi.
2/ Si soppressero pure le altre: *sotto scorta dei carabinieri*, non sembrando necessarie, potendo il denunziato comparire dietro avviso o citazione.
3/ Si abolirono da ultimo quest'altre: *avvertendolo che ove sorgano nuovi* SOSPETTI *contro di lui incorrerà* SENZ'ALTRO *nella* PENA *comminata dalle leggi*, giacchè le medesime importano una flagrante violazione dei principii fondamentali della giustizia; dessa percuote unicamente i rei convinti e non i semplici sospetti.
Onde il denunziato su cui pesa il sospetto di pascolo abusivo non potesse senza guarentigia veruna venir spogliato del suo avere e ridotto spesse fiate all'indigenza, si volle che il giudice procedesse alla legale constatazione delle circostanze che stabiliscono la fondata presunzione del pascolo abusivo in di lui contraddittorio. E siccome il precetto del giudice esser deve scevro d'ambagi, si volle che la riduzione dei capi di bestiame fosse specificata nella sua ordinanza.
4/ Nell'ultimo capoverso si tolsero le parole: *come tali puniti*, giacchè in questo caso la legge piuttosto che infliggere una vera pena, applica semplici misure di prevenzione.

Il concetto della precedente vostra commissione
venne anche migliorato dal Ministero. Egli
propone di dichiarare esenti di rispetto
i conduttori di greggi che transitano dall'uno
all'altro comune nei tempi determinati dai
regolamenti locali. In questo senso il rispetto
venisse trattandosi d'un passaggio affatto normale.

L'art. 81 del progetto corrisponde
all'art. 91 della legge. Nell'atto corrente
legislativo venne in esso soppresso, a ragione
il secondo capoverso per lasciare che il
giudice decida esso stesso di procedere al
sequestro ivi assegnato sempre che l'istanza

5/

d'altri abbia per esso una forza obbligatoria.

La detta commissione V. propone la cancellazione dell'art 93 della legge riprodotto nello schema governativo all'art. 83, ravvisandolo perfettamente inutile.

Relativamente all'art 92 della legge del 1859 così la regionava la prima detta commissione: 11 11 pag 19

> " Parve troppo dura la pena e sproporzionata alla contravvenzione ad un precetto, di assegnar cioè il prezzo ricavato dalla vendita all'asilo infantile od alla congregazione di carità. Trattandosi di mera misura di prevenzione, lo scopo si raggiunge colla vendita del bestiame. Questa misura importa d'altronde anche una penalità indiretta; il danno del sequestro, le spese dell'asta, il prezzo ricavato probabilmente minore del valore del bestiame. "

Il concetto della stessa venne accolto dal Governo

Pare poi alla Giunta che il mezzo di prova da somministrare per giustificare la proprietà non debba essere tassativamente indicato dalla legge, la determinazione deve lasciarsi ai principii generali del diritto, all'apprezzazione della religione del giudice.

Altri emendamenti di minor momento non abbisognano di giustificazione.

Sezione II

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette

Anche in questa sezione molti emendamenti sono giustificati dalla loro lettura

Accettabile alla Giunta parve quello proposto dal Ministero all'art 166. della legge corrispondente all'art. 164. del suo schema con cui

si provveda a una sanzione che difetta per quelle ammonizioni, equiparandole a quelle fatte agli oziosi e vagabondi e stabilisca una speciale sorveglianza verso coloro che hanno contratto quelle funeste abitudini del furto che difficilmente vogliono essere abbandonate.

Lega abolì invece l'articolo 96 del disegno ministeriale non essendo che la duplicazione del precedente articolo 96.

Sezione III

Provvedimenti sul proposto di mobili e sulla demolizione delle abitazioni

Negli articoli 122 e 123 della legge attualmente in vigore si tolsero alcune parole che parvero meno opportune e anzi inutili.

Si accolse l'emendamento governativo di togliere l'assoluta proibizione dell'art. 124 di tener durante la notte aperto più di un accesso delle case sulla pubblica via, che in qualche caso può riuscire inutilmente incomodo e rimane quindi assai bene inasprevato, e sostituire la facoltà attribuita alle autorità politiche e municipali di fare all'occorrenza questa prescrizione.

Titolo III

Delle pene

Titolo III
Delle pene.

La parte penale della legge 13 novembre 1859 è quella che regge maggiormente il fianco alla critica. Bisogna dire giustamente il Ministro Minghetti nella relazione che precede il suo progetto di legge sulla pubblica sicurezza (1)

(1) pag 5

« Anche la parte penale voleva essere temperata e coordinata col Codice; non poteva, a cagion d'esempio, menarsi buono che al giudice di mandamento fossero date in questa legge assai più larghe prerogative di quel che il Codice gli attribuisce, e similmente rispetto alle pene, come può vedersi pei seguenti esempi.

« Il detentore di prodotti campestri, qual che ne sia il prezzo, sospetto di averli furati e che non sappia indicarne la provenienza, può, colla legge 15 novembre 1859, essere condannato a tre anni di carcere, mentre il Codice penale, in caso simigliante, quando v'ha la prova del furto, e questo non oltrepassi un certo valore, lo punisce con semplici pene di polizia o con un solo mese di carcere. (Art. 625)

« Similmente havvi discrepanza assoluta fra le pene dal Codice comminate ai paltonieri e mendicanti e quelle stabilite dalla legge della quale parliamo. Mentre il primo punisce il *mendicante valido ed abituale* con una pena che non può oltrepassare sei mesi di carcere, la seconda invece minaccia la pena non minore di mesi tre, ma estensibile a tre anni a colui che, *privo di ogni mezzo di fortuna, reso incapace al lavoro, o per infermità, o perchè provetto, che non abbia parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, mendichi fuori del proprio comune.* E una sì grave pena gli è parimenti minacciata nel caso ch'egli cedesse ad un altro la lastra per la quale gli era data facoltà di mendicare dentro al proprio comune.

« Così una persona che trasporti mobilia, biancheria o argenteria dopo il tramonto del sole, da una casa all'altra, senza poter dare di sè buona contezza, o senza essere accompagnato da persona conosciuta e responsabile, può tirarsi addosso tre anni di carcere. »

La prima volta commissione ~~i~~ era giunta effettuata a mitigare le pene e coordinarle col Codice penale, e stabilir la proporzione tra la Trasgressione e la pena.

Il ~~nostro~~ progetto ministeriale ~~si~~ infermò pur esso a questo concetto che venne poi maggiormente esplicato dalla seconda volta commissione.

La Giunta ~~scrisse~~ scrisse pure assai inutili e meno opportune ~~quelle~~ le seguenti parole che si leggono nell'art. 140 della legge e furono ripetute nell'art. 120. del progetto, ~~sulle~~ sulle

quel si stabilisce che la pena da infliggersi
in tema di recidiva debba esser inflitta
in quella graduazione che saranno indicate
dalla gravità del fatto e delle circostanze
concomitanti. Questo principio è sempre ritenuto,
esso regge tutto intero il codice penale
e non vi ha questa particolare disposizione
esso è oppunto per ciò che ve ne propone
la Italia.

Diverse penalità accessorie che vagavano
sparse nel testo della legge vennero riunite
sotto questo titolo come in sede loro propria.

Titolo IV
Disposizioni transitorie

L'ultimo titolo destinato alle disposizioni
transitorie è quello istesso che venne compilato
dalla precedente vostra commissione e di cui
i singoli articoli, perquanto non ordinati in una
sola serie furono accolti nello schema governativo.
Esso così si ragionava: (1) 14 Pag 21.

" L'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e degl'impenitenti, già vigente nelle provincie napolitane, è sancita nella legge di sicurezza pubblica pubblicata colà l'8 gennaio 1861 (1), siccome già vi accennammo. Ma siccome colla pubblicazione di questa quella legge verrebbe a cessare, egli è chiaro che riavrebbe vita quell'odioso decreto, a meno che la legge non continuasse a colpirlo di morte.

(1) Art 80.

" L'abrogazione della parte prima del regolamento toscano " di polizia del 22 ottobre 1849 è legittimo corollario dell'applicazione di cotesta legge. Ma non può dirsi lo stesso di " quel regolamento di polizia punitiva, il quale fa parte integrante di quel sistema penale, il quale perciò si troverebbe " monco e claudicante ove se ne abrogasse tanta parte. Deve " quindi rimanere in vigore in quanto alla legge attuale non " sia contrario.

" La minoranza della Giunta propose che questo regolamento fosse tolto ad esame e riveduto, osservando che in " esso eran scritte alcune disposizioni non conformi al progresso de' tempi e al regime liberale che ci governa. Ma la " maggioranza, non contestando la giustezza delle fatte osservazioni, considerò che questo esame avrebbe prolungato di " molto il suo già lungo lavoro ; che se detto regolamento contiene diverse disposizioni le quali riflettono la polizia preventiva, ne contiene assai più di quelle che in tutte le moderne legislazioni forman il subbietto del Codice penale; non " esser quindi acconcia la sede per tal lavoro, tanto più che il " disegno del nuovo Codice penale italiano era stato presentato " all'altro ramo del Parlamento.

" La legge di pubblica sicurezza napolitana sospese gli effetti del capo XIII, tit. I della legge 15 novembre 1859, relativo ai *ladri di campagna* ed al *pascolo abusivo*, lasciando " provvisoriamente in vigore le disposizioni e le leggi intorno " ai furti campestri ed ai pascoli. Così opinava quella Consulta " e sanciva quel luogotenente, giacchè in quelle provincie i " pascoli son quasi tutti abusivi, mentre per antica consuetudine è tollerato il pascolo nei fondi aperti in alcune stagioni " dell'anno, cioè dopo i raccolti.

" Non essendo, sotto questo rapporto, immutate le condizioni di quelle provincie, sembrò conveniente di lasciar sussistere quelle transitorie disposizioni.

" Nel mentre, coll'attuale disegno di legge, si provvede al " coordinamento del personale e degli stipendi degli ufficiali ed " agenti di pubblica sicurezza in quelle provincie, onde arrecare l'uniformità in tutte le parti del regno, si riconobbe la " necessità di conservare l'attuale particolare ordinamento per " la popolosa città di Napoli, che corrisponde adeguatamente " alle di lei particolari condizioni, alla sua divisione in dodici " popolosissimi quartieri ; perlocchè l'opera degli ispettori, ond'essere efficace, abbisogna altresì del concorso dei vice-" ispettori.

" Qual piaga schifosa sia la *camorra*, e come di delitti atrocissimi feconda, voi certo non ignorate, o signori. L'annoverar quindi i *camorristi* tra le persone sospette, soggettarli quindi alle misure preventive da questa legge tracciate, " è al certo opera saggia e civile.

" La minoranza della vostra Commissione, seguitando l'esempio della luogotenenza napolitana, volea inscriver i *camorristi* tra le persone sospette indicate dall'articolo 77 del " progetto. Ma la maggioranza osservò che da questa lebbra andava monda la più gran parte delle italiche provincie ; che il " contemplare quindi la *camorra* nella parte generale della " legge era un supporre che il male potesse estendersi alle " parti sane; credette sufficiente una particolare disposizione " per le provincie napolitane.

" Finalmente la necessità di pubblicare nella Toscana il " capo 3, titolo VIII, libro II del Codice penale italiano, si " rende manifesto, dacchè quelle leggi penali non colpiscono " l'ozio ed il vagabondaggio; ond'è che altrimenti parte della " attuale legge rimarrebbe colà senz'applicazione.

" Inoltre, non essendo applicata in tutte le parti del regno " la denominazione di *sindaci* e di *giudici di mandamento* " usata in questa legge, si ravvisò necessario il dichiarare che " per gli effetti della legge medesima, sotto la stessa s'intendevano eziandio compresi i *gonfalonieri* ed i *pretori*, i " quali esercitano analoghe funzioni. "

Non è più riprodotto l'art. 130 del disegno ministeriale col quale vien provvisoriamente

mantenute in vigore il regio decreto 16 gennaio
1860 in quella parte che riflette il diritto
della guardia di pubblica sicurezza alla pensione
il riposo e l'ammontare della medesima. E
la ragione sta in ciò che la Giunta ha
creduto che la materia dovesse venir regolata
da questa legge organica

Signori! Eccoci giunti al termine
del nostro lungo lavoro che raccomandiamo
ai vostri suffragi. Esso non è il portato de
nostri studi isolati ma di quelli compiuti
al Consiglio di Stato, da due ministri da
una precedente vostra Commissione, dall'altro
consesso legislativo. Se il lavoro non è perfetto
noi abbiamo pero la coscienza di aver migliorata
di assai la legge 13 novembre 1859 / togliendo / riordinando il personale di
alcune sfuggite disposizioni, supplendo inoltre pubblica sicurezza,
lacune, temperandole alla legalità, coordinandole
ai principj sanciti nello Statuto ed esplicati
alle leggi organiche, abolendo quelle minute
prescrizioni le quali nel mentre tornan
gravose e vessatorie a una gran quantità
di onesti cittadini, non porgono alcuna guarentigia,
e la porgon minimissima, di pubblica sicurezza, d'ogni tutte o quasi tutte cadute in disuetudine
E questa invero una riforma gravissima,
/ di cui la prima vostra commissione / / Pag 25.
che valga il fondamento della legge, il rispetto
cioè dei cittadini. L'aforisma che le leggi
devon essere poche, buone e fedelmente
osservate, se a tutta si applica, valga specialmente
a quella di pubblica sicurezza e di ufficiali

agenti di pubblica sicurezza liberati
in tal guisa da una lunga serie di
operazioni minute, noiose ed inutili, potranno
convergere efficacemente la loro sorveglianza
ed azione sui nemici dell'ordine, della vita,
degli averi dei cittadini. Mirabello

Ben vanno i voti commissari
che in questo non hanno ancor raggiunta la
meta a questa mente nel far della polizia
un'attribuzione municipale, e nell'affidare
almeno ai comuni la più gran parte di essa,
ma nelle condizioni non ancora normali di questa
Italia che volge ancora nel suo periodo di formazione,
questa radicale riforma non può sembrar
opportuna.

Urge frattanto che in questa importante
materia tutto il regno d'Italia sia retto
dalla da un'unica legge e non da variate
discipline urge specialmente di estender questa
legge ad una nobil provincia d'Italia, a
quella gentil Toscana che ingeppata tuttora
dalla cappa di piombo dovuta della sua autonomia
è governata dal personale e dalle leggi poliziesche
granducali. Colà, ancora o Signori, esiste la
autorità di polizia / interdice ai liberi cittadini / fin via meramente economica
il porto delle armi, l'intervento ai teatri,
ai ridotti, alle osterie, alle fiere, mercati, feste
e spettacoli pubblici, il conversare con determinate
persone, prescrivere di non allontanarsi clandestinamente
dal tetto paterno e coniugale, di non recarsi
in certi luoghi, e da certi luoghi di non
allontanarsi, di rafferirsi in certi e determinati

giurisdizione di cui all'art. 1 del Codice annesso / 1 / Reg. di proc. 29 ottobre
le autorità di polizia ed amministrative 1849 art. 12
invadono le funzioni giudiziarie e infliggono
pene afflittive in via sommaria senza
guarentigia di pubblico processo / 2 / / 2 /

Castagnola, Relatore

SESSIONE 1863

N° 167-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

CAVALLINI, MANCINI, MORELLI D., DEFILIPPO, CANTELLI, TORRIGIANI, MARTINELLI, CASTAGNOLA, CORSI

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera dal ministro dell'interno

nella tornata del 1° febbraio 1863.

Estensione a tutto il regno della legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859.

Tornata del 22 luglio 1864.

SIGNORI! — Ufficio principale della *pubblica sicurezza* si è quello nobilissimo di prevenire i reati. Ed invero se allorquando trattasi di raccoglierne le prove, di scoprirne gli autori ed i complici, gli uffiziali e gli agenti della polizia preventrice od amministrativa ~~concorrono colla stessa autorità giudiziaria (1) ed anzi~~ rivestono la qualità di *uffiziali della polizia giudiziaria*, tuttavolta invece che si tratta di sventare le macchinazioni dei tristi, d'impedire che i pravi loro disegni s'incarnino, in una parola di risparmiare alla società il danno ed alla punitrice giustizia la vittima, dessa si trova quasi isolata nell'arduo e periglioso cammino.

Se questo adunque è lo scopo dell'amministrazione di pubblica sicurezza, la legge sulla *pubblica sicurezza*

(1) Codice di procedura penale. — Libro primo, titolo terzo.

altro non dev'essere se non quel complesso di disposizioni e di precetti che ponga in grado detta amministrazione di compiere il suo ufficio.

Ma onde il medesimo possa essere raggiunto si richiede il concorso di tre elementi: un personale idoneo che ispiri fiducia mediante la sua capacità, coraggio, morigeratezza; una serie di disposizioni legislative e regolamentari che senza ledere le libertà sancite dallo Statuto, anzi garentendole, lo fornisca dei mezzi necessari alla prevenzione dei reati; una sanzione penale che colpisca la violazione di quelle misure preventrici le quali legalmente furono ordinate.

Da qui la naturale partizione della legge di *pubblica sicurezza* in tre titoli, il primo dei quali concerna l'*organamento del personale*, il secondo le *disposizioni di pubblica sicurezza*, il terzo la *sanzione penale*. A questi tre ne va aggiunto un quarto, quello che riflette le *disposizioni transitorie*, quelle disposizioni che sono necessarie per regolare il passaggio dalle attuali alla nuova legislazione.

La vostra Commissione dubitò un istante se non fosse necessario il far della legge di pubblica sicurezza un vero *Codice delle trasgressioni*, nel quale con ordine logico e scientifico fossero classificate le diverse *trasgressioni* o *contravvenzioni* e con egual metodo ne fossero descritte le pene, seguitando così l'esempio tracciato dal regolamento di polizia pubblicato per il granducato di Toscana col sovrano decreto del 22 ottobre 1849, riformato con altro del 20 giugno 1853. La Giunta però non spese molto tempo a convincersi che diverso era lo scopo del Codice delle trasgressioni, da quello della legge di pubblica sicurezza, per quanto molteplici, anzi continui ne sieno i punti di contatto; che perciò l'uno non poteva nell'altra immedesimarsi. Il Codice delle trasgressioni è un vero *Codice penale*, di più *bassa lega* direbbesi figurativamente, ossia di minor importanza di quello che si prefigge a fine la punizione dei maggiori misfatti. Ma il medesimo non ha per *iscopo diretto* la prevenzione dei reati, bensì la penalità dei medesimi, la pubblica vendetta, il risarcimento del danno sociale. Non se ne contesta l'utilità; il Codice penale italiano consacra pure un libro alle contravvenzioni, ma scarsissimo è il numero di quelle nel medesimo descritte; le altre vagan disperse in un pelago di leggi. Non v'ha quindi chi non veda come il riunirle, il classificarle, l'armonizzarle, il proporzionarne, graduarne e scienti-

ficamente stabilirne le penalità, lo sceverare la parte, i principii generali, comuni a questi minori reati dalla parte speciale ad ognuno di essi, sia opera eminentemente proficua alla società ed alla giustizia. Ma questo non è lo scopo della legge di pubblica sicurezza, il di cui fine diretto non è la vendetta dell'offesa sociale, la punizione dei rei, bensì la prevenzione dei reati, l'ostacolo a che gli stessi si compiano. Onde raggiungere tal fine egli è bensì necessario lo dettare alcune norme o ~~cautele~~, la *trasgressione* o *contravvenzione* alle quali deve far luogo all'applicazione di una *pena*; ma la *trasgressione* e la *penalità* non costituiscono l'oggetto, il fine principale di cotesta legge, sibbene un *mezzo*.

Chiarito così il concetto fondamentale che animò i vostri commissari, il punto, la base dalla quale i medesimi partirono nell'esame dello schema, passeremo a rendervi conto delle altre osservazioni e degli emendamenti che al medesimo si rannodano.

Parve alla vostra Commissione che la legge del 13 novembre 1859 fosse emendabile tanto per le intrinseche sue disposizioni quanto per la forma esterna. Di già una precedente vostra Commissione vi aveva dimostrate le molteplici mende che si riscontravano in quello non troppo perfetto lavoro; nè quella sua relazione fu opera perduta. Il ministro per l'interno ritirava bensì dalla Camera elettiva quel disegno di legge, ma presentandolo alla vitalizia in non poca parte lo emendava a seconda dei suggerimenti della vostra Giunta. E di cotesti suggerimenti teneva pur conto quell'alto Consesso il quale di quello schema formava oggetto de' suoi studi e delle sue deliberazioni.

Senonchè altro ordinamento quanto alla forma ed altre modificazioni alla sostanza credeva necessarie la Giunta eletta di bel nuovo dai vostri uffizi, e che ora vi rende conto dei propri lavori. Quanto alla forma la stessa ravvisava necessario lo modellare il suo controprogetto sù quella triplice naturale partizione della quale vi tenemmo già parola, e di ordinare le suddivisioni dei titoli e dei capitoli in un sistema logico e ragionato. Le leggi han mestieri non solo di *saggezza*, ma pur anco d'*estetica;* il netto loro ordinamento contribuisca alla loro chiarezza ed interpretazione, e meglio svela il concetto legislativo. Quanto alla sostanza noi tentammo di sciogliere l'arduo quesito di non ledere, anzi di proteggere le libertà guarentite dallo

L'organizzazione del personale e la gerarchia dei gradi corrisponde perfettamente a quelle delle altre provincie, esclusa la Toscana; la differenza esiste quanto al soldo che è maggiore nelle provincie napoletane, e nella separazione in due classi dei delegati mandamentali, la quale non è radicata punto ~~delle altre~~ provincie. ~~In queste~~, esclusa sempre la Toscana, vi sono otto questori a lire 5000 — otto ispettori di questura a lire 3200 — venti di sezione di prima classe a lire 2800 — vent'otto di seconda classe a lire 2400 — quarantacinque delegati centrali a lire 3000 — settantotto delegati di circondario di prima classe a lire 2600 — novantasette di seconda a lire 2000 — trecentoquarantaquattro delegati mandamentali di prima classe a lire 1500 — quattrocentocinquantacinque di seconda a lire 1200 — centocinquanta applicati di prima classe a lire 1200 — duecentoquarantadue di seconda a lire 1000.

In tutte queste provincie vi ha inoltre uno stuolo di uscieri, commessi, banditori, portieri, custodi ed inservienti.

Nelle provincie toscane si contano sette delegati di Governo di prima classe a lire 2940 per ciascheduno — diciasette di seconda a lire 2352 — quarantuno di terza a lire 1764 — sette coadiutori di prima classe a lire 1552 32 — diciasette di seconda a lire 1411 20 — quattro coadiutori aggiunti a lire 1058 40 — oltre alcuni provvisori ed i copisti. Vi sono inoltre due capicommessi di pubblica vigilanza di prima classe a lire 2940 — tre di seconda a lire 2419 20 — due di terza a lire 2126 80 — sei di quarta a lire 1814 40 — sette commessi di prima classe a lire 1713 60 — diciasette di seconda a lire 1512 — trentotto di terza a lire 1310 40. Annoveransi inoltre gli aiuti commessi di pubblica vigilanza divisi in sei classi, non che i cursori e gli aiuti cursori.

La forza del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ripartito nelle singole provincie è formato nel modo seguente: un comandante superiore, quindici comandanti di compagnia, sessantasei marescialli d'alloggio, centonovantanove brigadieri, quattrocentodiciotto sotto-brigadieri, cinquecentocinquantasette appuntati, quattromila quattrocentosessantaquattro guardie, locchè fa un totale di forza di cinquemila settecentoventi individui. Mille tre di questi sono addetti alla sola provincia, e potrebbesi dir meglio città di Napoli, ove detta forza è organizzata in quattro com-

pagnie, sotto la direzione di quattro comandanti le stesse e di un comandante superiore.

I loro stipendi sono i seguenti: comandante superiore lire 2000 — comandanti di compagnia lire 1500 — marescialli d'alloggio lire 1200 — brigadieri lire 1000 — sotto-brigadieri lire 900 — appuntati lire 800 — guardie lire 720.

Nè dee tacersi come con decreto ministeriale del 9 giugno 1863 veniva instituito in Torino ed in via di esperimento un deposito di allievi e d'istruzione per il corpo delle guardie della pubblica sicurezza. Questo deposito constava di cinquanta allievi da prelevarsi dalla forza assegnata alle diverse compagnie e drappelli del regno, oltre diversi graduati; ma con altro decreto ministeriale del 14 maggio 1864 il numero degli allievi venne aumentato d'altri trenta individui. Comprendendovi i graduati la di lui forza ascende in oggi a novantatrè persone.

Oltre di questi due corpi, quelli cioè dei Carabinieri reali e delle Guardie di pubblica sicurezza, che costituiscono il nerbo della pubblica vigilanza, hanvi altri corpi ausiliari, i quali esercitano la polizia in una sfera ristretta, limitata alla repressione dei furti campestri, e che solamente sono instituiti nelle due isole maggiori; i *barracelli* in Sardegna, i *militi a cavallo* in Sicilia.

specialmente

L'istituzione dei *barracelli* rimonta al secolo XIII, all'epoca dell'emancipazione della Sardegna dalla soggezione della Repubblica di Genova. Dessi eran guardie cittadine; loro còmpito quello di tener indennizzati i proprietari dei furti e danni patiti; loro lucro il riparto della retribuzione o *prezzo d'assicurazione* pagata dai proprietari; naturale quindi in loro l'interesse che minimo fosse il numero dei reati; necessaria l'assidua e continuata sorveglianza.

Questa milizia fu estesa a tutti i comuni della Sardegna; la regolavano i *capitolati* convenuti tra le compagnie ed i municipi.

Diverse furono le modificazioni che subì cotesta istituzione, finchè venne riorganata colla legge del 22 maggio 1853.

In forza della stessa le compagnie barracellari cessano di essere obbligatorie; è fatta facoltà a ciascun comune di deliberarne la conservazione od il ristabilimento; la formazione delle compagnie si fa per arruolamento volontario tra gl'iscritti nel ruolo della mi-

Se quella istituzione non va scevra da difetti, dessi provengono più che da altro, dall'essersi conservato quel vecchio tronco quale era sotto il regime dell'assolutismo, e dal non averlo innestato a dovere nella giovine pianta della libertà.

L'opera del legislatore dee quindi limitarsi a deporre in questa legge il germe dell'armonia, della concordanza tra tutte le autorità e le forze che hanno la dilicata missione della pubblica sicurezza; altre leggi e regolamenti lo feconderanno.

Ed è perciò che la Giunta accolse di buon animo alcuni miglioramenti che furono inseriti nell'articolo 6 del testo emendato del progetto, e che precisamente tendono a detto scopo, cioè la qualificazione data ai Carabinieri reali di agenti della pubblica sicurezza, e l'obbligo a detti agenti di rimettere agli uffiziali i rapporti intorno a ciò che concerne la pubblica sicurezza.

La Giunta però ha creduto necessario di spingersi ancora un passo innanzi, di sancire il principio che il ministro per l'interno si è il risponsabile della pubblica sicurezza; ch'egli la dirige per mezzo dei prefetti suoi rappresentanti; che sotto la dipendenza dei medesimi viene esercitata tanto dall' amministrazione di sicurezza pubblica propriamente detta quanto all'arma dei Carabinieri reali, la quale continuerà a dipendere dal ministro per la guerra per tutto ciò che riflette l'organizzazione, il personale e la disciplina. Se una polizia autonoma, la quale nell'esercizio della sua missione prenda norma più che da altro dalle leggi della propria istituzione, poteva essere un non lieve beneficio sotto il regime assoluto, giacchè per cotal guisa rimaneva frenato l'arbitrio dei governanti, è un anacronismo in oggi che vuolsi risponsabile il Governo dell'opera dei suoi agenti ~~dei risultati finali~~, al ~~quale~~ quindi si spetta libertà d'azione ~~e che~~ non dee subir altri controlli che quelli del Parlamento, della pubblica opinione e del potere giudiziario. In somma un Governo che per mezzo dei suoi rappresentanti spedisce ordini ai generali ed agli ammiragli, non può essere costretto a richiedere in iscritto ed in termini non imperativi una stazione di carabinieri.

Ma questa doppia categoria di agenti è dessa necessaria? L'una di essa non è una superfetazione, uno spreco inutile di danaro, la causa del dualismo e degli urti sì lamentati?

Anche su di questa questione portò la Giunta il suo esame. Dessa si convinse che se all'arma dei Carabinieri reali, ben organizzata, disciplinata, fornita di forza fisica e morale ben poteva affidarsi la polizia generale dello Stato, tanto sulle grandi vie e nelle campagne, quanto negli umili borghi e città cospicue, in quest'ultime però, ossia nei centri importanti di popolazioni l'opera loro dovea essere suffulta e completata da una polizia tutta locale. Per poco che noi portiamo l'attenzione sulle città, noi scorgiamo che il numero dei reati e le occasioni di delinquere e le facilitazioni all'impunità crescono in ragione non già aritmetica, ma geometrica della densità della popolazione. Quivi gran parte della stessa vive tante volte ammonticchiata, pigiata in tortuose viuzze e strette abitazioni; grande quivi l'accorrere di gente dal contado e dai centri minori; numerosa la popolazione mobile per l'appulso di navi e treni trascinati dal vapore; qui concentrate ingenti ricchezze negli scrigni dei signori, nelle casse dello Stato e degli stabilimenti, nei banchi, nei fondachi, negli opifizi; qui in volta liberati dal carcere, lenoni, barattieri, ciurmatori, mammane da ladri, avidi di dar piglio negli averi altrui e simile lordura in cento guise camuffata; e poi bische, lupanari e covi di malfattori. Egli è quindi necessario lo avere in questi maggiori centri una polizia tutta locale, che conosca per filo e per segno le località e gli individui, che invigili attenta, che pronta argomenti da certi sintomi, e tosto il danno sociale preveda e senza por tempo in mezzo ne provveda il rimedio.

Ed è a questo delicato servizio che tante volte si presenta come meno idonea la milizia dei Carabinieri reali, spesso tramutata dall'una all'altra stazione, e la quale risentendo della sua origine e natura militare quanto è pronta nell'affrontare i malfattori, calma e pronta ai soccorsi nell'imminenza di un disastro non si presta a certi infingimenti, a lunghe, diuturne pazienti osservazioni, ad alcune basse ispezioni, a minuti servigi.

Fu quindi saggio consiglio quello che spinse il legislatore a lasciar al prefetto la nomina delle guardie di pubblica sicurezza (1), onde denotare chiaramente che dovean prevalere nella nomina l'elemento e le cognizioni locali.

(1) Legge 13 novembre 1859, articolo 5.

Come abbiamo accennato è pensiero della vostra Commissione che l'amministrazione di pubblica sicurezza propriamente detta concentri la sua azione nelle città e luoghi popolosi. Dessa quindi ha accettato con favore la poposta ministeriale d'innovare alla legge attuale, la quale vuole che in ogni mandamento o riunione di più mandamenti sia stabilito un delegato di pubblica sicurezza (1), e sancire invece che solo taluni di questi delegati saranno concentrati presso gli uffizi di prefettura, sotto-prefettura e questura, salvo a ripartirli anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione (2). Ben si può dire che l'istituzione dei delegati mandamentali, molto dispendiosa per le finanze non ha dato un frutto corrispondente. Che possono mai taluni delegati, balestrati in lontani paesi, senza guardie e spese d'uffizio, con soldo meschino, smilzi, tapini, sprovvisti di relazioni e d'ascendente morale? Il sindaco e la stazione dei carabinieri ponno rendere servizi ben maggiori; una non spregievole economia potrà farsi in proposito. Eccezionalmente potranno spedirsi delegati con un qualche manipolo di guardie in quei punti ove la lor presenza sia richiesta da particolari circostanze.

In vista anche di cotesta riduzione la Giunta accolse la proposta ministeriale (3) di conferire ai sindaci le attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza in quei comuni nei quali alcuno non vi risieda. La doppia qualità che si riscontra nel sindaco di eletto del popolo e di uffiziale del Governo, per cui d'entrambi gode la confidenza è sufficiente garantia della sua influenza e capacità in proposito. La sua dipendenza però si volle limitata al prefetto o sotto-prefetto, non sembrando troppo decoroso che cotesto popolare magistrato che gratuitamente esercita le sue funzioni debba dipendere da un infimo uffiziale della polizia preventiva.

Che se nel concetto della vostra Commissione il servizio dell' amministrazione di pubblica sicurezza, intesa nel senso ristretto, dovrebbe essere limitato ai centri popolosi, desso però è sì delicato ed importante da richiedere uno scelto personale tanto per gli uffiziali che per gli agenti. E se non si possono disconoscere lo zelo ed il coraggio di taluni ed anzi molti tra costoro, non si può d'altra parte conten-

(1) Legge 13 novembre 1859, articolo 3.
(2) Articolo 3 del progetto.
(3) Articolo 4 del progetto.

dere che di molte perfezioni si possono volere in proposito.

Gli uffiziali di pubblica sicurezza vanno divisi in due carriere: l'alta e la bassa. La prima è composta del questore e degl'ispettori, altra volta chiamati assessori. Prima il questore doveva essere scelto nell'ordine giudiziario, gli assessori tra i laureati in legge che avessero fatta la pratica legale (1); in oggi il questore e gl'ispettori di sezione *debbono essere preferibilmente laureati in legge* (2). A costoro è facilmente aperto l'adito alla carriera amministrativa, ossia delle prefetture. La seconda, quella cioè dei delegati, non ha grandi spazi a percorrere, rimane concentrata in sè stessa; da applicato non si va guari oltre il delegato centrale.

Cotesta separazione degli uffiziali di pubblica sicurezza produce non lievi inconvenienti. Egli è necessario di tutta percorrere cotesta carriera grado per grado onde acquistare quella esperienza, quel tatto che quanto le nude cognizioni teoretiche può rendere proficui cotesti amministratori; non deve quindi facilitarsi il passaggio da questa carriera in un'altra, considerando cotesta quasi un ponte sul quale si fa passaggio ad impieghi maggiori. Certamente, onde attirare in cotesta carriera eletti ingegni, uomini di cuore, bisogna presentar loro un bell'avvenire, una carriera non limitata a pochi gradi, un discreto lucro e quel che più monta, la considerazione sociale. ~~La Giunta ha colta questa occasione che le si parava di rivedere le tabelle degli stipendi, non solo onde unificarli, giacchè, come si è dimostrato, non in tutte le parti del regno italiano gli stessi uffici sono egualmente corrisposti, ma altresì per migliorare la sorte di cotesti funzionari. Anzi dessa ha tanto spinto la scala degli stipendi, da indicare che dalla prima classe dei questori all'ultima dei prefetti non vi ha che un passo e che l'una carriera può all'altra riannodarsi.~~ Quei funzionari che hanno per missione la difesa dell'onore, della vita, delle sostanze dei cittadini, la salvaguardia della volontà popolare manifestata per mezzo del plebiscito e delle deliberazioni parlamentari, per regola delle loro azioni la legge, ben sono meritevoli, ove siensi distinti per zelo ed intelligenza, di venir sollevati ai primari e politici uffizi. Ma questo non dev'essere il guiderdone di

(1) Legge 30 settembre 1848, articolo 5.
(2) Legge 13 novembre 1859, articolo 2.

alcuni pochi favoriti che appena toccarono quell'ardua carriera; dev'essere la meta, lo stimolo di tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza; come al soldato deve balenare la speranza di cingere un giorno la spada di generale, e al giudice di mandamento di vestire la rossa toga dei superiori collegi. Noi quindi abbiamo cancellato nell'articolo secondo del progetto le parole: *i questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge*, le quali tendevano a radicare nell'amministrazione una distinzione che noi credemmo dannosa. Egli è desiderabile che non solo i questori e gl'ispettori, ma tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza sieno informati ai severi studi del giusto e dell'equo; ma questa sarà una norma che dovrà guidare il Governo nella scelta e nella promozione di cotesti depositari del potere. Coteste norme però non trovano acconcia sede nelle leggi, ufficio delle quali si è l'imperare e non il consigliare.

Pag. 17.

Quanto alle guardie, sembrò alla vostra Commissione che di molti perfezionamenti si potessero portare a quella istituzione. Lodevole le sembrò il concetto di un deposito d'istruzione per le medesime felicemente attuato, come quello che oltre di rafforzare i vincoli della disciplina, istruire convenientemente questi depositari della forza pubblica, dava un *insieme* alle disgregate compagnie e drappelli di cotesto Corpo. Nella polizia metropolitana di Londra i candidati non sono ammessi al grado di constabile se non dopo essere stati istruiti nella classe preparatoria; lo stesso dicasi pei nostri Carabinieri, per l'istruzione dei quali fu istituita la legione degli allievi.

Onde avere però buone guardie di pubblica sicurezza è mestieri lo allargare la cerchia del reclutamento. Mentre l'arma dei Carabinieri accoglie nelle sue file il fiore dell'esercito, il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non può reclutarsi che tra coloro i quali più non sono tenuti a prestare il militare servizio. Da qui la ragione della inferiorità di queste in faccia a quelle. La Giunta quindi vi propone di stabilire che le guardie potranno eziandio reclutarsi tra i soldati di prima categoria ai quali venne rilasciato il congedo illimitato, ed i soldati e gl'iscritti di seconda categoria. Costoro, quelli specialmente che già militarono sotto le bandiere, offrono un ottimo contingente. Educati alla scuola dell'onore, induriti alle fatiche, rattemprati alla disciplina, vissuti in mezzo a

commilitoni parlanti tutti i dialetti d'Italia, conoscitori dei diversi usi ed abitudini per la vita menata nei campi e nelle guarnigioni, non ignari dei primi elementi dell'istruzione, possono agevolmente convertirsi in coraggiosi ed intelligenti difensori della incolumità pubblica.

Forse si obbietterà che di cotal guisa viene scemata la riserva dell'esercito. Ma, buon Dio! che sono mai alcune centinaia d'uomini sottratte ad un esercito che conta i combattenti a centinaia di migliaia? D'altronde la questione della pubblica sicurezza non tocca solamente i pacifici cittadini, ma pur anco le sorti dell'esercito, la sua conservazione, la sua mobilità. Ne abbiamo un triste esempio nelle provincie meridionali infestate dal brigantaggio. Se allorquando la volontà popolare le univa a quelle dell'Italia superiore si fossero avuti in pronto numerosi e buoni manipoli di agenti di pubblica sicurezza da seminare sui diversi punti di quelle regioni, quella venefica pianta sarebbe stata recisa sul suo nascere, nè fatta adulta avrebbe costato torrenti di sangue all'esercito. Giacchè, ritenetelo per bene, allorquando l'azione della polizia è fiacca ed impotente, è d'uopo che supplisca l'esercito; e se ci farà difetto un buon personale di pubblica sicurezza allorquando si combatteranno le lotte supreme della nostra indipendenza, sarà pur giuocoforza il lasciare indietro taluni battaglioni pel servizio di polizia. E quel servizio fatto da soldati prodi sì, ma non istruiti a quella scuola, torna loro ed allo stato gravissimo.

Crede quindi la Giunta che la sua proposta sarà accettata dal Governo e dalla Camera.

Ma non è solamente colle disposizioni legislative che si potrà ottenere la perfettibilità di questo Corpo; egli è specialmente coll'infondere nel medesimo lo spirito della sua missione sociale, collo stabilire nel medesimo una tradizione di generosi propositi, col ripartirne saggiamente il servizio, che si potrà raggiungere lo scopo.

Per verità, o signori, il Governo si studia di arrivarlo ed alcune belle massime sono prescritte. Così è stabilito essere loro dovere lo accorrere a prestare opera efficace in occasione d'incendi ed altri sgraziati avvenimenti, assistere in caso di pericolo le persone che ne richiedono l'intervento, il far opera per riunire gli animi e comporre dissidi, e assimilato allo scopo di

ovviare scandali e disordini (1); è loro prescritto di serbare contegno moderato e forme cortesi, di non usare la forza salvo in caso di assoluta necessità (2).

Il tipo però che la polizia italiana deve prefiggersi a modello si è quello dell'Inghilterra, del qual sistema meritamente vi faceva gli elogi la precedente Commissione eletta dagli uffizi di codesta Camera. Dessa vi diceva (3):

« Una immensa popolazione si avvolge nelle sue città; popolazione in gran parte mobile, versata nelle medesime dalle molteplici ferrovie, dai mille piroscafi; l'uso dei passaporti è ivi sconosciuto; mai si chiede il nome ad un individuo; non si adoperano spese, nè agenti segreti; le guardie non sono armate che di bastoncino. Eppure quella polizia, se molto lascia a desiderare per le campagne, può dirsi che tocchi la perfezione nelle città, e ben può riguardarsi il capo d'opera amministrativo di sir Roberto Peel.

« Il *policeman* in Inghilterra risponde della sicurezza delle persone e della proprietà. Quanto deve mostrarsi vigilante e coraggioso nella repressione dei delitti, altrettanto gli si raccomanda di essere benevolo, gentile, curante degl'interessi del comune. Egli si considera nemico dei tristi e servitore degli onesti. Ad ogni ora del giorno e della notte voi lo trovate sulla vostra strada pronto a darvi il nome delle contrade, l'indirizzo degli abitanti, le indicazioni tutte che possono esservi utili. Egli chiude la porta della vostra casa se voi l'avete lasciata aperta, vi avverte in caso d'incendio o di rottura, dà il segnale dei soccorsi, conduce a voi il vostro bimbo smarrito, allontana ogni imbarazzo ed ogni pericolo della pubblica via, veglia infine per voi e su di voi.

« Presso di noi la sorveglianza della polizia è ambulante; la pattuglia ne è il vero tipo. Nelle città inglesi invece la sorveglianza è stazionaria ed a posto fisso.

« Le città si ripartono in divisioni; ogni divisione è posta sotto gli ordini di un luogotenente, e si divide in sezioni; ogni sezione è comandata da un sergente, e comprende diversi quartieri, ossia *beats*, ognuno dei quali è posto sotto la guardia di un *watchman*. Il

(1) Regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1860, n° 3967, articolo 29.

(2) Articolo 30.

(3) Sessione 1861, stampato 157-A, pagina 7.

Pag. 19.

quartiere assegnato ad una guardia ha tale una estensione che le permette di visitarne in una mezz'ora tutti i punti, passeggiando a lenti passi. Le si rimette, al momento in cui comincia la sua fazione di dodici ore, una carta esatta del suo distretto, raccomandandole d'imparare a conoscere coloro che l'abitano, il loro aspetto, il loro nome.

« Quello poi che ci esprime maggiormente lo spirito di saggezza col quale questa organizzazione è stata concepita, si è la ricompensa accordata di preferenza alla guardia nel di cui territorio non è stato commesso alcun delitto, che a colei che arresta un qualche malfattore (1).

« Ogni guardia sorpresa in istato di ubbriachezza, addormentata, col sigaro in bocca, in conversazione con una donna, è licenziata all'istante. Desse sono scelte nella classe dei sott'uffiziali che hanno ottenuto il loro congedo, o tra gli operai che hanno una tintura d'istruzione e sono raccomandati dai loro buoni antecedenti; si richiede in loro la forza fisica ed una alta statura, talchè sono le stesse il fiore della popolazione. »

Due sono i cardini sui quali s'impianta quel sistema; il principio della divisione del lavoro adoperato come mezzo di perfettibilità: principio che non procede solo nelle cose economiche, ma pur anco in tema di sorveglianza; la preferenza data al sistema preventivo sul repressivo (2). Così tra le istruzioni date ai soprintendenti v'è quella che, facendo sorvegliare la condotta degl'individui diffamati e sospetti, ~~di ricordarsi~~ che lo scopo principale della polizia si è quello di prevenire i reati, e che il mezzo migliore per arrivarvi è di far vedere ai medesimi che son conosciuti e sorvegliati (3).

Cotesto sistema, cui forma complemento e corona la istituzione dei magistrati di polizia, forma l'ammira-

(1) The absence of crime will be considered the best proof of the efficiency of the police (*Regulations and instructions*).

(2) Invece trovo scritta, nell'articolo 1 delle RR. PP. 12 ottobre 1822 riguardanti il corpo dei carabinieri reali, *una vigilanza attiva, non interrotta e* REPRESSIVA *costituisce l'essenza del loro servizio.*

(3) *Mémoire de la police de Londres*, inserita nel fascicolo secondo dei *Cenni sull'ordinamento dei servizi di pubblica sicurezza in Francia*, pag. 62.

zione del mondo intero (1), e la stessa Francia modella i suoi *sergents de ville* su quella foggia.

La vostra Commissione, onde completare tutto ciò che ha tratto alle disposizioni organiche delle guardie di pubblica sicurezza, ha inserito nel controprogetto alcuni articoli, i quali contemplano la ferma da contrarsi, la pensione da accordarsi, le pene da infliggersi, i funzionari ed i corpi che devono applicarle. Egli è vero che a queste materie provvede il regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1860, ma oltrechè quelle disposizioni hanno mestieri di diverse modificazioni onde essere meglio coordinate coll'insieme dello schema, egli è chiaro come per la loro importanza e per l'analogia con materie identiche regolate legislativamente, abbiano bisogno della sanzione legislativa.

A carico di chi dee andar lo stipendio e il casermamento delle guardie di pubblica sicurezza? La legge attuale 13 novembre 1859 dispone all'articolo 147 che detta retribuzione dev'essere per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro. Questa disposizione però non vige in tutte le provincie italiane, cioè nelle napole-

(1) La polizia metropolitana di Londra, creata nel 1829, comprende tutte le parrocchie di Londra e dei sobborghi, eccettuata la *città di Londra*, che ha conservata la sua polizia particolare.

La polizia della città è posta sotto l'autorità del lord Maire e del collegio degli *Aldermens*. Si compone di un soprintendente capo, 13 ispettori, 47 sergenti e di almeno 500 constabili.

Il corpo della polizia metropolitana, che è posto sotto l'autorità superiore del segretario di Stato per l'interno, si compone di due commissari, i quali hanno la qualità di giudici di pace, d'un ispettore soprintendente, 18 soprintendenti, 112 ispettori, 479 sergenti, 4,000 constabili almeno, qual numero può essere aumentato secondo le circostanze.

Quanto alla spesa la si ricava dal resoconto dell'anno 1847 depositato alla Camera dei comuni e stampato per suo ordine:

Capo I. — *Polizia attiva*	L.	8,355,887 85
Capo II. — *Costi di polizia.*	»	1,131,786 30
Calcolando su queste proporzioni quelle della polizia attiva della città	»	1,100,000 00
il totale delle spese della polizia di Londra, città e metropoli riunite, è di	L.	10,587,674 15 (*a*).

(*a*) V. *Memoire sur la police de Londres*, loc. cit.

tane. La spesa totale incontrata dal Governo per paghe al personale delle guardie di pubblica sicurezza è di L. 4,338,580

Casermaggio » 225,520

Spesa totale del Governo L. 4,564,100

La metà che dovrebbe esser rimborsata dai comuni al Governo sarebbe di L. 2,282,050

Dedotta la somma corrispondente alle provincie napoletane in . . . » 731,750

perciò il Governo non rimane rimborsato che di L. 1,550,300

Il progetto all'articolo 124 oltre di mantenere la disposizione dell'articolo 147 della legge attuale, vi aggiunge che il casermaggio debba essere provvisto per intero dai comuni.

La Giunta avendo maturamente esaminata la cosa andò nella sentenza, che debba invece il bilancio dello Stato per intiero e ad esclusivo suo carico, cioè senza rimborso per parte dei comuni, sopperire tanto agli stipendi quanto alle spese di casermaggio.

Neppure fece buon viso ad un'altra innovazione inserita nell'articolo 121 del progetto, secondo la quale le spese di alloggio per il questore, ispettore di questura, ispettori di sezione, delegati e capi d'un ufficio, dovrebbero andar a carico dei comuni ove risiedono; quelle dei locali e dei mobili convenienti ai loro uffici a peso delle circoscrizioni alle quali sovrintendono.

Ecco i riflessi che la guidarono.

La sicurezza pubblica e privata è altro dei principalissimi doveri del Governo, e quindi deve sopportarne la spesa. Perchè non solo farvi concorrere le amministrazioni locali, ma addossarne loro una parte sì gravosa? I comuni hanno la loro polizia municipale e debbono provvedervi a loro carico e stipendiare i loro agenti. D'altronde questo sistema di rovesciare parte delle spese nazionali sui bilanci locali, nel quale pur troppo si lascia trascinare il Parlamento, dee pur trovare un argine. Egli non serve se non a velare al paese il costo totale del suo Governo facendone sopportare parte alle amministrazioni minori. Ma in ciò non vi ha alcun giovamento pei contribuenti, pei quali tanto fa il pagare agli esattori del Governo quanto a quelli del comune. In questo sistema non vi ha dunque che un inutile giro di fondi da tesoreria a tesoreria, apertura

di conti, spreco di carta e di tempo, lavoro per la burocrazia. Si dirà che i comuni nei quali cotesti funzionari ed agenti risiedono sentono un materiale vantaggio dalla loro presenza; ma questo argomento prova troppo, che allora tutte le spese governative dovrebbero esser ripartite per consorzio; e qual sarebbe mai la quota che toccherebbe alla città capitale? Il miglior sistema sarebbe quello di ben definire le attribuzioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, e di lasciar a ciascheduno i propri cespiti d'entrata. Certo lo Stato ha diritto di tutela su questi enti minori, dessi non debbono turbare l'armonia dell'insieme; questi pianeti devono anch'essi seguitare il movimento dell'astro maggiore, ma devono pur avere la loro orbita, nella quale possano eseguire la loro rotazione. Or voi la impedite se con mano troppo ardita ne scompigliate le loro finanze, se convertite i loro uffizi in vostre esattorie. Lo Stato ha di già confiscato gran parte dei dazi di consumo; ingenti spese di natura governativa pesano su quei bilanci. È tempo ormai di arrestarci in questa lubrica china.

Per ultimo la vostra Commissione portò il suo esame su di un'altra innovazione ~~portata~~ nello schema all'articolo 7, per cui è fatta facoltà ai privati di deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre, purchè le stesse sien approvate dal prefetto ed abbiano i requisiti che verranno determinati dai regolamenti. La Giunta credette di accogliere detta proposta, giacchè non poteva negare ai proprietari il diritto di efficacemente proteggere i loro averi osservando le disposizioni delle leggi generali. Anche nella libera Inghilterra è fatta facoltà di prendere a difesa della proprietà privata alcuni uomini di polizia; il loro stipendio va allora a carico di cotesti privati ed è versato nella cassa comune. Forse il sistema inglese sarebbe preferibile se noi avessimo di soperchio buoni agenti di pubblica sicurezza, ma il medesimo non può adottarsi essendovi dei medesimi difetto.

TITOLO II.

Disposizioni di pubblica sicurezza.

Di già osservammo che il secondo elemento onde avere una buona legge di pubblica sicurezza è costituito da una serie di disposizioni legislative che senza ledere la libertà sancita dallo Statuto, anzi garantendole, fornisca l'amministrazione cui tal còmpito è commesso, dei mezzi necessari alla prevenzione dei reati. È questo l'oggetto del secondo titolo.

Coteste disposizioni poi si ripartono naturalmente in diverse classi in ragione dello scopo che si prefiggono. Desse invero sono dirette alla tutela dell'*ordine pubblico*, della *pubblica moralità*, della *pubblica incolumità* e della *proprietà*. Questa partizione che molto corrisponde a quella adottata dal regolamento toscano di polizia punitiva parve la più logica alla vostra Commissione. Divise quindi questo secondo capo in quattro capi corrispondenti alla partizione or ora accennata.

Capo I. — *Disposizioni per l'ordine pubblico.*

Venne questo capo suddiviso in diverse sezioni, quante cioè erano le materie che vi avevo relazione. Nel distribuire queste materie procurossi anche di os servare l'ordine logico e naturale. Si cominciò quindi dalle maggiori riunioni di persone e passando per le minori si finì agl'individui.

Sezione I. — *Delle riunioni e degli assembramenti.*

Il diritto d'associazione e di riunione ha il suo fondamento nell'istessa umana natura, la quale ispira all'uomo l'irresistibile bisogno, e gl'impone come condizione assoluta di conservazione, di perfezionamento e di felicità la necessità d'unirsi a suoi simili, di unire la sua attività alla loro, e di far cambio con essi di pensieri e di sentimenti.

Questo bisogno si fa più manifesto in un paese retto a libertà. *Dans un pays libre*, diremo anche noi col relatore all'assemblea costituente di Francia (1), *lors-*

(1) V. il rapporto che accompagna il decreto 29 e 30 settembre e 19 ottobre 1791 sulle società popolari.

qu'une constitution fondée sur le droit de l'homme a créé une patrie, un sentiment cher et profond attache à la chose publique tous les habitants de l'empire: c'est un besoin de s'en occuper et d'en parler; loin d'eintedre et de comprimer ce feu sacré, il faut que toutes les institutions sociales contribuent à l'entretenir. Mais à côté de cet intérêt général, se placent les maximes de l'ordre public et les principes du gouvernement représentantif... Ed invero per quanto sacro sia nella sua origine e ne' suoi effetti il diritto d'associazione, egli deve come tutti gli altri essere rinchiuso in certi limiti; poichè quanto queste riunioni possono realizzare di grandi cose quando hanno in mira uno scopo utile e lodevole, possono invece nel caso inverso produrre deplorevoli e tristi risultati.

Pag. 25.

Il nostro Statuto più liberale delle diverse carte francesi che ressero quelle monarchie costituzionali, riconosce il diritto di riunione. L'articolo 32 è del seguente tenore. « È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. »

Riteniamo quindi che la legge può regolare l'esercizio delle adunanze private nell'interesse della cosa pubblica; che le adunanze pubbliche sono intieramente soggette alle leggi di polizia. Ma se la legge di pubblica sicurezza deve quindi provvedere alle medesime deve farlo saggiamente, allo scopo d'impedire che l'esercizio di questa facoltà non degeneri in un abuso, in un pericolo per le nostre istituzioni, in un danno sociale, ma non già con quello d'annietarlo o sottoporlo all'arbitrio della polizia. Diremo anche noi come lo disse il presidente del Consiglio de'ministri (1) in mezzo agli applausi della Camera: « quando si volesse impiegare la forza non per frenare gli abusi, ma per impacciare l'uso della libertà, si colpirebbe tutta la nazione e la libertà in Italia sarebbe uccisa per sempre. » Rifletti amo inoltre ch'egli è a queste pubbliche adunanze e discussioni che deve l'Inghilterra la sua grandezza e l'incolumità delle sue istituzioni.

(1) Ricasoli Camera dei deputati. Resconto della tornata del 25 febbraio 1862.

Nelle antiche provincie, allo Statuto tenne dietro un reale decreto del 26 settembre 1848, reso in virtù delle facoltà straordinarie attribuite al Governo dalla legge del 2 precedente agosto, col quale, *ad oggetto di far scomparire dal Codice penale talune disposizioni non più in armonia coll'attuale ordine politico*, si dichiararono abrogate, fra le altre, le disposizioni degli articoli 483, 484, 485 e 486, che punivan col carcere e col confino le associazioni di più persone organizzate in corpo, quando si fossero formate senza permesso dell'autorità legittima.

Questo decreto del 26 settembre 1848 che ammise implicitamente l'assoluta libertà d'associazione e di riunione, divenne naturalmente collo Statuto parte del giure pubblico del nuovo regno d'Italia (1). Arroge che nel 1852 fu proposta al Consiglio di Stato una legge regolatrice del diritto d'associazione, e che detto consesso nel ritornarla colle sue osservazioni, l'accompagnò con un rapporto nel quale dichiarava come non gli paresse opportuno il frenar questo diritto, che dagl'Italiani delle antiche provincie era stato usufruttato senza alcun detrimento della cosa pubblica (2).

Così durarono le cose sino all'anno 1862. I casi occorsi durante lo stesso commossero la pubblica opinione, destarono molte preoccupazioni, diedero luogo a ripetute interpellanze. Si fu allora che il ministro Rattazzi, succeduto al barone Ricasoli nel governo delle cose interne, sosteneva che il potere esecutivo, anche nello stato incompiuto della nostra legislazione, potesse aver titolo sufficiente a comprimere l'esercizio dei diritti di associazione quando trascendesse lo scopo e si volgesse in danno ed in pericolo della cosa pubblica; ma poichè questa competenza veniva rivocata in dubbio, il Governo riputava necessario che una legge affermasse solennemente la sua prerogativa. Quindi è che nella tornata del 3 giugno 1862 presentava un disegno di legge sulle *associazioni* (3). Voi ricorderete come il medesimo si ebbe bensì una splendida relazione della Commissione parlamentare che lo esaminava (4), ma

(1) Progetto di legge sulle *associazioni*, pag. 2. (Camera dei deputati, Sessione 1861, stampato numero 241. — Ricasoli, *loc. cit.*)

(2) Ricasoli, *loc. cit.*

(3) Stampato numero 241.

(4) Venne presentata alla Camera li 8 luglio 1862. (Ved stampato numero 241-A.)

non già gli onori della discussione. Ricorderete altresì come il concetto ministeriale diede luogo a gravi obbiezioni in tutti gli uffizi della Camera, e come la Giunta eletta dai medesimi grandemente modificasse il primitivo disegno.

Succeduto al dicastero dell'interno il ministro Peruzzi, non dava ulterior seguito al progetto sulle associazioni, alle quali avvisava di provvedere nella legge di pubblica sicurezza, giacchè allora ne ritirava lo schema presentato dal barone Ricasoli (1) e sul quale aveva di già riferito una vostra Commissione (2), per proporlo al Senato.

Nel disegno presentato al Senato modificava nel modo seguente il capo *Degli assembramenti* della legge del 13 novembre 1859. L'intestazione del capo ~~fra~~ scritta *delle riunioni e degli assembramenti*. Per cotal guisa le disposizioni degli articoli 78, 79, 80, 81 di quella legge relativi agli *assembramenti*, ven~~ivano~~ eziandio estesi alle *riunioni*. Inoltre aggiungeva due articoli coi quali s'impone l'obbligo a tutti coloro i quali intendono convocare una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico, di farne preventivamente una dichiarazione all'autorità locale quarantott'ore prima della riunione, indicando il luogo, il giorno, l'ora, i nomi, il domicilio, la qualità dei promotori, e si fa facoltà all'autorità locale di prescrivere la proroga del giorno od il cambiamento del luogo della riunione. A quest'ultima disposizione il Senato altra ne sostituiva per cui l'autorità di pubblica sicurezza potesse con manifesti vietare, nell'interesse dell'ordine pubblico, dette riunioni o prescrivere le disposizioni da osservarsi in occasione delle medesime. « Lo Statuto, diceva l'ufficio centrale a quell'alto Consesso (3), subordina le riunioni in siti pubblici intieramente alle leggi di polizia, perchè non vuole Governo di piazza. Nessun Governo può reggere se non ha la facoltà d'impedire assolutamente le riunioni pubbliche che si facessero con lo scopo di perturbare l'ordine. »

Esposta la genesi del progetto, passiamo ora ad esprimervi il concetto della vostra Commissione.

(1) Presentato alla Camera nella tornata del 22 dicembre 1861. (Stampato numero 157.)

(2) La relazione venne presentata nella tornata del 22 aprile 1862. (Stampato numero 157-A.)

(3) Sessione 1863. (Stampato numero 63*bis*, pag. 19.)

Dessa volle in primo luogo formarsi un concetto chiaro della parola *riunione*.

Filologicamente parlando la parola *riunione* si può dire il sinonimo dell'altra *assembramento*. Nel concetto però del legislatore e di fronte alla disposizione dell'articolo 32 dello Statuto, queste due parole si adoperano per significare due specie diverse d'uno stesso genere. La riunione è il raccogliersi di persone dietro prestabilito concerto, espressamente allo scopo di discutere, prendere una qualche risoluzione, far atto insomma di volontà collettiva; la riunione è ciò che con vocabolo inglese dicesi *meeting*. L'assembramento invece è la congregazione di più persone per lo più fortuita; in essa non spicca il carattere della collettività, è più che altro il materiale agglomeramento di singoli individui.

La riunione però è qualche cosa di diverso dall'associazione. « Il diritto d'associazione, vi diceva un egregio nostro collega (1), è qualche cosa di più che il semplice diritto di riunione; esso suppone una società intesa ad uno scopo comune e sussistente anche allorquando siasi sciolta la riunione. »

Così ~~intese~~ le cose, parve alla vostra Commissione che dovesse accettarsi quella parte del progetto che estende alle riunioni le disposizioni stabilite per gli assembramenti. Se invero puossi temere turbata la tranquillità, sconvolto l'ordine pubblico da alcune riunioni fortuite, non informate ad un precedente concerto, più ragionevole si rende il timore ed il sospetto allorquando un unico concetto, un incarnato disegno ispira le masse.

La Giunta però non crede di doversi mostrare benigna alle due innovazioni accolte nel progetto; l'obbligo della preventiva denunzia delle riunioni, la facoltà nel Governo di proibirle. Dessa ha creduto che le disposizioni della legge di pubblica sicurezza attualmente ~~vigenti~~ offrissero una sufficiente tutela all'ordine pubblico. Ben si sta che le medesime fossero mantenute. Allorquando dalle infuocate parole e dai concitati propositi ~~sia~~ per prorompere la sommossa, la rivolta e forse anche la guerra civile, quanto non è conveniente l'intervento di quell'amministrazione alla quale è affidato il difficato incarico della pubblica si-

(1) Bon-Compagni, relazione sul progetto di legge concernente le *associazioni*, Sessione 1861. (Stampato numero 241-A, pag. 5.)

curezza? Ciò è pienamente conforme alla sua missione preventrice di reati.

E qui, giacchè ci occorre di parlare più volte dell'azione preventrice della polizia, desideriam bene di non essere fraintesi. Allorchè favelliamo di *prevenzione* non intendiamo per fermo ristabilir la *censura*; non vogliamo quella prevenzione che lega gli uomini onde renderli coll'immobilità impotenti al misfatto; intendiamo quella prevenzione che lascia all'uomo la sua libertà, si contenta d'invigilarlo, solo si manifesta quando un reato sta per compiersi, e trattiene il braccio del colpevole.

Egli è appunto a questa teoria che si uniformò la vostra Commissione. Sta bene adunque che allorquando un'assemblea diventa una seria minaccia per l'ordine pubblico, gli ufficiali di pubblica sicurezza la invitino prima, e quindi le intimino lo scioglimento, usino anche la forza, e traducano ~~anche~~ ai tribunali i renitenti. Ma ciò basta; il voler spingere le cose sino a proibire all'assemblea di congregarsi gli è un ristabilimento puro e semplice della censura. Non dimentichiamo ciò che vi diceva una precedente vostra Commissione per mezzo del suo relatore (1). « Noi non dubitiamo perciò di affermare che la facoltà di associarsi per adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi al prescritto della legge, è parte del diritto costituzionale italiano. »

D'altronde egli è proprio vero che coteste riunioni costituiscano una seria minaccia per l'ordine pubblico e per l'unità italiana? O sì vero se scrutiamo la storia contemporanea, se le vicende degli anni 1859 e 1860, non troveremo che furono uno dei più potenti fattori della medesima? E se qualche danno si ebbe a deplorare, non proviene, non dipende dagli agenti stessi, i quali posero in obblio le forme dalla legge prescritte?

Che se i tempi si facessero talmente anormali e fortunosi da richiedere eccezionali provvedimenti quanto al diritto di riunione, desso dovrebbe venir temporariamente sospeso dal Parlamento in virtù d'una legge speciale; ma giammai si deve scrivere in una legge organica una tale facoltà essere concessa all'amministrazione di polizia. Non si contesta che taluni inconvenienti possano derivare dall'abuso del diritto di riunione; son dessi però gl'inconvenienti della libertà che a cento doppi son superati da'suoi benefizi.

(1) Bon-Compagni, *loco citato*, pag. 6.

Nè anche la Giunta credette di accogliere l'obbligo della preventiva denunzia. A suo avviso desso degenererebbe in un' inutile formalità, giacchè o queste riunioni si compongono di pochi individui ed allora nullo o minimo si è il danno sociale; o sì vero di molti; ma allora la riunione si avvisa pubblicamente per proclami e cartelli, o almeno al pubblico è nota; è impossibile che la notizia ne sfugga all'amministrazione di pubblica sicurezza se dessa è vigile ed oculata. Ha riflettuto inoltre che si aprirebbe il varco all'immoralità. Nella nota dei promotoridei *meetings* che dovrebbe denunziarsi all'autorità politica non figurerebbero tante volte i veri agenti di quelle popolari concioni; sorgerebbero nuove schiere di *gerenti*, capi espiatori dell'opera altrui, della quale si farebbero risponsabili per pattuita mercede.

Sezione II. — *Degli arruolamenti, munizioni da guerra e porto d'armi.*

Un innovamento alla legge attuale di pubblica sicurezza si è quello portato dall'articolo 115 del progetto, per cui son vietati gli arruolamenti, gl' ingaggi, le accolte di uomini, armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa.

Vi diceva un egregio nostro collega, relatore di una Commissione degli studi dei quali ci siam più volte giovati (1):

« Il diritto di guerra è attributo essenziale della sovranità, e sono dipendenze del diritto di guerra tanto l'assoldamento delle milizie, quanto l'armamento. Indi è che noi abbiamo consentito al concetto del progetto che noverò questi fatti tra i reati. Non hanno essi nulla di comune col proposito di coloro che aiutano il Governo ad armarsi, come avvenne quando non solo i cittadini del regno subalpino, ma quelli di tutta la Penisola donarono al Governo del Re i cento cannoni che dovevano servire non solo ad accrescere l'armamento, ma a significare adesione al generoso proposito di mantenere il diritto d'Italia. Non hanno nulla di comune col fatto generosissimo dei volontari che, accanto all'esercito, propugnarono l'indipendenza della nazione.

« La sola disposizione del Codice penale che abbia qualche analogia con questi fatti sta nell'articolo 174,

(1) Bon-Compagni, *loco citato*, pag. 7, 8.

il quale si riferisce a *chiunque con atti ostili non approvati dal Governo del Re avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra.* Questa disposizione non è applicabile se non ai fatti che potrebbero dar luogo a dichiarazione di guerra, secondo le consuetudini del diritto delle genti. Tali non sono nè gli armamenti, nè gli arrolamenti dei volontari. Questi fatti minacciano lo Stato in quanto turbano la sicurezza della pace esterna, non lo espongono a dichiarazione di guerra. »

La vostra Commissione incaricata dell'esame di cotesto schema ha precisamente calcato le orme della sua consorella, e onde colmare il vuoto che esiste nella nostra legislazione ha accettato senza obbiezione la proposta del Governo.

Per le stesse ragioni accolse pur anco l'altra innovazione alla legge per cui chiunque ritiene o fa raccolta d'armi deve farne denunzia all'autorità politica locale, e chi stabilisce fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, deve darne avviso preventivo al prefetto (1).

Non ha creduto di dover accettare, qual era redatto, il primo capoverso dell'articolo 116, secondo il quale *il porto delle armi è* PROIBITO *senza un permesso rilasciato dall'autorità politica.* Credette più proprio e conveniente di sostituire o meglio mantenere la locuzione usata dall'articolo 130 della legge in vigore, secondo il quale *spetta all'autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi.* Questa variante è stata suggerita dall'idea d'armonizzare la legge sulla pubblica sicurezza col capo IV, titolo VII, libro II del Codice penale, e specialmente coll'articolo 462. La proibizione del porto delle armi a chi non è munito del relativo permesso risulta già implicitamente da dette disposizioni; è quindi inutile il ripeterla. La legge di sicurezza deve invece determinare *quale* sia l'autorità politica cui si spetti il moderar questa facoltà in modo che non debba l'abuso tornar pernicioso alla società.

SEZIONE III. — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Niun cambiamento è stato portato dalla Giunta agli articoli che compongono questa sezione. Lo schema però presenta due innovazioni alla legge del 13 novembre 1859.

(1) Articolo 116 del progetto.

Secondo l'articolo 125 della stessa, le direzioni dei teatri possono far regolamenti e comminare pene di polizia. L'articolo 56 del progetto determina che, oltre le pene di polizia, si possa comminarel' espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori, ma stabilisce che questi regolamenti debbano essere decretati dai prefetti, ed i manifesti redatti dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Quindi le direzioni teatrali a vece di comminar esse queste penalità, dovranno fare la proposta nei relativi regolamenti di assoggettarsi alla sanzione del capo della provincia; ed ove occorra un qualche manifesto per emergenze particolari, se ne affida il còmpito a quella magistratura cui si spetta il provvedere sulla pubblica tranquillità. Ciò però non toglie, siccome l'osserva il ministro nella sua relazione (1), che dette direzioni sieno a seconda dei casi consultate.

Trattandosi di disposizioni che possono recare offesa alla libertà individuale, la Giunta accolse il progetto ministeriale che le sembrò presentare maggiori garanzie.

L'altra innovazione concerne l'articolo 66 della legge, secondo il quale nessuno può comparire in maschera per le vie, sulle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico,senza l'autorizzazione in iscritto dell'autorità locale.

Relativamente allo stesso così la ragionava la precedente vostra Commissione (2):

« Antico ed assai radicato nelle abitudini italiane si è l'uso delle maschere e dei travisamenti nei tempi carnevaleschi; nè si può dire che l'uso in abuso degeneri e si abbiano gravi inconvenienti a lamentare. Parve quindi alla vostra Giunta superflua, troppo rigorosa ed ineffettuabile la prescrizione dell'articolo 66 della legge, la quale anzi è apertamente violata in ogni parte del regno. Credette quindi conveniente di sostituire alla medesima quella tolta dall'articolo 93 del progetto Minghetti, la quale, nel mentre lascia all'autorità di pubblica sicurezza una sufficiente larghezza per moderare l'uso dei travisamenti, non l'obbliga a troppo minuti e vessatorii dettagli. »

Questo voto è appunto quello che venne accolto nel progetto.

L'articolo 58 dello schema venne trasportato al

(1) Pag. 5.

(2) Sessione 1861. Stampato numero 157-A, pag. 13.

La vostra commissione apportò alcune variazioni più di forma che di sostanza, le quali hanno a suo giudizio, il pregio di una maggior precisione di dettato.

capo III ove si tracciano le disposizioni che hanno in mira la pubblica incolumità, nel quale trova sede più acconcia.

Sezione IV. — *Degli alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.*

Che i luoghi nei quali per mercede si dà giornaliero ospizio ai passaggieri e si dispensano liquori e bevande fermentate debbano rimaner soggetti alla sorveglianza dell'amministrazione di pubblica sicurezza, la è cosa che non può esser rivocata in dubbio. Il forastiere che arriva da lontane regioni, ignaro tante volte della lingua del paese, depone nell'albergo la famiglia e gli averi; la società dee quindi porgergli una morale guarentigia che non verranno violate le leggi dell'ospitalità. ~~Per altra parte~~ persone pericolose s'aggirano pur anco in cotesti stabilimenti; e le smodate libazioni alle quali ivi si dà tutto l'agio possono pur troppo esser causa di misfatti gravissimi.

Questa sorveglianza rientra quindi nella cerchia di quell'azione preventrice dei reati ch'è lo scopo al quale s'informa la polizia ~~preventrice~~. Inoltre questi stabilimenti, siccome lo si osservava assai giustamente nell'altro ramo del Parlamento, « hanno qual più qual meno un carattere di servizio pubblico, ed escono perciò dal diritto meramente privato » (1).

Non molte sono le varianti alla legge del 1859, delle quali scendiamo a ragionarvi.

Secondo la stessa, l'apertura di cotesti esercizi vien consentita dall'autorità politica; l'articolo 16 però crea un'eccezione allorquando si tratta di licenze temporanee in occasione di feste, fiere, mercati e straordinario concorso di persone; desse allora si accordano dal sindaco. Non apparendo giustificata l'eccezione, si avvisò assai rettamente di sottoporre anche queste straordinarie licenze alla regola generale. Verranno concesse dal sindaco allorchè esercita le funzioni d'uffiziale di pubblica sicurezza.

Nell'altro ramo del Parlamento si andò del pari osservando assai giustamente che l'articolo 17 della legge è concepito con formola troppo vessatoria per la scadenza che dà al fine di ogni anno a tutte le licenze e per l'incomodo cui assoggetta tutti gli eser-

(1) Senato del regno, Sessione 1863, stampato numero 63*bis* pag. 10.

centi di riportarne una nuova; lo scopo esser quello d'investire l'autorità di pubblica sicurezza in un modo indiretto della facoltà di chiudere al finir dell'anno gli esercizi che avessero compromesso l'ordine pubblico; questo sistema però non dover essere accarezzato; tornar gravoso agli onesti; dover l'autorità avere *il coraggio di dire quello che si vuole* (1).

La Giunta ha quindi accettato detta variante. Ha inoltre riflettuto che in cotesti stabilimenti son tante volte investite somme ingentissime; che la repentina chiusura degli stessi può arrecare danni gravissimi. Non ha quindi voluto che l'autorità politica del circondario pronunciasse un giudizio inappellabile, ma contro la relativa provvidenza volle ammettere il ricorso in via gerarchica.

Dessa poi vi propone la soppressione dell'articolo 19 della legge riprodotto nel progetto, a mente del quale chiunque nel corso dell'anno intende smettere l'esercizio deve farne apposita dichiarazione al sindaco almeno otto giorni prima. Questa disposizione manca di scopo; è per lo più impossibile, giacchè la repentina chiusura è tante volte imposta da infortunii dei quali otto giorni prima non si può precisare l'avveramento, quali sarebbero le morti, i fallimenti. Siccome importa però il sapere con precisione quali stabilimenti possano essere aperti e quali debbano essere chiusi, si propone la sostituzione di un nuovo articolo mercè il quale la chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza permesso dell'autorità locale, importa la rinunzia al medesimo.

L'articolo 24 della legge, corrispondente al 28 del progetto, venne trasportato al *titolo* delle pene.

Troppo effrenata deve dirsi la disposizione dell'articolo 26 della legge attuale la quale vieta di tener persone a dozzina, affittare camere od appartamenti mobiliati senza il permesso dell'autorità politica. Puossi quindi persino dubitare se sia lecito senza detto permesso il locare la propria casa mobiliata! Ragionata dee ~~quindi~~ dirsi la limitazione portata dall'articolo 30 del progetto che ristringe l'obbligo del permesso agli affitti minori di tre mesi. Havvi in questo caso molta analogia cogli alberghi ed allora apparisce la convenienza di assoggettare detta industria alle stesse discipline.

Venne pur modificato l'articolo 42 della legge e tra-

(1) Ivi, pag. 12.

sportato in questa sezione ove trova sede più acconcia. La modificazione consiste in questo: che venne esteso anche agli albergatori, osti e locandieri l'obbligo di trasmettere all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'elenco delle persone da essi ospitate « giacchè (siccome si osservava all'altro del Parlamento) (1) senza questa trasmissione l'amministrazione non potrebbe conseguire un sensibile aiuto dalla semplice formazione d'un registro di viaggiatori che rimanesse presso gli esercenti dove essa non potrebbe portarsi ad esaminarlo ogni giorno per ricavarne i dati che le sono necessari. »

Sezione V. — *Degli operai.*

La precedente vostra Commissione che vi aveva riferito sul progetto di legge presentato dal barone Ricasoli, aveva proposto l'abolizione degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge 13 novembre 1859. È prezzo dell'opera il qui riferirne i motivi.

Dessa vi diveva (2):

« Secondo la legge attualmente vigente tutti i domestici ed operai debbono essere forniti di un libretto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza. I muniti di libretto non possono intraprendere alcun viaggio senza far apporre dall'autorità di sicurezza il *visto* sul libretto, che debbono presentare alla medesima autorità entro le ventiquattr'ore dal loro arrivo. È proibito a chiunque di dar lavoro ai medesimi od accettarli al servizio se non sieno muniti di libretto.

« In sostanza, i domestici e gli operai vengono sottoposti alla sorveglianza della polizia. Ma la sorveglianza della polizia è una pena, e pena contemplata dal Codice penale. Perchè colpire colla stessa in massa una classe così numerosa e benemerita?

« Ammette la Giunta che tra i domestici pur troppo se ne annoverino degl'infedeli; che molti non vestano il farsetto dell'operaio se non per mascherare pravi disegni, ma se vuolsi assicurare la società contro la possibilità dei reati sarebbe forza colpire e sorvegliare il mondo intiero. D'altronde non è vero che tra i domestici si rinvengono esempi di fedeltà ed amorevole devozione? E gli operai non son dessi il nerbo del

(1) Ivi, pag. 12.

(2) Sessione 1861, stampato numero 157-A, pag. 11.

commercio e dell'industria? È una buona legge economica quella che li deprime in faccia alla società e stampa loro in fronte il marchio del sospetto?

« Ma v'ha di più. L'operaio o persona di servizio cui sia stata anticipata qualche somma di danaro sul suo salario, o siasi obbligata a lavorare per un tempo determinato, non può pretendere che gli sia consentito il congedo se prima non ha saldato ogni suo debito e soddisfatto gli obblighi contratti. Adunque se io fisso al mio servizio un domestico per lungo lasso di tempo, se gli anticipo il salario, egli è vincolato, non può liberarsi. Non è questo uno stabilire la schiavitù dei bianchi? Non è un'aperta violazione del principio di diritto che le obbligazioni di *fare*, in caso d'inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi?

« Se l'operaio o domestico risulti debitore verso dei padroni precedenti, quegli che lo accetta a suo servizio è tenuto a fare una ritenzione del quinto sul salario, di avvisare i creditori, di tenere il danaro in serbo a disposizione dei creditori, a pena di pagare in proprio. Ecco adunque tramutato il nuovo padrone in tutore, in agente contabile, in servitore dei suoi servitori.

« La Giunta quindi vi propone l'abolizione di codeste disposizioni; e vieppiù si rinfrancò in questa idea in quanto potè convincersi che le medesime erano cadute in dissuetudine e forse neanche poste in osservanza, e che il Governo stesso, nel progetto di legge presentato dal ministro Minghetti, ne aveva proposta la soppressione, sostituendo al libretto *necessario* il *volontario*. »

Detti articoli più non vennero riprodotti nel progetto, e coll'articolo 32 del medesimo venne accolta la proposta Minghetti che fa del libretto un'istituzione *volontaria* ed è tracciato il metodo col quale il medesimo dev'essere tenuto. In cotesta guisa s'impedisce quel turbamento che potrebbe per avventura essere prodotto in quelle provincie ove i libretti formano da più tempo la base delle relazioni fra locatari e conduttori d'opere; si somministra all'operaio che lo desidera un mezzo di provare la sua buona condotta e la facilità di collocarsi.

Venne abolito l'articolo 42 della legge che impone l'obbligo di denunziare entro 24 ore l'ospite di altro Stato cui si dia ricovero anche gratuito. Ben a ragione

cotesta disposizione è sembrata eccessiva e di tale natura da non essere riputata necessaria dalla pubblica opinione. Diffatti va annoverata tra le non poche disposizioni di questa legge che caddero in dissuetudine.

Nuova è la disposizione dell'articolo 34 del progetto col quale si vieta di scientemente alloggiare o ricevere al servizio o al lavoro i disertori e i renitenti alla leva. Questo precetto tratto dall' articolo 34 del regolamento toscano di polizia punitiva, completa le disposizioni che mirano all'esecuzione della leva ed alla disciplina dell'esercito. Per identità di ragione la vostra Commissione ha esteso pur anco detta disposizione ai marinai destinati a far parte dell'armata.

SEZIONE VI. — *Delle stamperie, affissioni, nettezza degli edifizi, stampa e disegni fatti all'estero.*

La vostra Commissione vi propone la soppressione degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del progetto, corrispondenti agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 57 della legge 13 novembre 1859, per le identiche ragioni svolte dalla precedente vostra Commissione e che testualmente vi riferiamo.

« La Giunta vi propone la soppressione degli articoli di sopra citati, i quali, di già riprovati dalla pubblica opinione, o non furon posti in osservanza o son caduti, almeno per la più gran parte, in dissuetudine. *Il distribuire, vendere, affiggere in luoghi privati o pubblici giornali, stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo*, considerato in sè stesso, nulla ha d'immorale. Non si contesta che si possa con tai mezzi turbar l'ordine pubblico, offendere la pubblica morale; ma a prevenire siffatti sconci di già provvede la legge. Non ponno i privati affigger cartelli, avvisi e simili senza permesso dell'ufficiale del Governo (1); la prima copia d'ogni stampato dev'essere consegnata al Pubblico Ministero (2); le incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, deggiono essere consegnati al Pubblico Ministero 24 ore prima che sieno esposti o messi in circolazione (3). Il sottoporre alla licenza questi agenti materiali non accresce guarentigia veruna.

(1) Legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, articolo 100, n° 1.

(2) Legge sulla stampa 26 marzo 1848, articolo 7.

(3) Detta legge, articoli 51 e 1.

« L'articolo 55, oltrechè parve esorbitante ed ineffettuabile, lo si considerò in aperta contraddizione colla legge organica sulla stampa, la quale non pone altro vincolo alla distribuzione e pubblicazione degli stampati se non quello della presentazione della prima copia al Pubblico Ministero. »

La precedente vostra Commissione aveva proposto pur anco la soppressione dell'articolo 58 della legge di pubblica sicurezza che vieta lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale, ravvisando nel libero smercio delle medesime una natural conseguenza della pubblicità dei giudizi. Però l'articolo 49 del progetto modifica l'assoluta proibizione voluta dalla legge, e che è inutile il dirvi come sia punto osservata, e la modifica nel senso di proibirla solo nel caso in cui non venga permessa dal Pubblico Ministero funzionante presso il magistrato nanti il quale ha luogo il processo. Questo temperamento sembrò accettabile, giacchè, se assurda deve dirsi quella disposizione che vieta in modo assoluto la pubblicazione di atti dei quali si ha contezza in pubblica udienza, d'altra parte l'effrenata libertà concessa in proposito, col corredo delle grida dei venditori, può esser fonte d'inconvenienti gravissimi, tuttavolta che si tratti di materie assai delicate, di minimi reati; questa pubblicità può allora degenerare in una pena assai forte, quella della berlina.

L'articolo 50 del progetto modifica e migliora l'articolo 59 della legge. Secondo questo, nessun stampato o manoscritto può esser affisso al pubblico senza il permesso del sindaco. Il progetto invece esonera da cotesto permesso le affissioni che riflettono il commercio, le vendite, le locazioni. E giusta dee dirsi quest'eccezione, avvegnachè mal si può comprendere come colle medesime si possa recar turbamento all'ordine pubblico. Seguitando però il sistema già adottato per altri casi, la facoltà di concedere coteste affissioni si trasporta dall'autorità municipale a quella di pubblica sicurezza, cui meglio si addice, essendole affidata la prevenzione dei reati.

Venne anche modificato l'articolo 61 della legge. Desso è contrario ai più elementari principii di giustizia, mentre colpisce d'una pena pecuniaria chi non è l'autore, nè in alcun' altra guisa risponsabile degli scritti, motti, segni o figure colle quali terze persone sconcian la di lui proprietà. L'articolo 52 del progetto, nel mentre concede facoltà all'amministrazione di pub-

La Giunta però mantenendo il concetto della proposta Restelli altra locazione che le parve migliore.

blica sicurezza di farli cancellare, le nega il potere di potervi obbligare i proprietari degli edifizi.

Nuova è la disposizione portata dall'articolo 54 del progetto, per cui le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili sono eziandio applicabili a quelli provenienti dall'estero, in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori. Quest'articolo è stato tratto dal progetto Minghetti. Niuna opposizione può farsi a quest'articolo. A preferenza di una revisione sugli stampati provenienti dall'estero è ben miglior consiglio di dar loro le stesse garanzie di trattamento che sono stabilite per gli oggetti elaborati nello Stato.

La Giunta ha creduto che questa sezione fosse la sede opportuna per accogliervi l'articolo 114 del progetto. Il medesimo va sostituito agli articoli 128 e 129 della legge e segna un progresso nella via della libertà. La legge attuale vieta l'esercizio dell'arte tipografica e litografica a chi non è munito del permesso del prefetto, non offre morali guarentigie, non ha il corredo degli studi e del tirocinio. Il progetto invece, nel mentre mantiene la proibizione di esercitar dette arti in luoghi chiusi al pubblico, non assoggetta gli esercenti ad altro obbligo che a quello della preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il progetto fa un altro passo in avanti: uniformandosi ai suggerimenti della precedente vostra Commissione che vi riferiva sullo schema presentato dal barone Ricasoli, stabilisce la libertà del commercio librario, sciogliendolo dalle pastoie colle quali lo inceppa la legge attualmente in vigore. Nel disegno di riforma della stessa non figura più nè il capo VII che ha l'epigrafe *Commercio di libri e stampe*, neppur vi figurano gli articoli 63 e 64.

Tutte queste modificazioni vennero accolte di grand'animo dalla vostra Giunta, ma non così quelle portate all'articolo 62.

Il progetto presentato al Senato, nel mentre aboliva la licenza dell'autorità politica per l'esercizio del commercio librario, la manteneva però per coloro che vanno in giro e s'introducono nelle case ed uffizi allo scopo di raccogliere associati, e vi soggettava pur anco gli esercenti l'uffizio di collettore per qualsiasi motivo; « essendo noto, diceva il ministro (1), come spesso

(1) Senato del regno, Sessione 1863, stampato n° 63, pagina 8.

La Giunta però tolse via, siccome superflua le parole in luoghi chiusi al pubblico. Lo scopo può altro non può essere tranne quello d'impedire la stampa clandestina; ma questo è raggiunto colla preventiva dichiarazione la quale dee necessariamente indicare il luogo dell'officina.

sieno questi espedienti adoperati dai tristi per consumare od apparecchiare reati. »

La proposta ministeriale però venne sensibilmente modificata dal Senato a seguito dei ragionamenti dell'uffizio centrale.

Ei così la ragionava:

« Questa disposizione cadrebbe anch'essa, senza alcun dubbio, nel novero di quelle che non si fanno osservare nella quasi totalità dei casi; la quasi totalità delle collette sono puramente locali e riguardano feste od infortunii, e sono fatte da persone conosciute nella località assai meglio di quello che possano esserlo dall'uffizio di sicurezza del circondario.

« Questa prescrizione non sembrerebbe nemmen utile e conveniente per escludere indirettamente certe ricerche di denaro che prendono talvolta un carattere politico ostile al Governo, giacchè queste ricerche anche in fatto assumono piuttosto le forme di soscrizioni o di acquisto di cartelle, e non sarebbero colpite da questa disposizione. Il solo aspetto sotto il quale può esser utile di prescrivere questa licenza sarebbe che essa si restringesse a colpire coloro che vanno a far collette in paesi dove sono sconosciuti, i quali conviene che debbano presentare garanzia di essere persone probe. L'ufficio centrale propone quindi con quest'intendimento una diversa redazione dell'articolo, per la quale la licenza sarebbe soltanto necessaria a chi faccia collette fuori del proprio mandamento e dei mandamenti col medesimo confinanti, ovvero le faccia nelle città sedi di questura, ove o per l'entità della popolazione o per la lontananza è presumibile che non siano conosciuti. »

Questa è la modificazione che veniva accolta nell'altro ramo del Parlamento.

La vostra Commissione però ha creduto miglior partito quello di ommettere intieramente l'articolo 53 del progetto che è quello in cotal guisa modificato. Pur troppo queste e somiglianti prescrizioni cadono in dissuetudine ed arrecano scredito alla legge della quale fanno parte. La tutela governativa non può varcare certi confini nè tutti i cittadini devon essere pareggiati ai pupilli. Contro gli abusi ai quali vuol ovviare l'articolo devono essi volere e sapere difendersi da per loro.

Ma tra le collette di danaro v'ha quella dell'*obolo di San Pietro*. La legge sulla pubblica sicurezza dovrà

essere muta in proposito? Dovrà permetterla o tollerarla?

La quistione dell'*obolo di San Pietro* si è tante fiate sollevata in questo recinto, si è tante volte ripetuto che il rimedio si poteva amministrare colla legge di pubblica sicurezza che la vostra Commissione ha dovuto formarne oggetto di studio.

Dalle discussioni che si agitarono in quest'aula sembra scaturire una distinzione: se l'*obolo di San Pietro* non è che l'offerta dei fedeli al vescovo di Roma, al capo del cattolicismo; che il contributo volontario dei credenti alle spese del culto, allora la colletta non racchiude alcun che d'incriminabile e neppur d'immorale; ma se invece egli è destinato al sovrano di Roma, a quel Governo che caldamente osteggia l'Italia ed il regno italiano, che eccita i nostri soldati alla ribellione, protegge, dà ricovero ed aiuto ai cospiratori e briganti, non deve venir allora considerato quale un aiuto che gli Italiani somministrino ad una potenza nemica? Si poteva prima dubitare *legalmente* (che mai non si potè moralmente) a qual uso fosse destinato l'*obolo*; ma ora anche il dubbio legale è svanito dacchè il *Giornale di Roma* del 9 maggio ultimo fece conoscere il chirografo del Santo Padre del 26 marzo antecedente indirizzato al tesoriere generale, ministro per le finanze, dal quale appare: « che con i rilevanti prodotti dell'*obolo di San Pietro* che mettemmo (dice il papa) a disposizione del pubblico erario e con altre straordinarie misure fu in grado l'erario stesso... » di sopperire ai pubblici bisogni. Ma nè anche questo bastando, passa a dar le disposizioni per un nuovo prestito di scudi 465,000 ed ordina coll'articolo 9 « che pel più pronto e spedito pagamento sia degl'interessi dell'intero prestito che dell'ammortizzazione siano da voi destinati specialmente e per la entrante quantità le oblazioni che la pietà dei fedeli offre generosamente alla nostra persona per il *denaro di San Pietro* (1). » Sparisce quindi il carattere religioso della colletta dell'*obolo* e solo rimane il carattere politico.

Ma se l'*obolo* non ha che un carattere politico, se il suo fine si è quello di porgere i mezzi al nemico d'Italia d'angustiarla e ferirla, la colletta del medesimo non costituisce un reato contro la sicurezza esterna dello Stato? Non si riscontrano gli estremi della complicità? E nel caso in cui le leggi penali non sieno ap-

(1) Resoconto della Camera dei deputati del 9 maggio 1864.

plicabili, detta raccolta di denaro non dovrà esser vietata dalla legge di pubblica sicurezza di cui si è scopo la prevenzione dei reati?

Ed ecco come la vostra Commissione fu tratta ad esaminare la questione del *denaro di San Pietro.*

Se dessa deve aprirvi intieramente l'animo suo in proposito, vi dirà come dessa non tema che la raccolta che del medesimo si fa in questo regno per mezzo di pubbliche sottoscrizioni sia tale che possa minacciare l'unità d'Italia ed arrestarne il progresso; non crede che una legge proibitiva dello stesso ne impedirebbe efficacemente la colletta; a vece d'esser pubblica si farebbe segreta. Il vero male di detta raccolta sta in ciò colla medesima si offende il senso morale della grande maggioranza degl'Italiani; di quella maggioranza che votò il plebiscito dell'unità italiana.

La Giunta però non ha creduto conveniente di scrivere nello schema di legge un articolo che vietasse la colletta del *denaro di San Pietro.* La legge che è sottoposta alle vostre discussioni ed ai vostri suffragi è una legge *organica*; quindi male a proposito s'inserirebbe nella stessa una disposizione di natura transitoria e passeggiera, una disposizione di circostanza quale appunto sarebbe quella che ne vietasse la raccolta. Nella legge di pubblica sicurezza non si potrebbe scrivere che un articolo che proibisse in generale tutte le collette non autorizzate dall'autorità politica, un articolo che fosse la riproduzione dell'art. 196 del regolamento toscano di polizia punitiva (1), e che in quella parte d'Italia ha frenato la pubblica colletta dell'*obolo.* Prima però di farlo pensiamoci sopra due volte. La libertà di far pubblicamente raccolta di denaro, sia per privati o pubblici infortunii che per cause filantropiche, politiche o religiose, forma parte del nostro giure pubblico interno; come non è vietato il manifestar la propria adesione e simpatia ad un fine ed oggetto determinato, sia per mezzo della stampa che di popolari comizi, non lo è ugualmente colle pubbliche soscrizioni e raccolte di denaro; questa libertà non dev'es-

(1) Desso è del tenore seguente:

« Chiunque fuori di chiesa e senza licenza del delegato del Governo, che la rilascia in iscritto, fa questua, o raccoglie oblazioni per feste o funzioni religiose, per oggetto di pubblica o privata utilità, o beneficenza, o per altro fine qualunque, incorre in una multa da venti a centocinquanta lire, e nella confisca della colletta a profitto dello spedale viciniore. »

sere impedita se non allorquando reca offesa alle leggi generali. Ben può l'esercizio della stessa recare un qualche disturbo, come un qualche vantaggio puossi ottenere dal regime assoluto, e lo si ebbe diffatti in questa materia per la Toscana che è retta tuttora dalle leggi poliziesche granducali; ma noi dobbiamo ben guardarci dall'offendere in cento parti la causa della libertà per recarle un refrigerio in un punto solo. Noi vogliamo la libertà per tutti, anche pei nemici nostri. Anzi vi ha in ciò una garanzia piuttosto che un pericolo. Egli è meglio che si conoscano cotesti impotenti conati, che si contino le deboli minoranze di questi illusi che non veggono in pien meriggio il progresso ed il consolidamento della causa italiana, e non obbligarli a rifuggirsi nel segreto e nella cospirazione. E se in certe contingenze la colletta dell'*obolo* potrà riguardarsi qual *somministrazione di denaro ai nemici dello Stato*, non vi sarà mestieri allora di alcuna nuova disposizione legislativa. Le leggi penali (1) colpiscono con molta severità quel turpe fatto.

SEZIONE VII. — *Delle professioni e dei traffici ambulanti.*

La Giunta modificò gli articoli 35 e 36 del progetto, identici agli articoli 43 e 44 della legge, in conformità di quanto già aveva operata la precedente vostra Commissione, pei seguenti motivi che testualmente vi trascriviamo (2):

« Fedele al principio svolto or ora, la Giunta abolì la necessità dell'iscrizione in appositi registri, consentita dall'autorità politica, per esercitare il *commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli ed altre merci*, non che per la *vendita in pubblico di paste, confetti e liquori*. Niuna immoralità essa scorse nell'esercizio di coteste ben misere professioni; vi ravvisò piuttosto un onesto mezzo di sostentamento per tanti tapini, ai quali manca la lena di maggiori commerci. La sorveglianza e la polizia da esercitarsi su costoro dev'essere demandata alle autorità ed ai regolamenti municipali, onde non s'ingombrino le vie e non si offenda il pubblico decoro, oppure alle autorità e regolamenti sanitari, onde la pubblica igiene danno non ne risenta. Può darsi che qualche fiata il vizio o il delitto si celi sotto le forme del merciaiuolo, ma que-

(1) *Codice penale*, articolo 169, n° 3.
(2) Sessione 1861, stampato n° 157-A, pag. 12.

curezza. Ma questa protezione non parve sufficiente nell'altro ramo del Parlamento. Se non puossi impedire, dicevasi, a poveri fanciulli questo mezzo di lucrarsi un durissimo pane, egli è d'uopo escludere ogni asprezza nell'esecuzione dei patti. Venne quindi accordata all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di separarli non ostante qualunque patto, quando dessa riconosca che vengano sottoposti a cattivi trattamenti o che si abusa della loro persona.

La Giunta accolse questo concetto e si studiò a sua volta di completarlo. Non rari son pur troppo i bambini abbandonati e dispersi senza padre e tutore che possa accordare il proprio consenso; provvido allora deve subentrare lo Stato e per esso l'amministrazione di pubblica sicurezza; il consenso scritto verrà allora accordato dalla medesima.

Le modificazioni all'articolo 48 della legge sono quelle stesse che furono proposte dalla precedente vostra Commissione. Dessa vi diceva (1):

« Si mutò la frase *dopo* 24 *ore* in quella di *entro* 24 *ore* onde non legittimare il principio di una *pena economica* da infliggersi dalle autorità politiche. Si abolì la locuzione *senza formalità di atti*, avvegnachè, secondo le leggi di processura penale, la formalità degli atti è richiesta anche nei processi sommari, nè l'economia della processura consente che se ne istituiscano di nuovi, i quali non lascin traccia di loro. »

La comminazione della pena di cui in detto articolo e nel 51 della legge 13 novembre 1859 venne soppressa, supplendovi a sufficienza il titolo delle pene.

L'articolo 49 di detta legge ricevette un'ampliazione; tra gli uffici e mestieri che non ponno esercitarsi senza l'assenso dell'autorità politica vennero aggiunti quelli di prestiti sopra pegno e di sensale dei monti di pietà. Soverchia non può dirsi in questi casi l'ingerenza dell'autorità politica; trattasi di cose assai delicate, di uffici e mestieri che ponno render vane o poco proficue quelle caritatevoli istituzioni.

Vennero soppressi l'articolo 50 e della legge siccome inutile.

Sezione VIII. — *Dei viandanti.*

La precedente vostra Commissione vi osservava che l'abolizione dei passaporti internazionali era un recente portato della moderna civiltà; che per esser lo-

(1) Sessione 1861, stampato numero 157-A, a pag. 13.

gici conveniva abolirli anche all'interno ; che nel mentre però si riconosce in un cittadino di libero Stato il diritto di recarsi ove gli piaccia, non gli deve essere lecito di rifiutarsi. quando è sconosciuto, di giustificare l'essere suo e le sue condizioni.

Il Ministero nel modificare in questa parte la legge del 13 novembre 1859 partiva dal medesimo concetto che animò la precedente vostra Commissione. Forse per avventura parrà strano che nell'articolo 59 del progetto si continui a tener parola del passaporto. Ma ogni antinomia si dilegua ove si badi che tanto dal contesto dell'articolo, quanto dalle esplicite dichiarazioni che si leggono nella relazione ministeriale (1) chiaramente risulta che il passaporto interno è meramente facoltativo e non obbligatorio; unicamente se ne tiene parola nell'articolo onde chiarire l'obbligo di rilasciarlo ~~all'autorità~~ quando le ne fosse fatta domanda da chi per suo comodo desideri un documento atto a liberarlo da qualunque molestia, allorchè debba recarsi in località ove sia sconoscinto.

L'articolo 73 della legge obbliga coloro che vengono rilasciati dal carcere per avere espiata la pena a presentarsi immediatamente sotto pena d'arresto all'ufficio locale di pubblica sicurezza, la quale occorrendo lo provvede del foglio di via pel luogo di sua residenza. Nell'altro ramo del Parlamento si osservò giustamente che cotesta presentazione non è basata su di una positiva necessità, mentre l'autorità di sicurezza pubblica ha ovvio il mezzo di conoscere chi esca dal carcere anche prima del rilascio, talchè la stessa si residua in un aggravamento di pena; doversi quindi limitare l'articolo alla benefica disposizione del foglio di via.

Tutte queste modificazioni vennero accettate dalla vostra Commissione.

Sezione IX. — *Dei mendicanti.*

La Giunta, uniformandosi al voto della precedente vostra Commissione, toglieva dall'articolo 88 dello schema (corrispondente all'articolo 101 della legge) le parole *e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento*, e sopprimeva l'intiero articolo 89 (identico all'articolo 102 della legge ora vigente) per i motivi che ora testualmente riferiamo:

« La lastra appesa al petto del mendicante, questo segno visibile dell'accattonaggio legale, quest'aperta

(1) pagina 6.

manifestazione dell'altrui miseria, sembra una troppo dura misura, non informata a quel delicato sentire di cristiana civiltà che insinua di velare le umane sciagure. Onde constatare l'ottenuta autorizzazione basta quella speciale licenza della quale debbono essere provvisti i mendicanti. »

La medesima inoltre accettò le altre modificazioni proposte agli articoli 101 e 104 della legge del 1859.

Il permesso di mendicare si estende dal comune a tutto il circondario, ma il medesimo non potrebbe concedersi per quei luoghi dove venne impiantato un ricovero di mendicità. Anzi, onde meglio chiarire questo concetto, la Giunta ha sostituito alla parola *potrà* quella di *dovrà*. Mancherebbe invero lo scopo di questi benefici stabilimenti, mancherebbe la spinta ai corpi morali ed alle persone filantropiche di fondarli se coll'erezione dei medesimi non avesse a chiudersi la brutta piaga dell'accattonaggio, ed il mendicante potesse continuare a porgere querulo la mano laddove l'ospizio può pietosamente ricoverarlo. Anzi la legge nuova su questo punto costituirebbe un vero regresso rispetto a quella ora vigente. Siccome poi è necessario il dare alla custodia nel ricovero un carattere forzato, ne consegue, come venne osservato nell'altro ramo del Parlamento, che sia necessario pur anco lo stabilire nella legge le condizioni che rendano legale il ricovero forzato onde impedire gli illegali sequestri di persona al che adempie l'articolo 91 dello schema.

Osserva assai rettamente il Ministero nella sua relazione (1) che l'articolo 104 della legge 13 novembre 1859 disponendo il rinvio all' autorità giudiziaria del mendicante colto a questuare senza licenza, nel caso soltanto in cui sia riconosciuto abile al lavoro, viene implicitamente ad annullare le disposizioni degli articoli precedenti, pei quali niuno può mendicare senza licenza, sia desso valido od invalido. La precedente vostra Commissione fece sparire questa distinzione rimettendo all' autorità giudiziaria tutti i questuanti senza licenza. Questa proposta venne riprodotta nello schema ministeriale. Così la legge di pubblica sicurezza viene ad essere armonizzata coll'articolo 442 del Codice penale italiano e coll'articolo 196 del regolamento toscano di polizia punitiva, i quali puniscono chiunque va mendicando senza essere autorizzato, ancorchè non sia valido al lavoro.

(1) Pagina 9.

Sezione X. — *Degli oziosi e vagabondi.*

L'ozio ed il vagabondaggio sono pur troppo occasione e causa di reati; considerati anzi in loro stessi costituiscono un delitto punito dal Codice penale. La legge di pubblica sicurezza che intende allo scopo di prevenire i misfatti tenta di arrestare cotesti sciagurati sul lubrico pendìo. Dessi son denunziati al giudice del mandamento; egli li ammonisce, li esorta a rientrare sul retto sentiero; solo se l'ammonizione è disprezzata, se il denunziato non si corregge, subentra l'azione della giustizia punitiva.

Ma il disegno di legge che noi esaminiamo vuole circondare di garanzie coteste denunzie; vuole che la qualità dei denunzianti fortifichi la fiducia del giudice, e costituisca in certo modo una prova morale; non ammette a proporla che gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i carabinieri. I primi presentano una guarentigia nel loro grado, istruzione ed educazione; i secondi nella severa loro disciplina, nella fiducia che ispirano. Qualunque però sia questa guarentigia, dessa non deve mai elevarsi alla presunzione d'una prova legale; la coscienza e la convinzione morale del giudice deve qui, come in ogni giudizio penale rimanere sprigionata da ogni vincolo. A ragione quindi si progetta la soppressione dell'articolo 83 della legge.

La Giunta vi propone la cancellazione dell'articolo 72 dello schema (corrispondente all'articolo 84 della legge), diventato ormai inutile, non essendo che una ripetizione di quelle parole che si leggono nell'articolo 71 del progetto: *ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà.*

Il disegno di legge, uniformandosi al progetto Minghetti ed al voto della precedente vostra Commissione, porta la soppressione della seconda parte dell'articolo 86 e dell'articolo 87 della legge. È pregio dell'opera l'addurre qui i motivi che si leggono in quella relazione ministeriale.

« La seconda parte dell'articolo 86 e l'articolo 87 che impongono al Governo l'obbligo d'istituire in sufficiente numero case di lavoro, ed indicano la competenza passiva dei ricoverati, furono eziandio tolti, perchè non deve stabilirsi obbligo così formale quasi incidentemente, prima di poterne stanziare in bilancio le somme corrispondenti, e perchè questa materia può

avere stretta attinenza colle attribuzioni comunali e provinciali. »

Inumana ed efferata deve dirsi la disposizione dell'articolo 88 della legge riprodotta nell'articolo 75 del progetto. Lo straniero condannato per ozio o vagabondaggio, scontata la pena, dev'essere espulso dal regno; ove non si conosca la di lui nazionalità e il luogo ove possa essere avviato e ricevuto dev'essere trattenuto in carcere sino a che si possa procedere alla sua espulsione. Perciò uno straniero fanciullo, d'ignoto paese e genitori, può per colpa non gravissima, in via economica venir condannato ad una detenzione perpetua! Certo non vogliamo che l'Italia diventi il libero convegno di esteri malfattori; ma costoro nello scontar la pena possono aver dati segni di sincero ravvedimento, ;possono ospizi e persone pietose ricoverarli presso di loro. Perchè questa cieca ed inesorabile pena dell'esiglio che vieppiù li sospinge al misfatto? La Giunta quindi vi propone di sostituire la facoltà dell'espulsione all'obbligo assoluto, il *confino* al *carcere economico*.

Un'ultima innovazione è l'aggiunta fatta all'articolo 91 della legge, per cui è data facoltà al ministro dell'interno, per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico, designare per un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo debba stabilire il suo domicilio. Trattandosi di vincere le pericolose tendenze nell'ozioso e vagabondo, chiarite ormai abituali mediante la sua recidività, di rompere antichi e funesti legami, la Giunta non sollevò opposizioni ad accordare direttamente al ministro dell'interno questa facoltà che indirettamente per via di esclusione era già dall'articolo 91 della legge conferita ai prefetti.

D'altre modificazioni di leggiero momento crediamo inutil cosa tenervi parola.

Sezione XI. — *Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia.*

Questa sezione non essendo che la riproduzione del capo XIV del titolo I della legge 13 novembre 1859 intieramente trasfuso nel progetto ministeriale, salvo insignificanti modificazioni, crediamo opera perduta il tenervene un ragionamento in proposito.

SEZIONE XII. — *Del disturbo della pubblica quiete.*

L'articolo 107 del progetto è la riproduzione dell'articolo 98 del progetto Minghetti e dell'articolo 25 del regolamento toscano di polizia punitiva. Incontestabile n'è l'utilità. La precedente vostra Commissione l'avea già inserito nel suo controprogetto. V'ha però nel nuovo testo un'aggiunta pei gridatori di false notizie.

Quanto all'articolo 108, seguitando pure il voto della precedente vostra Commissione, onde uscir dal vago ed eliminare l'arbitrio si riputò partito migliore il precisar l'ora della notte in cui comincia il divieto del turbamento della pubblica quiete. I

Ciò in tanta variazione d'usi e di costumanze di vita che si riscontrano in Italia si rifletté come in questa materia l'uniformità potesse riescire meno opportuna, e quindi si volle impartire alla Giunta municipale la facoltà di variar l'ora della legge indicata.

CAPO II. — *Disposizioni per la pubblica moralità.*

L'unica innovazione agli articoli che compongono questo capo si è l'aver sottoposti gli stabilimenti dei bagni alle discipline che reggono gli alberghi. Questa innovazione è sommamente commendevole, giacchè la sicurezza e specialmente l'onestà delle persone può esser posta a grave repentaglio in cotesti stabilimenti, i quali perciò interessano in sommo grado la pubblica moralità.

CAPO III. — *Disposizioni per la pubblica incolumità.*

SEZIONE I. — *Dell'esercizio di professioni insalubri, pericolose ed incomode.*

Secondo l'articolo 77 della legge attuale, riprodotto dall'articolo 63 del progetto, il divieto d'impiantare od esercitare in un comune manifatture, fabbriche o depositi insalubri, pericolosi ed incomodi dev'essere deliberato dalla deputazione provinciale; detta deliberazione deve poi venir approvata per decreto reale, sulla proposizione del ministro dell'interno, previo parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato. Parve alla vostra Commissione troppo complicato e centralizzatore questo sistema e avvisò doversi concedere una maggiore larghezza alle autorità provinciali. Onde stabilire questo divieto si credè sufficiente garanzia il far approvare la deliberazione emanata dall'elemento elettivo, ossia la deputazione provinciale, dall'elemento governativo, ossia il prefetto. A

tutela però dei privati interessi, onde non siano soverchiamente lesi per ubbie e vani timori, dal decreto del prefetto si accorda il ricorso in via gerarchica.

La legge 13 novembre manca di prescrizioni relative alle fabbriche, depositi di polvere, munizioni ed altre materie facili ad esplosione. A ciò provvede il progetto coll'adottare l'articolo 43 dello schema presentato dal ministro Minghetti già accolto dalla precedente vostra Commissione. Il progetto attuale è però più largo rispetto alla quantità della polvere che può tenersi in deposito.

SEZIONE II. — *Precauzioni onde prevenire disastri.*

L'articolo 58 del progetto non è che una maggiore esplicazione del concetto che informa l'articolo 67 della legge. Gli altri articoli di questa Sezione non sono che la riproduzione degli articoli 126 e 127 della legge. Le lievi modificazioni che vi si apportarono dalla Giunta non abbisognano di commenti.

SEZIONE III. — *Delle inumazioni.*

I motivi delle variazioni portate dalla Giunta al progetto ministeriale sono quelle stesse che furono suggerite dalla precedente vostra Commissione e sulle quali si è creduto pregio dell'opera il persistere. Testualmente ve ne riportiamo i motivi (1):

« Le legislazioni moderne d'Europa, onde ovviare il male gravissimo di seppellire vive persone colpite da morte apparente, si valsero delle seguenti cautele, cioè: ritardo della sepoltura; esposizione in camere mortuarie; visite necroscopiche.

« L'attual legge sulla pubblica sicurezza proibisce di dar sepoltura se non dopo trascorse almeno 24 ore dalla morte, se ordinaria, e 48, se improvvisa; « ma l'esperienza mia, dice un chiaro ed esperimentato scrittore (2), « quella de' miei colleghi necroscopici, e quella presso « altre nazioni ha dimostrato in modo indubitabile che « ben frequenti sono le infrazioni che si fanno a queste « disposizioni legislative nello scopo di ottenere più

(1) Sessione 1861, Stampato 157-*A*, pagina 16.

(2) *Dei segni bioscopici e necroscopici applicati alla constatazione di decesso.* — Memoria presentata alla reale accademia di medicina dal socio dottore cavaliere Fedele Torchio, ispettore sanitario per il municipio di Torino.

« pronta esportazione del cadavere dal domicilio. » Ond'è che il prefetto della Senna con decreto 25 gennaio 1841 stabiliva che la levata del cadavere, la deposizione nel feretro, la sua inumazione non potessero aver luogo fuorchè al termine compiuto di 24 ore da quella in cui fu fatta la dichiarazione del decesso.

« Savia disposizione che viene encomiata dallo scrittore ora citato, e che fece propria la vostra Commissione.

« Prevalendo nel secolo scorso l'idea che non si potesse riconoscere altro segno certo della morte fuorchè la putrefazione, onde tranquillare la pubblica opinione s'istituirono camere d'osservazione dei cadaveri, dette *obitorii* o *camere mortuarie.*

« L'uso di esse si generalizzò in Germania, e la più perfetta si è quella di Francoforte. Ma di tanti cadaveri esposti non un solo diè mai segni di vita.

« Le camere mortuarie inoltre ponno rendersi dannose alla pubblica sanità, atteso il pericolo di emanazioni miasmatiche provenienti dall'agglomerazione di tanti cadaveri in un sol luogo riuniti. Può quindi ben dirsi che le camere mortuarie hanno di già fatta la loro prova e l'hanno fatta infelicemente, avendo la scienza altri mezzi di perizia più pronti ed egualmente sicuri.

« Sembrò quindi conveniente alla vostra Giunta di ben chiarire che non voleasi imporre ai comuni l'obbligo di dette camere mortuarie; locchè sarebbe anche stato impossibile pei rurali atteso il diradamento della popolazione sopra una vasta superficie, e solo instituire camere di deposito provvisorio, come mezzo di sovvenire alle povere famiglie alle quali torni troppo duro e disagevole il ritener presso di loro il cadavere finchè trascorra il termine dalla legge prefisso.

« Ben desolante, osserva giustamente lo scrittore succitato (1), « è lo spettacolo che la morte di un con-
« giunto apre fra le domestiche pareti, quando al lutto
« la squallida miseria si aggiunge, e l'angustia delle ca-
« mere, la poca ventilazione, i rigori della stagione, il
« numero dei coabitanti costringono i congiunti a coabi-
« tare, ad attendere alle faccende domestiche, al la-
« voro, al vitto, a fianco del cadavere.

« In queste condizioni è non solo atto di moralità,

(1) Torchio, *loc. cit.* — Veggasi anche in proposito la relazione presentata dal consigliere Lavini al Consiglio municipale di Torino nella seduta del 14 giugno 1855.

« ma previdenza igienica, quella di non lasciare giacente « il cadavere sino alla scadenza delle 24 ore; e sarebbe « certamente utilissima una camera di deposito, ove « temporariamente lo si trasportasse... »

« Ma la cautela più sicura è certamente quella delle visite necroscopiche, le quali, in uso già da molto tempo in questa città di Torino (1), venner più tardi adottate da altre città italiane; giacchè dal complesso dei segni bioscopici e dei caratteri necroscopici può il medico farsi certo della morte, senza aspettare che si palesi la decomposizione del corpo (2).

« Nè troppo difficile e dispendiosa deve dirsi questa istituzione nei comuni rurali, i quali, generalmente parlando, inscrivono nei loro bilanci le spese *per le condotte mediche.* Non sarà quindi troppo gravoso a quei sanitari, i quali prestano l'opera loro ai poveri malati, di visitarli un'ultima volta onde accertarne il decesso.

« Nè qui fia inopportuno l'accennare come le visite necroscopiche dovran tornare vantaggiose e alla pubblica igiene ed all'amministrazione della giustizia, sia col riconoscere la comparsa di malattie epidemiche, che col constatare le morti violenti o col far palese lo scambio di persona.

« La Giunta quindi inserì nel suo schema l'obbligo delle visite necroscopiche, e propose quelle altre cautele che le parvero più acconcie a prevenire lagrimevoli avvenimenti. E quanto all'esposizione e trasporto dei cadaveri progettò quelle norme che meglio valessero a tutelare il pubblico decoro ed il rispetto dovuto ai trapassati. »

Senonchè altre considerazioni consigliano pur anco le visite necroscopiche.

Allorchè si verrà alla formazione del Codice civile certamente si vorrà affidare la cura dello stato civile all'autorità municipale. Sarà quindi necessario scrivere nel medesimo che *non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'uffiziale dello stato civile, il quale non potrà accordarla se non dopo che si sarà*

(1) In una lettera senatoria, diretta al vicario di Torino in data del 15 luglio 1783, è accordata facoltà al medesimo di permettere l'anticipato chiudimento del cadavere *previa la visita dello stesso cadavere ch'ella farà ripartitamente eseguire da cerusici destinati da questa città.*

(2) Torchio, *loc. cit.*

accertato della morte ~~*personalmente o per mezzo di un suo delegato*~~.

Questa disposizione cavata dall'articolo 77 del Codice Napoleone, vige anzi anche attualmente in alcune provincie italiane; è riprodotta dall'articolo 82 delle leggi civili, parte prima del Codice delle Due Sicilie; dall'articolo 333 del Codice parmense, 366 del Codice estense.

Veramente i codici francese, napoletano, parmense ed estense, non parlano che della visita e constatazione da farsi dall'ufficiale dello stato civile. Non è a dirsi quanto ei sia incompetente e tante volte impossibilitato. Questa prescrizione quindi, laddove esisteva, specialmente nelle campagne cadde in disuso.

~~Infatti~~ un decreto del 21 vendemmiatore dell'anno IX, prescriveva che in tutti i comuni i sindaci facessero scelta di uno o più ufficiali di sanità per verificare i decessi.

Nel Codice sanitario presentato al Senato subalpino il 17 gennaio 1857 all'articolo 155 ~~era~~ vietata la sepoltura se non precedeva la visita necroscopica eseguita dal medico curante o da altro incaricato dal municipio.

Il progetto del Codice civile (Pisanelli, art. 351, Miglietti 404) corregge la troppo assoluta disposizione degli altri Codici e permette che la visita si faccia da un delegato dell'uffiziale di stato civile.

Questo delegato non dovrebbe essere il medico necroscopico? Si avrebbero quindi da ciò grandi vantaggi senza forti spese, giacchè nelle grandi città questo servizio è già stabilito; nei piccoli comuni ai quali s'impone l'obbligo delle condotte mediche col nuovo progetto di legge comunale e provinciale, questo servizio può appunto venir soddisfatto dai medici condotti.

Ma la Giunta volle ben anco preoccuparsi delle difficoltà che incontrerebbero le visite necroscopiche nelle frazioni di comuni rurali, nei casolari sparpigliati su vasti territori, lontanissimi dai centri abitati. E siccome le leggi non debbono giammai voler cosa d'impossibile o troppo difficile esecuzione, giacchè allora cadono inosservate, e d'assai si scema il lor prestigio ed autorità morale, dessa fu sollecita di scrivere di fianco alla regola generale l'eccezione, e di tracciare il modo col quale la stessa debba venir stabilita.

Capo IV. — *Disposizioni per la proprietà.*

Sezione I. — *Dei furti campestri e del pascolo abusivo*

Molte ed importanti sono le modificazioni in questa sezione.

L'articolo 79 del progetto ministeriale non è che la riproduzione dall'articolo 92 della legge. La Giunta però ha tolto via il secondo, terzo e quarto capoverso ravvisandoli inutili, mentre provvedono abbastanza in proposito i principii generali della giurisprudenza penale.

L'articolo 93 della legge, corrispondente all'articolo 80 del disegno ministeriale, venne riformato secondo il progetto della precedente vostra Commissione. Dessa vi diceva (1):

« Per le ragioni già svolte si tolsero le parole: *senza formalità d'atti*, sostituendovi quella *sommariamente*, onde spiegare la natura del processo da intentarsi.

« Si soppressero pure le altre: *sotto scorta dei carabinieri*, non sembrando necessarie, potendo il denunziato comparire dietro avviso o citazione.

« Si abolirono da ultimo quest'altre: *avvertendolo che ove sorgano nuovi* SOSPETTI *contro di lui incorrerà* SENZ'ALTRO *nella* PENA *comminata dalle leggi*, giacchè le medesime importano una flagrante violazione dei principii fondamentali della giustizia; dessa percuote unicamente i rei convinti e non i semplici sospetti.

« Onde il denunziato su cui pesa il sospetto di pascolo abusivo non potesse senza guarentigia veruna venir spogliato del suo avere e ridotto spesse fiate all'indigenza, si volle che il giudice procedesse alla legale constatazione delle circostanze che stabiliscono la fondata presunzione del pascolo abusivo in di lui contraddittorio. E siccome il precetto del giudice esser deve scevro d'ambagi, si volle che la riduzione dei capi di bestiame fosse specificata nella sua ordinanza.

« Nell'ultimo capoverso si tolsero le parole: *come tali puniti*, giacchè in questo caso la legge piuttosto che infliggere una vera pena, applica semplici misure di prevenzione. »

Il concetto della precedente vostra Commissione venne anche migliorato dal Ministero. Egli propone di dichiarare esenti di sospetto i conduttori di greggie che transitano dall'uno all'altro comune nei tempi de-

(1) Pagina 18.

terminati dai regolamenti locali. In questo tema il sospetto svanisce, trattandosi d'un passaggio affatto normale.

L'articolo 81 del progetto corrisponde all'articolo 94 della legge. Nell'altro Consesso legislativo venne in esso soppresso, ed a ragione, il secondo capoverso per lasciare che il giudice decida esso stesso di procedere al sequestro ivi accennato, senza che l'istanza d'altri abbia per esso una forza obbligatoria.

La vostra Commissione vi propone la cancellazione dell'articolo 93 della legge, riprodotto nello schema governativo all'articolo 83, ravvisandolo perfettamente inutile.

Relativamente all'articolo 98 della legge del 1859, così la ragionava la prima vostra Commissione (1):

« Parve troppo dura la pena e sproporzionata alla contravvenzione ad un precetto, di assegnare cioè il prezzo ricavato dalla vendita all'asilo infantile od alla congregazione di carità. Trattandosi di mera misura di prevenzione, lo scopo si raggiunge colla vendita del bestiame. Questa misura importa d'altronde anche una penalità indiretta; il danno del sequestro, le spese dell'asta, il prezzo ricavato probabilmente minore del valore del bestiame. »

Il concetto della stessa venne accolto dal Governo.

Parve poi alla Giunta che il mezzo di prova da somministrare per giustificare la proprietà non debba essere tassativamente indicato dalla legge; la determinazione deve lasciarsi ai principii generali del diritto, l'appreziazione alla religione del giudice.

Altri emendamenti di minor momento non abbisognano di giustificazione.

Sezione II. — *Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.*

Anche in questa sezione molti emendamenti sono giustificati dalla sola loro lettura.

Accettabili alla Giunta parvero quelli portati dal Ministero all'articolo 106 della legge, mediante l'articolo 93 del suo schema. Con esso si provvede ad una sanzione che difettava per quelle ammonizioni, equiparandole a quelle fatte agli oziosi e vagabondi; si stabilisce una speciale sorveglianza verso coloro che hanno contratto quelle funeste abitudini del furto che difficilmente sogliono esser abbandonate.

(1) Pagina 19.

Dessa abolì invece l'articolo 94 del disegno ministeriale, non essendo che la duplicazione del successivo articolo 96.

Sezione III. — *Provvedimenti sul trasporto di mobili e sulla sicurezza delle abitazioni.*

Negli articoli 122 e 123 della legge attualmente in vigore si tolsero alcune parole che parvero meno opportune ed anzi inutili.

Si accolse l'emendamento governativo di toglier l'assoluta proibizione dell'articolo 124 di tener durante la notte aperto più d'un accesso delle case sulla pubblica via, che in qualche caso può riuscire inutilmente incomodo, e rimane quindi assai sovente inosservato e sostituite la facoltà attribuita alle autorità politiche e municipali di dare all'occorrenza questa prescrizione.

TITOLO III.

Delle pene.

La parte penale della legge 13 novembre 1859 è quella che scopre maggiormente il fianco alla critica. Diceva assai giustamente il ministro Minghetti nella relazione che precede il suo progetto di legge sulla pubblica sicurezza (1):

« Anche la parte penale voleva essere temperata e coordinata col Codice; non poteva, a cagion d'esempio, menarsi buono che al giudice di mandamento fossero date in questa legge assai più larghe prerogative di quel che il Codice gli attribuisce, e similmente rispetto alle pene, come può vedersi pei seguenti esempi:

« Il detentore di prodotti campestri, qual che ne sia il prezzo, sospetto di averli furati e che non sappia indicarne la provenienza, può, colla legge 13 novembre 1859, essere condannato a tre anni di carcere, mentre il Codice penale, in caso somigliante, quando vi ha la prova del furto, e questo non oltrepassi un certo valore, lo punisce con semplici pene di polizia o con un solo mese di carcere. (Art. 625)

« Similmente havvi discrepanza assoluta fra le pene dal Codice comminate ai paltonieri e mendicanti e quelle stabilite dalla legge della quale parliamo. Mentre il primo punisce il *mendicante valido ed abituale*

(1) Pagina 5.

con una pena che non può oltrepassare sei mesi di carcere, la seconda invece minaccia la pena non minore di mesi tre, ma estensibile a tre anni a colui che, *privo di ogni mezzo di fortuna, reso incapace al lavoro, o per infermità, o perchè provetto, che non abbia parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, mendichi fuori del proprio comune.* E una sì grave pena gli è parimente minacciata nel caso che egli cedesse ad un altro la lastra per la quale gli era data facoltà di mendicare dentro al proprio comune.

« Così una persona che trasporti mobilia, biancheria od argenteria, dopo il tramonto del sole, da una casa all'altra, senza poter dare di sè buona contezza, o senza essere accompagnata da persona conosciuta e responsabile, può tirarsi addosso tre anni di carcere. »

La prima vostra Commissione si era quindi affrettata a mitigare le pene, a coordinarle col Codice penale, a stabilire la proporzione tra la trasgressione e la pena.

Il progetto ministeriale s'informò pur anco a questo concetto, che venne poi maggiormente esplicato dalla seconda vostra Commissione.

La Giunta ravvisò pur anco inutili e meno opportune le seguenti parole che si leggono nell'articolo 140 della legge e furono ripetute nell'articolo 120 del progetto, colle quali si stabilisce che la pena da infligersi in tema di recidiva debba essere inflitta *in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto e delle circostanze concomitanti.* Questo principio è sempre sottinteso; esso regge tutto intero il ~~Codice~~ sistema penale e non solo questa particolare disposizione; egli è appunto per ciò che ve ne propone lo stralcio.

Diverse penalità accessorie che vagano sparse nel testo della legge vennero riunite sotto questo titolo come in sede loro propria.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

L'ultimo titolo, destinato alle disposizioni transitorie, è quell'istesso che venne compilato dalla precedente vostra Commissione, e di cui i singoli articoli, per quanto non ordinati in una sola serie, furono accolti nello schema governativo. Dessa così ragionava (1):

(1) Pagina 21.

« L'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e degl'impenitenti, già vigente nelle provincie napoletane, è sancita nella legge di sicurezza pubblica pubblicata colà l'8 gennaio 1861 (1), siccome già vi accennammo. Ma siccome colla pubblicazione di questa quella legge verrebbe a cessare, egli è chiaro che riavrebbe vita quell'odioso decreto, a meno che la legge non continuasse a colpirlo di morte.

« L'abrogazione della parte prima del regolamento toscano di polizia del 22 ottobre 1849 è legittimo corollario dell'applicazione di cotesta legge. Ma non può dirsi lo stesso di quel regolamento di polizia punitiva, il quale fa parte integrante di quel sistema penale, il quale perciò si troverebbe monco e claudicante ove se ne abrogasse tanta parte. Deve quindi rimanere in vigore in quanto alla legge attuale non sia contrario.

« La minoranza della Giunta propose che questo regolamento fosse tolto ad esame e riveduto, osservando che in esso erano scritte alcune disposizioni non conformi al progresso dei tempi e al regime liberale che ci governa. Ma la maggioranza, non contestando la giustezza delle fatte osservazioni, considerò che questo esame avrebbe prolungato di molto il suo già lungo lavoro; che se detto regolamento contiene diverse disposizioni le quali riflettono la polizia preventiva, ne contiene assai più di quelle che in tutte le moderne legislazioni formano il subbietto del Codice penale; non essere quindi acconcia la sede per tale lavoro, tanto più che il disegno del nuovo Codice penale italiano era stato presentato all'altro ramo del Parlamento.

« La legge di pubblica sicurezza napolitana sospese gli effetti del capo XIII, titolo I della legge 13 novembre 1859, relativo ai *ladri di campagna* ed al *pascolo abusivo*, lasciando provvisoriamente in vigore le disposizioni e le leggi intorno ai furti campestri ed ai pascoli. Così opinava quella Consulta e sanciva quel luogotenente, giacchè in quelle provincie i pascoli sono quasi tutti abusivi, mentre per antica consuetudine è tollerato il pascolo nei fondi aperti in alcune stagioni dell'anno, cioè dopo i raccolti.

« Non essendo, sotto questo rapporto, immutate le condizioni di quelle provincie, sembrò conveniente di lasciar sussistere quelle transitorie disposizioni.

« Nel mentre, coll'attuale disegno di legge, si provvede

(1) Articolo 80.

al coordinamento del personale e degli stipendi degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in quelle provincie, onde arrecare l'uniformità in tutte le parti del regno, si riconobbe la necessità di conservare l'attuale particolare ordinamento per la popolosa città di Napoli, che corrisponde adeguatamente alle di lei particolari condizioni, alla sua divisione in dodici popolosissimi quartieri.

« Qual piaga schifosa sia la *camorra* e come di delitti atrocissimi feconda, voi certo non ignorate, o signori. L'annoverar quindi i *camorristi* tra le persone sospette, soggettarli quindi alle misure preventive da questa legge tracciate, è al certo opera saggia e civile.

« La minorenza della vostra Commissione, seguitando l'esempio della luogotenenza napolitana, voleva inscriver i *camorristi* tra le persone sospette. Ma la maggioranza osservò che da questa lebbra andava monda la più gran parte delle italiche provincie; che il contemplare quindi la *camorra* nella parte generale della legge era un supporre che il male potesse estendersi alle parti sane; credette sufficiente una particolare disposizione per le provincie napolitane.

Finalmente la necessità di pubblicare nella Toscana il capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale italiano, si rende manifesto, dacchè quelle leggi penali non colpiscono l'ozio ed il vagabondaggio; ond'è che altrimenti parte dell'attuale legge rimarrebbe colà senza applicazione.

« Inoltre, non essendo applicata in tutte le parti del regno la denominazione di *sindaci* e di *giudici di mandamento* usata in questa legge, si ravvisò necessario il dichiarare che per gli effetti della legge medesima, sotto la stessa s'intendevano eziandio compresi i *gonfalonieri* ed i *pretori*, i quali esercitano analoghe funzioni. »

La seconda vostra commissione ha inoltre riflettuto che se l'attuale schema dovea venir applicato alla Toscana, retta sinora da un diverso sistema penale non bisogna limitarsi a pubblicare colà le disposizioni del codice penale italiano relative agli oziosi e vagabondi, ma bisogna estendere pur anco la pubblicazione alla disposizione concernenti le pene di polizia, ignote pur anco in quel sistema.

Non si è più riprodotto l'articolo 130 del disegno ministeriale col quale vien provvisoriamente mantenuto in vigore il regio decreto 16 gennaio 1860 in quella parte che riflette il diritto delle guardie di pubblica

sicurezza alla pensione di riposo e l'ammontare della medesima. E la ragione sta in ciò che la Giunta ha creduto che la materia dovesse venir regolata da cotesta legge organica.

Conclusione.

Signori! Eccoci giunti al termine del nostro lungo lavoro che raccomandiamo ai vostri suffragi. Desso non è il portato de' nostri studi isolati, ma di quelli compiuti dal Consiglio di Stato, da due ministri, da una precedente vostra Commissione, dall'altro Consesso legislativo. Se il lavoro non è perfetto, noi abbiamo però la coscienza di aver migliorata d'assai la legge 13 novembre 1859, rialzando il personale di pubblica sicurezza, togliendo alcune troppo severe disposizioni, supplendo molte lacune, temperandole colla legalità, coordinandola coi principii sanciti nello Statuto ed esplicati colle leggi organiche, abolendo quelle minute prescrizioni, le quali nel mentre tornan gravose e vessatorie ad una gran quantità di onesti cittadini, non porgono alcuna guarentigia, o la porgono minimissima, di pubblica sicurezza, ed eran tutte o quasi tutte cadute in dissuetudine.

« È questo invero uno sconcio gravissimo, vi diceva la prima vostra Commissione (1), che scalza il fondamento della legge, il rispetto, cioè, dei cittadini. L'aforisma che le leggi *devono essere poche, buone e fedelmente osservate*, se a tutte si applica, calza specialmente a quella di pubblica sicurezza. » Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza liberati in cotal guisa da una lunga serie d'operazioni minute, noiose ed inutili, potranno convergere efficacemente la loro sorveglianza ed azione sui nemici dell'onore, della vita, degli averi dei cittadini.

Ben sanno i vostri commissari che con questo non hanno ancor raggiunta la meta, e che questa consiste nel far della polizia un'attribuzione municipale, o nell'affidare almeno ai comuni la più gran parte di essa; ma nelle condizioni non ancora normali d'Italia che volge ancora nel suo periodo di formazione, questa radicale riforma non può sembrar opportuna.

Urge frattanto che in cotesta importante materia tutto il regno d'Italia sia retto da un'unica legge, e non da svariate discipline; urge specialmente di esten-

(1) Pag. 25.

dere questa legge ad una nobil provincia d'Italia, a quella gentil Toscana, che inceppata tuttora dalla cappa di piombo dorato della sua autonomia, è governata dal personale e dalle leggi polizieschе granducali. Colà ancora, o signori, possono le autorità di polizia in via meramente economica interdir ai liberi cittadini il porto delle armi, l'intervento ai teatri, ai ridotti, alle osterie, alle fiere, mercati, feste e spettacoli pubblici, il conversare con determinate persone; prescrivere di non allontanarsi clandestinamente dal tetto paterno e coniugale, di non recarsi in un dato luogo, o da un dato luogo di non allontanarsi, di rassegnarsi in certi e determinati giorni ed ore all'autorità (1). Colà ancora le autorità di polizia ed amministrativa invadono le funzioni giudiziarie, ed infliggono pene afflittive in via sommaria senza guarentigia di pubblico processo! (2)

CASTAGNOLA, *relatore*.

(1) Regolamen[illegible] di polizia, 22. ottobre 1849, art. 12

I

I/2/ Art. 30. 31.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Organamento del personale della pubblica sicurezza.

CAPO I. — *Del personale di pubblica sicurezza.*

Art. 1.

~~L'amministrazione~~ di pubblica sicurezza è ~~sotto la dipendenza del ministro dell'interno e dei prefetti che lo rappresentano, esercitata dal corpo~~ dei carabinieri reali e per ordine gerarchico ~~dai sotto-prefetti e~~ dai questori, dagli ispettori, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Nelle città capoluogo di provincia, delle quali la popolazione concentrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di questura.

Il questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori ~~di sezione~~.

Art. 3.

Presso gli uffizi di prefettura, di sotto-prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in varii punti della circoscrizione.

Art. 4.

Nei comuni ove non sia un uffiziale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del prefetto e del sotto-prefetto.

Art. 5.

La nomina di tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del ministro dell'interno.

La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al prefetto.

Art. 6.

Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali e campestri.

~~L~~ diretto dal Ministro dell'Interno dai Prefetti e sotto prefetti

Essa è esercitata sotto la loro dipendenza dall'arma

Il ministro dell'interno, d'accordo con quelli delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per ispeciali servizi attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli uffiziali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.

Art. 7.

I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

Art. 8.

Per il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quelli delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal Ministero dell'interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli comunali.

Capo II. — *Attribuzioni e doveri degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 9.

Gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente.

Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti e distendere verbali, i quali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e far fede in giudizio della seguìta convenzione.

Art. 10.

Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una

ferma di servizio a norma del regolamento approvato con regio decreto; potranno essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria ~~ai quali venne rilasciato il~~ congedo illimitato, quanto tra i soldati e gl'iscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto la bandiera.

Lo stesso regolamento determina la forza, l'armamento e la disciplina.

Art. 11.

Le infrazioni delle guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene:

1° L'ammonizione;

2° L'arresto semplice nella sala di disciplina estensibile a giorni dieci;

3° L'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua estensibile a giorni trenta;

4° La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio;

5° La perdita o retrocessione nel grado;

6° L'espulsione dal corpo;

7° L'incorporazione nei cacciatori franchi.

Art. 12.

In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

Questo Consiglio è presieduto dal prefetto o dal questore, o da chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due uffiziali dell'esercito destinati dal comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente designato dal prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 13.

Il Consiglio delibererà sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'interno.

Art. 14.

È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè con esportazione d'armi del corpo;

2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto.

Art. 15.

Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. 16.

La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando dei suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. 17.

La forza armata che proceda a qualunque arresto od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre entro le 24 ore esser rimesso all'autorità giudiziaria.

Art. 18.

È dovere degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19.

Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'uffiziale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 20.

Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro attribuito dallo Stato, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso o corrispettivo o regalo sotto qualsiasi forma.

Art. 21.

Gli uffiziali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal prefetto, coll'obbligo di immediatamente riferirne al ministro, il quale determinerà la durata

della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi.

Art. 22.

I prefetti, i sotto-prefetti ed i questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'autorità preposta alla provincia ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi uffiziale ed agente di pubblica sicurezza.

CAPO III. — *Stipendi e paghe.*

Art. 23.

Gli uffiziali comandanti, graduati e guardie di pubblica sicurezza, hanno diritto agli stipendi, retribuzioni e pensioni di cui nelle tabelle annesse alla legge.

Lo Stato fornirà inoltre agli uffiziali l'abitazione o in difetto una ~~competenza~~ in denaro ragguagliata al quinto del loro stipendio ed alle guardie il casermamento.

Le onorificenze, rimunerazioni ed i diritti a pensione che possono spettare alle guardie ed alle loro famiglie, per ferite, malattie, e per morte incontrata nel servizio saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito.

TITOLO II.

Disposizioni di pubblica sicurezza.

CAPO I. — *Disposizioni per l'ordine pubblico.*

SEZIONE I. — *Delle riunioni e degli assembramenti.*

Art. 24.

Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. 25.

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. 26.

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

Art. 27.

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

SEZIONE II. — *Degli arruolamenti, munizioni da guerra e porto d'armi.*

Art. 28.

Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa, salve le disposizioni delle leggi penali.

Art. 29.

Spetta all'autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi dovrà farne denunzia all'autorità politica locale.

Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, dovrà darne avviso preventivo al prefetto.

SEZIONE III. — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. 30.

Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici* o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico.

Art. 31.

Nei regolamenti decretati dai prefetti e nei manifesti dell'autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Art. 32.

Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e ~~nei modi determinati~~ dall'autorità di pubblica sicurezza.

SEZIONE IV. — *Degli alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.*

Art. 33.

Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. 34.

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la ~~sporta~~ domanda all'autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal prefetto.

Art. 35.

In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, ~~l'autorità locale~~ di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. 36.

Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione.

Da questa provvidenza è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 37.

La licenza è *personale*; nessuno può cederla ad altri, a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più di uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'autorità politica del circondario.

Art. 38.

La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto

giorni senza permesso dell'autorità politica locale importa la rinunzia al medesimo.

Art. 39.

Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro, conforme al modulo determinato per regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 40.

Gli stabilimenti, di cui all'articolo 18, devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. 41.

Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. 42.

In questi stabilimenti e nell'alloggio dell'esercente, in comunicazione coi medesimi, sarà sempre facoltativo agli uffiziali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni.

Art. 43.

Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. 44.

Nessuno potrà esercitare l'industria di affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede per un tempo qualunque, minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'autorità politica locale, che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 45.

Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone

contemplate nell'articolo precedente, devono, entro 24 ore, denunziare all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento.

SEZIONE V. — *Degli operai.*

Art. 46.

Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

In questo libretto dovranno essere inscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio o domestico.

Art. 47.

I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari e capi-mastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro; e successivamente dovranno, nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. 48.

È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio od al lavoro soldati e marinai italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva.

SEZIONE VI. — *Delle stamperie, affissioni, nettezza degli edifizi, stampe e disegni fatti all'estero.*

Art. 49.

Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, ~~in altri luoghi chiusi al pubblico, e~~ senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di sicurezza.

Art. 50.

È vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dibattimenti e di ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale o Corte innanzi cui il processo ha avuto luogo.

Art. 51.

Nessun stampato o manoscritto ~~che non rifletta esclusivamente~~ oggetti di commercio, od annunzi di

~~vendite e di locazioni~~ potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 52.

È vietato di alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un'ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'autorità politica.

Art. 53.

È vietato l'imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorità di pubblica sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione.

Art. 54.

Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori.

SEZIONE VII. — *Delle professioni e dei traffici ambulanti.*

Art. 55.

Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapulari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggeri, da servitore, cocchiere e facchino di piazza, deve l'esercente farsi inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'autorità politica del circondario, a cui verrà trasmesso dall'autorità locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 56.

L'iscrizione nel registro ed il *visto* dell'autorità superiore saranno ricusati se il richiedente non è persona di buona condotta.

Art. 57.

L'autorità locale di sicurezza pubblica, in occasione

di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie non soggette al *visto*.

Tali concessioni:

1° Sono soltanto valide nel territorio del comune;

2° Non possono eccedere il termine di giorni otto.

Art. 58.

La licenza per coloro che non appartengono allo Stato deve essere accordata per iscritto dall'autorità politica del circondario.

In occasione di fiere però, e di mercati nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dall'autorità locale di sicurezza pubblica.

Art. 59.

Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia, per causa di pubblico interesse ed ogni qual volta l'esercente ne abusi, l'autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facoltà.

Art. 60.

È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli uffiziali ed agenti di sicurezza pubblica.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno deferiti all'autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento.

Art. 61.

Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sè individui minori d'anni diciotto, a menochè giustifichi d'aver ottenuto il consentimento scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà o tutela, vidimato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ed in loro mancanza dall'autorità medesima.

Quando e finchè questa giustificazione non venga fatta, questi minori saranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformità del disposto dall'articolo 101.

Nonostante la prova di questo consenso, e di qualsiasi patto, è data facoltà all'autorità di sicurezza pub-

blica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusano delle loro persone; ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni, li ricondurranno ai parenti o tutori.

Art. 62.

Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei Monti di pietà senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'autorità politica del circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al prefetto.

Sezione VIII. — *De' viandanti.*

Art. 63.

Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sè, mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare l'identità della persona o la testimonianza di persona dabbene.

Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza.

Art. 64.

Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o di pena, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, potrà essere provveduto dall'autorità di pubblica sicurezza di foglio di via per recarsi al luogo di sua residenza.

Sezione IX. — *Dei mendicanti.*

Art. 65.

Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario.

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri di uno o più comuni d'un circondario il permesso dovrà eccettuare questi comuni.

In ogni altro caso la questura è proibita.

Art. 66.

È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pur sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 67.

Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sarà tradotto avanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicità, ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà al ricovero, per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla.

Sezione X. — *Degli oziosi e vagabondi.*

Art. 68.

Sulla denunzia scritta degli uffiziali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il giudice del mandamento, ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce immediatamente di darsi a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità o vaga-

bondaggio, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

Art. 69.

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constatare, nel termine prefissogli, di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti l'autorità giudiziaria, per essere punita a norma del Codice penale.

Art. 70.

Gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici saranno, secondo le circostanze previste dal Codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Art. 71.

Quindi giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero Pubblico ne darà avviso all'autorità politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorità politica potrà farlo tradurre ai confini, per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità ed il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica potrà assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 72.

Trattandosi di cittadino, l'autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via ~~la seconda del modulo che sarà stabilito,~~ lo indirizzerà all'autorità locale del comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, ~~sottoponendosi~~ all'obbligo di non ~~traslocarla~~ senza preventiva partecipazione alla stessa autorità locale.

Art. 73.

Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'autorità politica del circondario lo farà tradurre colla forza avanti l'autorità locale, per l'effetto di cui all'articolo precedente.

Art. 74.

Potrà il prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso o vagabondo, di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

Il ministro dell'interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio.

Sezione XI. — *Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia.*

Art. 75.

Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'autorità locale rivolgerne la domanda all'autorità politica del circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 69, 72, 73, 74.

Art. 76.

Il condannato a sorveglianza, per recarsi all'autorizzata sua residenza, dovrà munirsi di foglio di via dall'autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'autorità politica della nuova residenza.

Art. 77.

Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza, che gli sarà rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modulo che sarà determinato.

Art. 78.

Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1° Di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa autorità per farla vidimare;

2° Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque uffiziale di pubblica sicurezza, a semplice loro richiesta;

3° Di obbedire alle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, ed altre simili norme.

Art. 79.

Le prescrizioni di cui è parola al numero 3 dell'articolo precedente, potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 80.

L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 81.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

SEZIONE XII. — *Del disturbo della pubblica quiete.*

Art. 82.

È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico.

Art. 83.

Dopo le ore undici di notte è proibito di sturbare la

o quell'altra che verrà determinata dalla giunta municipale

pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

CAPO II. — *Disposizioni per la pubblica moralità.*

Art. 84.

Le autorità di pubblica sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il Governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Art. 85.

L'autorità locale fisserà, nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del comune.

Gli stabilimenti di bagni sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43.

CAPO III. — *Disposizioni per la pubblica incolumità.*

SEZIONE I. — *Dell'esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incomode.*

Art. 86.

La Deputazione provinciale, a richiesta della Giunta municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbono considerarsi come insalubri, pericolosi ed incomodi.

Questa dichiarazione, approvata dal prefetto, avrà per effetto d'impedire in quel comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Contro il decreto del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Art. 87.

Nessuno può, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno è poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal prefetto.

SEZIONE II — *Precauzioni onde prevenire disastri.*

Art. 88.

Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artifizio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Art. 89.

È proibita la circolazione dei cani così detti *bulldogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi e non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 90.

Non possono tenersi sulle finestre, balconi, nè in luoghi di pubblico passaggio, animali o cose che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggieri od ai vicini.

SEZIONE III. — *Delle inumazioni.*

Art. 91.

Non si darà sepoltura ~~se non ha seguito di dichiarazione constatante la morte, rilasciata dal sanitario destinato dall'autorità municipale, e dopo trascorse 24 ore dalla morte, e 48 se la medesima sia accaduta improvvisamente, computando dalla dichiarazione di decesso fatta all'autorità municipale, avuto, in ogni caso, riguardo ai regolamenti particolari, e specialmente alle leggi che vietano~~ di seppellire i sospetti di morte violenta se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gli incumbono.

Non si opereranno le visite necroscopiche in quelle frazioni dei comuni rurali che verranno eccettuate con decreto dall'autorità politica del circondario, il quale emanerà sulla proposta del rispettivo Consiglio comunale.

~~Art. 92.~~

È vietato d'inchiodare il feretro, ~~di prendere l'effigie plastica o *maschera* del defunto,~~ praticarne l'autopsia e l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e scorso il tempo indicato nell'articolo precedente.

Art. 93.

Potranno i comuni stabilire camere di deposito prov-

visorio, per esservi tenuti i cadaveri, finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Art. 94.

I cadaveri non potranno essere esposti nè trasportati che in casse o bare coperte.

CAPO IV. — *Disposizioni per la proprietà.*

SEZIONE I. — *Dei furti campestri e del pascolo abusivo.*

Art 95.

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice di mandamento dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri o forestali e dai cantonieri. Potranno anche esserlo da ~~chiunque~~ qualunque cittadino, ~~fisco~~, a norma dei principii generali della procedura penale.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna e di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. 96.

Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizi, o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il giudice procede sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a sè il denunziato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo ~~denunziato come~~ sospetto di pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contradditorio del denunziato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sarà applicabile il disposto dell'articolo 100.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino di avere provvisto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio.

Art. 97.

Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti

di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denunzia dal danneggiato, il giudice o l'uffiziale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne darà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al giudice di mandamento per l'opportuno processo.

Art. 98.

Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 99.

Gli oggetti sequestrati od il loro ~~valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti,~~ non venduto reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla congregazione di carità locale.

Art. 100.

Qualora la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato; il quale presentandosi prima della vendita, e giustificando la sua proprietà, potrà rivendicare il suo bestiame, purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore contro il quale fu operato il sequestro.

Art. 101.

Se gli accusati con denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso, risultando al giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a

norma dell'articolo 74, chiamerà dinanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone risponsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente, avvertendoli come la legge li faccia risponsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. 102.

Quando l'individuo ammonito come sospetto o come risponsabile, non avrà per due anni consecutivi subìto veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.*

Art. 103.

Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gl'individui sospetti come *grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori.*

Art. 104.

Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. 105.

Se le denunzie si riferiscono a persone minori di anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone risponsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il giudice, provvedendo per il minorenne a norma dell'articolo 74, chiamerà dinanzi a sè queste persone risponsabili per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene sancite da questa legge.

Art. 106.

In ogni caso di grave sospetto l'autorità di pubblica sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. 107.

Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro ed oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, le persone arrestate e rimesse entro 24 ore all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale.

Sezione III. — *Provvedimenti sul trasporto di mobili e sulla sicurezza delle abitazioni.*

Art. 108.

Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potrà trasportare mobilie, biancherie ed argenterie, se non è persona conosciuta e risponsabile.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, occorrendo, li rimetterà all'autorità giudiziaria.

Art. 109.

È proibito di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. 110.

Le autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

TITOLO III.

Delle pene.

Art. 111.

Le contravvenzioni alla presente legge per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva potrà essere punita anche col carcere.

Art. 112.

Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 29, 32, 33, 48, 55, 76, 77, 82, 89, 90, 91, 92, 108.

Art. 113.

Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese, nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 27, 28, 49, 73, 74, 78.

Art. 114.

Nelle sentenze di condanna per le trasgressioni agli

articoli 28 e 29, verrà sempre pronunziata la confisca delle armi e delle munizioni.

Art. 115.

Quando l'esercente stabilimenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, bagni, case da giuoco ed altri simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 116.

Rimane sospesa l'applicazione nelle provincie napoletane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute nella sezione prima, capo quarto, titolo secondo.

Art. 117.

I *camorristi* sono annoverati tra le persone sospette, e quindi soggette alle prescrizioni della sezione seconda, capo quarto, titolo secondo.

Il camorrista che, citato per essere ammonito, si rende contumace, e quegli che dopo l'ammonizione persiste nella camorra, incorrerà nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto.

Art. 118.

Il Governo del Re, mediante reali decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli uffiziali e degli agenti di pubblica sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle, mantenendo però l'attuale ordinamento per la città di Napoli.

Art. 119.

Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge del 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento sulla pubblica sicurezza.

È pure abrogata la parte prima del regolamento di polizia 22 ottobre 1849 in vigore nelle provincie toscane. Continuerà però ad aver nelle medesime forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno

1853 in tutte le parti nelle quali non è contrario a questa legge.

È mantenuta nelle provincie napoletane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e gli impenitenti.

Art. 120.

Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440, 441 del Codice penale italiano.

Art. 121.

Sotto la denominazione di *sindaci* e *giudici di mandamento* s'intendono compresi, per gli effetti di questa legge, i *gonfalonieri* ed i *pretori*.

Tabella N° 1 — *Stipendi degli uffiziali di pubblica sicurezza.*

Questori di 1ª classe (1/4)	L.	7,000
Questori di 2ª classe (1/4)	»	6,000
Questori di 3ª classe (1/2)	»	5,000
Ispettori di questura di 1ª classe (1/3)	»	4,000
Ispettori di questura di 2ª classe (2/3)	»	3,200
Delegati centrali presso gli uffizi di prefettura	»	3,000
Ispettori di sezione di 1ª classe (1/4)	»	3,000
Ispettori di sezione di 2ª classe (1/4)	»	2,800
Ispettori di sezione di 3ª classe (1/2)	»	2,500
Delegati circondariali di 1ª classe (1/3)	»	2,400
Delegati circondariali di 2ª classe (2/3)	»	2,000
Delegati mandamentali	»	1,600
Applicati di 1ª classe	»	1,200
Applicati di 2ª classe	»	1,000

Questori	L.	5,000
Ispettori di questura	»	3,200
Delegati di prima classe	»	3,000
Ispettori di sezione di prima classe	»	2,800
Ispettori di sezione di seconda classe	»	2,400
Delegati di seconda classe	»	2,500
Delegati di terza classe	»	2,000
Delegati di quarta classe	»	1,600
~~Delegati di quinta classe~~	»	~~1,200~~
Applicati di prima classe	»	1,200
Applicati di seconda classe	»	1,000

Tabella N° 2 — *Retribuzione pei graduati e guardie di pubblica sicurezza.*

Comandante maggiore	L.	3,000
Comandante di compagnia di 1ª classe (1/4)	»	2,500
Comandante di compagnia di 2ª classe (1/4)	»	2,000
Comandante di compagnia di 3ª classe (1/2)	»	1,500
Maresciallo d'alloggio	»	1,200
Brigadiere	»	1,000
Sotto-brigadiere	»	900
Appuntato	»	800
Guardia	»	720

Tabella N° 3 — *Pensioni.*

INDICAZIONE DEI GRADI	MONTARE DELLA PENSIONE ACCORDATA		
	Per quindici anni di servizio	Per venticinque anni di servizio	Per trenta anni di servizio
Comandante maggiore	750 »	1,500 »	2,250 »
Comandanti di compagnia di 1ª classe	625 »	1,250 »	1,875 »
Idem di 2ª classe	500 »	1,000 »	1,500 »
Idem di 3ª classe	375 »	750 »	1,125 »
Maresciallo d'alloggio	300 »	600 »	900 »
Brigadiere	250 »	500 »	750 »
Sotto-brigadiere	225 »	450 »	675 »
Appuntato	200 »	400 »	600 »
Guardia ed allievo	180 »	360 »	540 »

Alla vedova del defunto senza prole: il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.
Alla vedova del defunto con prole: la metà.
Agli orfani durante la minorità (1): la metà ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età, sino a che non siano tutti maggiorenni.

(1) Sono considerati come orfani quelli la ~~cui~~ madre passa a seconde nozze.

ALLEGATO A.

RICAPITOLAZIONE generale numerica degli arresti operati dai Reali Carabinieri durante l'anno 1863.

TRIMESTRI	INQUISITI DI												Mendicanti, oziosi e vagabondi, sospetti senza carte, ecc.	FUGGITIVI		Contumaci	MILITARI		Renitenti alla leva	TOTALE
	Omicidio	Grassazioni	Furto	Rissa con ferite	Rivolta ai Reali Carabinieri	Stupro	Incendio delittuoso	Suicidio mancato	Diserzione	Delitti diversi	Porto d'armi proibite	Contrabbando		Dalle carceri	Dai bagni		In licenza spirata	Indugiatori		
1° trimestre.	467	377	1732	1267	238	55	56	4	1001	4100	324	106	2302	40	12	298	97	43	1927	14446
2° trimestre.	495	401	1631	1561	255	85	63	1	733	4141	429	117	2476	65	16	392	62	51	1374	14348
3° trimestre.	592	366	1924	1735	250	90	78	3	670	6948	494	149	2747	45	22	544	66	14	1587	18324
4° trimestre.	433	308	1790	1819	303	67	68	1	570	6451	441	163	2646	119	15	601	68	24	1669	17556
Totale...	1987	1452	7077	6382	1046	297	265	9	2974	21640	1688	535	10171	269	65	1835	293	132	6557	64674

A 915-A